

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA

Palermo - Venerdì, 21 settembre 2012

SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

Sped. in a.p., comma 20/c, art. 2,
l. n. 662/96 - Filiale di Palermo

DIREZIONE, REDAZIONE, AMMINISTRAZIONE: VIA CALTANISSETTA 2-E, 90141 PALERMO
INFORMAZIONI TEL. 091/7074930-928-804 - ABBONAMENTI TEL. 091/7074925-931-932 - INSERZIONI TEL. 091/7074936-940 - FAX 091/7074927
POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC) gazzetta.ufficiale@certmail.regione.sicilia.it

La Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana (Parte prima per intero e i contenuti più rilevanti degli altri due fascicoli per estratto) è consultabile presso il sito Internet: <http://gurs.regione.sicilia.it> accessibile anche dal sito ufficiale della Regione www.regione.sicilia.it

S O M M A R I O

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO PRESIDENZIALE 31 agosto 2012.

Cessazione dalla carica del presidente e della giunta della Provincia regionale di Trapani e nomina del commissario straordinario pag. 3

DECRETO PRESIDENZIALE 5 settembre 2012.

Ripartizione delle disponibilità del Fondo unico a gestione separata presso IRFIS-FinSicilia S.p.A., in attuazione dell'art. 11, comma 56, della legge regionale 9 maggio 2012, n. 26, ed istituzione del comitato tecnico consultivo pag. 4

DECRETI ASSESSORIALI

Assessorato delle attività produttive

DECRETO 10 luglio 2012.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa Nuova edilizia Leonforte, con sede in Leonforte, e sostituzione del commissario liquidatore . . pag. 6

DECRETO 17 luglio 2012.

Liquidazione coatta amministrativa della cooperativa Baglio dei Mille, con sede in Marsala, e sostituzione del commissario liquidatore pag. 6

DECRETO 26 luglio 2012.

Liquidazione coatta amministrativa della cooperativa Scia, con sede in Gela, e sostituzione del commissario liquidatore pag. 7

DECRETO 27 agosto 2012.

Liquidazione coatta amministrativa della cooperativa Sicilfrutta, con sede in Canicattì, e sostituzione del commissario liquidatore pag. 7

DECRETO 27 agosto 2012.

Liquidazione coatta amministrativa della cooperativa Siciltrasporti Sommatino, con sede in Sommatino, e nomina del commissario liquidatore pag. 8

Assessorato dell'economia

DECRETO 4 settembre 2012.

Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2012 pag. 8

DECRETO 4 settembre 2012.

Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2012 pag. 10

DECRETO 4 settembre 2012.

Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2012 pag. 11

Assessorato dell'economia

Assessorato delle infrastrutture e della mobilità

DECRETO 3 agosto 2012.

Approvazione del criterio dei costi giornalieri standard, per la determinazione dei corrispettivi da applicare ai contratti da stipulare tra le società in house e i vari rami dell'Amministrazione regionale pag. 13

Assessorato delle risorse agricole e alimentari

DECRETO 6 settembre 2012.

Regolamentazione della stagione venatoria 2012-2013 pag. 15

Assessorato della salute

DECRETO 29 agosto 2012.

Individuazione dei laboratori di riferimento regionale per la sorveglianza ambientale, clinica e controllo della legionellosi pag. 15

DECRETO 13 settembre 2012.

Modifica alle disposizioni di istituzione del presidio farmaceutico d'emergenza Giampileri Superiore pag. 17

Assessorato della salute**Assessorato del territorio e dell'ambiente**

DECRETO 3 settembre 2012.

Prolungamento della stagione balneare per l'anno 2012 pag. 17

Assessorato del territorio e dell'ambiente

DECRETO 16 agosto 2012.

Approvazione di variante al piano regolatore generale del comune di San Giovanni La Punta . . . pag. 19

DECRETO 27 agosto 2012.

Approvazione di variante al regolamento edilizio e alle norme tecniche di attuazione del piano regolatore generale del comune di Solarino pag. 22

DECRETO 4 settembre 2012.

Modifica ed integrazione del decreto 16 agosto 2012, concernente approvazione di variante al piano regolatore generale del comune di San Giovanni La Punta pag. 24

DISPOSIZIONI E COMUNICATI**Presidenza:**

Approvazione dell'Accordo di programma tra la Regione siciliana, il comune di Termini Imerese, la Provincia regionale di Palermo, il Consorzio ASI di Palermo, l'ANAS S.p.A., l'Autorità portuale di Palermo, la Rete ferroviaria italiana, la Società interporti siciliana, il Consorzio Imera Sviluppo 2010 e la SO.SVI.MA S.p.A. per il rilancio produttivo e lo sviluppo di iniziative industriali nell'area industriale di Termini Imerese . . . pag. 25

Sostituzione di un componente del consiglio di amministrazione della Fondazione Orchestra sinfonica siciliana pag. 27

Nomina del commissario straordinario dell'Ente di sviluppo agricolo pag. 28

Nomina del commissario straordinario dell'Ente Parco dell'Etna pag. 28

Nomina del commissario straordinario dell'Istituto autonomo case popolari di Palermo pag. 28

Assessorato delle attività produttive:

Provvedimenti concernenti rinnovo di convenzioni per l'organizzazione di corsi professionali abilitanti per l'esercizio di attività commerciali pag. 28

Riconoscimento di corsi professionali abilitanti per l'esercizio di attività commerciali pag. 28

Provvedimenti concernenti scioglimento di cooperative pag. 28

Provvedimenti concernenti sostituzione di commissari liquidatori di società cooperative pag. 29

Sostituzione del commissario straordinario della cooperativa Dell'amicizia, con sede in Castelvetro . . . pag. 29

Assessorato dell'economia:

Ammissione a finanziamento del consorzio di garanzia fiduciaria denominato Fideo Confcommercio società cooperativa, con sede in Palermo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della legge regionale 21 settembre 2005, n. 11 e s.m.i. pag. 29

Autorizzazione a tabaccai per la riscossione delle tasse automobilistiche nella Regione siciliana pag. 29

Provvedimenti concernenti revoca di autorizzazioni per la riscossione delle tasse automobilistiche nella Regione siciliana pag. 29

Provvedimenti concernenti approvazione di convenzioni per la riscossione delle tasse automobilistiche nella Regione siciliana pag. 29

Assessorato dell'energia e dei servizi di pubblica utilità:

Trasferimento da Nestlè Vera s.r.l. a Sanpellegrino S.p.A. della concessione di acque minerali, convenzionalmente denominata "Margimuto", in territorio del comune di Santo Stefano di Quisquina pag. 29

Autorizzazione al comune di Trapani per lo scarico di acque reflue depurate pag. 30

Rinnovo del decreto 1 giugno 2012, relativo all'autorizzazione alla società Raffinerie di Gela, con sede in Gela, per il trattamento delle acque emunte dalla falda nell'impianto TAS pag. 30

Assessorato della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro:

Comunicato relativo al 2° avviso di rettifica dell'avviso pubblico n. 1 del 25 luglio 2012 - Credito d'imposta per l'assunzione di lavoratori svantaggiati e molto svantaggiati ai sensi della legge n. 106 del 12 luglio 2011, che converte il D.L. n. 70 del 2011 - c.d. "Decreto Sviluppo" - Incentivi per l'assunzione di lavoratori svantaggiati nelle Regioni del Mezzogiorno - PO FSE 2007/2013 - asse II - obiettivo E pag. 30

Assessorato delle risorse agricole e alimentari:

PSR Sicilia 2007-2013 – Asse 4 “Attuazione dell’approccio Leader” – misura 413 “Attuazione di strategie di sviluppo locale - Qualità della vita/diversificazione” - PSL “Eloro” - Avviso di concessione di una proroga per la scadenza dei bandi afferenti alle misure 313, azioni A e B, e 323, azione A . . . pag. 30

Assessorato della salute:

Costituzione del Tavolo tecnico regionale vaccini pag. 30

Trasferimento, per volturazione, dell’autorizzazione e dell’accreditamento dell’attività di day surgery autonomo polispecialistico sito in Palermo dalla società Centro di chirurgia Genesi s.r.l. alla società Centro Andros s.r.l. pag. 30

Accreditamento istituzionale provvisorio della struttura residenziale psichiatrica di tipo socio-riabilitativo a minore intensità assistenziale - Ethos della società S. Maria di Betlemme s.r.l., con sede in Gela pag. 31

Assessorato del territorio e dell’ambiente:

Provvedimenti concernenti emissioni in atmosfera pag. 31

Approvazione del Piano di gestione Isole Egadi della Rete Natura 2000 Sicilia pag. 31

Autorizzazione integrata ambientale alla ditta Sicula Trasporti s.r.l. relativa alla modifica sostanziale dell’impianto di preselezione R.S.U. sito nel comune di Catania . . pag. 31

Autorizzazione integrata ambientale alla ditta SPER s.r.l. relativa alla modifica sostanziale del progetto di realizzazione di un impianto di produzione di energia elettrica alimentata a biomassa vegetale sito nel comune di Enna pag. 31

Approvazione di un programma costruttivo da realizzare nel comune di San Giovanni La Punta pag. 31

CIRCOLARI**Assessorato dell’economia**

CIRCOLARE 29 agosto 2012.

Questioni applicative nell’ordinamento regionale dell’art. 4 del decreto legislativo 6 luglio 2012, n. 95 convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 pag. 31

Assessorato del territorio e dell’ambiente

CIRCOLARE 23 agosto 2012.

Circolare sull’aggiornamento dei perimetri e dei formulari standard dei siti “Natura 2000” pag. 37

SUPPLEMENTO ORDINARIO**Assessorato del territorio e dell’ambiente**

DECRETO 25 luglio 2012.

Istituzione del Parco naturale regionale denominato “Parco dei Monti Sicani”.

SUPPLEMENTO STRAORDINARIO**STATUTI**

Statuto del comune di Aci Bonaccorsi.

Statuto del comune di Licata. Modifiche ed integrazioni.

Statuto del comune di Nissoria. Integrazione.

Statuto del comune di Partanna. Modifiche ed integrazioni.

Statuto del comune di Vizzini. Modifiche.

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO PRESIDENZIALE 31 agosto 2012.

Cessazione dalla carica del presidente e della giunta della Provincia regionale di Trapani e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;

Visto il vigente Ordinamento amministrativo degli enti locali approvato con legge regionale 15 marzo 1963, n. 16; Vista la legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 22;

Visto l’art. 11 della legge regionale 15 settembre 1997, n. 35 come modificato dall’art. 2 della legge regionale 16 dicembre 2000, n. 25;

Vista la nota-fax, prot. n. 48141 del 31 agosto 2012, acquisita in pari data al prot. n. 15955, con la quale il segretario generale della Provincia regionale di Trapani ha comunicato che il presidente della Provincia, on.le Girolamo Turano, con nota prot. n. 48073 del 30 agosto 2012, ha rassegnato le proprie dimissioni dalla carica;

Rilevato che, ai sensi del richiamato art. 11, comma 1, della legge regionale n. 35/1997 e successive modifi-

che, la cessazione dalla carica del presidente della Provincia regionale per dimissioni o altra causa comporta la cessazione dalla carica dei componenti della rispettiva giunta ma non del consiglio, che rimane in carica fino alla data di effettuazione del previsto rinnovo con le elezioni congiunte del presidente della Provincia regionale e del consiglio provinciale, da tenersi nel primo turno elettorale utile;

Rilevato che, nel caso di specie, ai sensi dell'art. 11, comma 4, della legge regionale 15 settembre 1997, n. 35, e dell'art. 55 dell'O.R.EE.LL. approvato con legge regionale 15 marzo 1963, n. 16, così come sostituito dall'art. 14 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 ed integrato dall'art. 28 della legge regionale 3 dicembre 2003, n. 20, nonché dall'art. 13 della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 22, le competenze del Presidente e della giunta provinciale sono esercitate da un commissario straordinario e che le nuove elezioni, ai sensi dell'art. 3, comma 2, della legge regionale n. 25/2000, avranno luogo alla prima tornata elettorale utile;

Visto l'art. 55 della legge elettorale 15 marzo 1963, n. 16, come sostituito dall'art. 14 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30, ed integrato dall'art. 18 della legge regionale 3 dicembre 2003, n. 20, nonché dall'art. 13 della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 22;

Visto il D.P. n. 138/Serv. 4/S.G. dell'8 maggio 2009 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 23 del 22 maggio 2009, con il quale vengono fissate le nuove indennità di funzione mensile spettanti ai commissari straordinari e regionali degli enti locali, in rapporto alla popolazione rilevata nell'ultimo censimento 2001 (D.P.C.M. 2 aprile 2003 in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - supplemento ordinario - n. 81 del 7 aprile 2003);

Su proposta dell'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica;

Decreta:

Art. 1

Per i motivi in premessa specificati, prendere atto della cessazione dalla carica del presidente e della giunta provinciale di Trapani.

Art. 2

Nominare la dott.ssa Luciana Giammanco, qualifica dirigente generale della Regione siciliana, commissario straordinario per la gestione della predetta provincia regionale, in sostituzione degli organi cessati dalla carica, fino alla prima tornata elettorale utile, da tenersi ai sensi dell'art. 3, comma 2, della legge regionale n. 25/2000, contestualmente alla elezione del consiglio provinciale.

Art. 3

Al commissario straordinario è dovuto il compenso mensile previsto dal D.P. n. 138/Serv. 4/S.G. dell'8 maggio 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 23 del 22 maggio 2009, oltre il trattamento di missione, a decorrere dalla data di insediamento nella carica.

Palermo, 31 agosto 2012.

LOMBARDO
VERNUCCIO

(2012.36.2562)072

DECRETO PRESIDENZIALE 5 settembre 2012.

Ripartizione delle disponibilità del Fondo unico a gestione separata presso IRFIS-FinSicilia S.p.A., in attuazione dell'art. 11, comma 56, della legge regionale 9 maggio 2012, n. 26, ed istituzione del comitato tecnico consultivo.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;

Visto il D.Lgs. P. Reg. del 28 febbraio 1979, n. 70 e successive modifiche ed integrazioni, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del governo e dell'amministrazione regionale;

Vista la legge regionale 5 agosto 1957, n. 51 e ss.mm.ii. ed, in particolare, gli artt. 5 e 11;

Vista la legge regionale 21 dicembre 1973, n. 50 e ss.mm.ii. ed, in particolare, l'art. 43;

Vista la legge regionale 1 settembre 1993, n. 25 e ss.mm.ii. ed, in particolare, l'art. 26;

Visto l'articolo 61 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17 e ss.mm.ii.;

Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 23 ed in particolare l'art. 8;

Vista la legge regionale 9 maggio 2012, n. 27 che approva il bilancio della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 2012;

Vista la legge regionale 9 maggio 2012, n. 26 contenente "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2012";

Visto in particolare l'art. 11, comma 56, della suddetta legge regionale 9 maggio 2012, n. 26, inerente Fondo unico a gestione separata presso Irfis-FinSicilia S.p.A. che sostituisce l'articolo 61 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17 e ss.mm.ii.;

Considerato che la superiore norma non ha apportato alcuna modifica ai criteri operativi delle succitate norme agevolative, mantenendo immutati i soggetti beneficiari, gli investimenti agevolabili, le percentuali di intervento ed i criteri applicativi del tasso agevolato;

Considerato che in relazione al succitato art. 11 della legge regionale 9 maggio 2012, n. 26 il regime dei compensi a favore del gestore del Fondo unico IRFIS-FinSicilia S.p.A. rimane regolato dalle convenzioni vigenti tra quest'ultimo e la Regione siciliana;

Ritenuto che antecedentemente all'emanazione dei successivi decreti presidenziali annuali per la ripartizione delle disponibilità del Fondo unico, è ravvisata l'opportunità di istituire un Comitato tecnico consultivo per l'emissione di pareri sull'approvazione del rendiconto annuale di gestione e per ogni utile approfondimento e/o proposta di modifica relativa ad aspetti operativi delle norme agevolative prima richiamate nonché per la valutazione degli investimenti di partenariato pubblico-privato, la cui struttura, competenze e durata verranno indicati con successivo decreto presidenziale;

Ritenuto che anche nella gestione del Fondo unico a gestione separata deve garantirsi l'inveramento dei principi delineati dalla giurisprudenza sull'in house providing, che - com'è noto - identifica il fenomeno di "autoproduzione" di beni, servizi o lavori da parte della pubblica amministrazione nella quale l'amministrazione acquisisce un bene o un servizio attingendoli all'interno della propria compagine organizzativa senza ricorrere a soggetti terzi tramite gara e dunque al mercato. È, infatti, necessario che l'organo amministrativo della S.p.A. in house non abbia rilevanti poteri gestionali e che l'ente pubblico partecipante eserciti poteri di ingerenza e di condizionamen-

to superiori a quelli tipici del diritto societario, caratterizzati da un margine di rilevante autonomia della governance rispetto alla partecipazione azionaria (Cons. Stato, sez. VI, sentenza 3 aprile 2007, n. 1514);

Ritenuto altresì opportuno di mantenere, seppur ricondotto nell'ambito di un apporto consultivo, il coinvolgimento delle associazioni di categoria che prima erano rappresentate nei comitati di gestione dei singoli fondi, con la costituzione di un comitato consultivo presieduto dal presidente della società e costituito da rappresentanza del mondo delle imprese e che possa esprimere pareri sull'impiego delle risorse del fondo;

Ritenuto pertanto, ai sensi dell'art. 11, comma 56, della legge regionale 9 maggio 2012, n. 26 di dovere provvedere a ripartire le disponibilità del suddetto Fondo ai regimi di aiuto di cui all'art. 26 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25 e ss.mm.ii., agli artt. 5 e 11 della legge regionale 5 agosto 1957, n. 51 e ss.mm.ii., all'articolo 43 della legge regionale 21 dicembre 1973, n. 50 e ss.mm.ii. e dell'art. 8 della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 23;

Decreta:

Art. 1

In attuazione del comma 56 dell'art. 11 della legge regionale 9 maggio 2012, n. 26, le disponibilità del Fondo ai regimi di aiuto di cui al comma 1 dell'art. 61 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17 "Fondo unico a gestione separata presso IRFIS- FinSicilia S.p.A.", come modificato dallo stesso art. 11, comma 56, della legge regionale n. 26/2012, ammontanti alla data del 31 maggio 2012 ad euro 117,5 milioni al netto delle somme destinate dalla stessa legge regionale n. 26/2012 ad altre finalità, sono ripartite, in sede di prima applicazione con il presente decreto presidenziale, e successivamente annualmente, su proposta del comitato di cui al successivo art. 2 del presente decreto, con decreto presidenziale su proposta dell'Assessore per l'economia, fra le seguenti linee di finanziamento agevolato:

- Finanziamenti a tasso agevolato all'industria ex art. 11 legge regionale n. 51/57 e s.m.i. (max 38%)
- Finanziamenti a tasso agevolato alle commesse ex art. 5 legge regionale n. 51/57 e s.m.i. (max 18%)
- Contributi consolidamento passività bancarie art. 8 legge regionale n. 23/2008 e s.m.i. (max 11%)
- Fondo di garanzia ex art. 8 legge regionale n. 23/2008; (max 12%)
- Fondo di garanzia ex art. 43 legge regionale n. 50/73 e s.m.i.; (max 4%)
- Prestiti partecipativi ex art. 26 legge regionale n. 25/93; (max 4%)
- Agevolazioni agli investimenti di partenariato pubblico-privato; (max 13%).

Art. 2

È istituito un comitato tecnico consultivo costituito da 5 membri di cui faranno parte:

- Il presidente del consiglio di amministrazione dell'IRFIS FinSicilia S.p.A. con funzioni di presidente;
- un componente dell'Assessorato regionale all'economia con funzioni di vicepresidente;
- un componente appartenente alla categoria degli industriali e delle piccole e medie imprese del territorio regionale;

- un componente appartenente alla categoria dei commercianti del territorio regionale;
- un componente appartenente alla categoria degli artigiani del territorio regionale.

Il comitato, per la prima costituzione e per la durata di un biennio è costituito da:

- Il presidente del consiglio di amministrazione dell'IRFIS FinSicilia S.p.A. pro-tempore con funzioni di presidente del comitato;
- Donatella Milazzo, nata a Palermo il 22 giugno 1967, quale componente dell'Assessorato regionale all'economia con funzioni di vicepresidente;
- Aiosa Federico, nato a Palermo il 16 maggio 1966, componente appartenente alla categoria degli industriali e delle piccole e medie imprese del territorio regionale;
- Galimberti Riccardo, nato a Catania il 6 agosto 1958, componente appartenente alla categoria dei commercianti del territorio regionale;
- Barone Antonio, nato a Vizzini (CT) il 27 settembre 1952, componente appartenente alla categoria degli artigiani del territorio regionale.

Entro 8 giorni dalla notifica del presente decreto, il presidente provvede alla prima seduta di insediamento del comitato.

Per il funzionamento del comitato, anche in ordine alla gestione della segreteria del comitato provvede con propri oneri l'IRFIS FinSicilia e la partecipazione allo stesso è a titolo gratuito.

Le convocazioni del comitato sono disposte dal presidente ed inviate almeno 3 giorni prima della seduta, indicante i punti all'ordine del giorno, e la trasmissione della documentazione a supporto.

Al comitato compete il rilascio dei pareri, obbligatori e preventivi, in ordine alle seguenti attività di gestione del fondo unico di cui all'art. 1:

- Programmazione finanziaria ed assegnazione dotazione finanziaria alle singole linee di intervento;
- Criteri e modalità di gestione delle dotazioni finanziarie per linea di intervento;
- Piano dei controlli ex ante ed ex post nelle assegnazioni delle provvidenze finanziarie ai beneficiari finali;
- Regolamenti per la gestione delle dotazioni finanziarie assegnate per linee di intervento.

Il comitato provvede con cadenza semestrale a relazionare alla Giunta regionale, per il tramite della ragioneria generale della Regione, sulla gestione del Fondo unico nel semestre precedente ed eventualmente a proporre modifiche o integrazioni, anche di natura legislativa al fine di una efficace ed efficiente utilizzazione delle risorse assegnate al fondo.

Art. 3

Il presente decreto sarà trasmesso alla ragioneria centrale per il visto di competenza e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

Palermo, 5 settembre 2012.

LOMBARDO

Vistato dalla ragioneria centrale per la Presidenza della Regione in data 18 settembre 2012 al n. 145.

(2012.36.2605)069

DECRETI ASSESSORIALI

ASSESSORATO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 10 luglio 2012.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa Nuova edilizia Leonforte, con sede in Leonforte, e sostituzione del commissario liquidatore.

L'ASSESSORE PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 26 giugno 1950, n. 45;
Vista la legge regionale 10 aprile 1978, n. 2;

Visto il verbale del 13 febbraio 2008 con il quale la Nuova edilizia Leonforte, con sede in Leonforte (EN) si è sciolta anticipatamente nominando liquidatore il sig. Francesco Carrivale;

Vista la nota assessoriale n. 10164 del 27 luglio 2011, rimasta priva di riscontro, con la quale, ai sensi dell'art. 2545 - octiesdecies del codice civile, è stato comunicato al sig. Francesco Carrivale l'avvio del procedimento di sostituzione dall'incarico di liquidatore della cooperativa Nuova edilizia Leonforte, con sede in Leonforte (EN);

Visto il promemoria prot. n. 24600 dell'11 aprile 2012, con il quale l'avv. Claudia Cozzo, con la riserva prevista dall'art. 9 L 400/75, è stato designato quale commissario liquidatore della cooperativa Nuova edilizia Leonforte, con sede in Leonforte (EN);

Vista la documentazione prevista dall'art. 4 del decreto n. 2509 del 24 settembre 2009, pervenuta l'8 giugno 2012;

Ritenuto, pertanto, di dovere procedere alla liquidazione coatta amministrativa ed alla sostituzione del liquidatore ordinario della cooperativa Nuova edilizia Leonforte, con sede in Leonforte (EN), ricorrendone i presupposti;

Decreta:
Art. 1

Per le motivazioni espresse in premessa, la società cooperativa Nuova edilizia Leonforte, con sede in Leonforte (EN), via D'Annunzio n. 4-6, codice fiscale 00367210861, ai sensi dell'art. 2545-terdecies del codice civile, è posta in liquidazione coatta amministrativa.

Art. 2

L'avv. Claudia Cozzo, nata ad Enna il 13 aprile 1976, dalla data di notifica del presente decreto, è nominata commissario liquidatore della cooperativa Nuova edilizia Leonforte, con sede in Leonforte (EN), in sostituzione del sig. Francesco Carrivale, ai sensi dell'art. 2545 - octiesdecies del codice civile, fino alla completa cancellazione della stessa dal registro delle imprese.

Art. 3

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso al T.A.R. entro 60 giorni dalla notifica o ricorso straordinario al Presidente della Regione entro 120 giorni dalla stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato integralmente nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

Palermo, 10 luglio 2012.

VENTURI

(2012.36.2564)041

DECRETO 17 luglio 2012.

Liquidazione coatta amministrativa della cooperativa Baglio dei Mille, con sede in Marsala, e sostituzione del commissario liquidatore.

L'ASSESSORE PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 26 giugno 1950, n. 45;
Vista la legge regionale 10 aprile 1978, n. 2;
Visto il verbale di assemblea straordinaria del 29 giugno 2009, con il quale la cooperativa Baglio dei Mille con sede in Marsala (TP), è stata posta in liquidazione volontaria ed è stato nominato liquidatore il sig. Angelo Pirrotta;

Visto il verbale di revisione effettuato dalla Legacoop, con il quale viene proposta la sostituzione del liquidatore in quanto inadempiente, ai sensi dell'art. 2545-octiesdecies del codice civile;

Vista la nota del 22 novembre 2011 con la quale viene comunicato l'avvio del procedimento di sostituzione del liquidatore;

Visto il parere favorevole reso dalla C.R.C. nella seduta del 26 gennaio 2012;

Vista la nota del 30 aprile 2012 con la quale la Legacoop ha trasmesso una terna di liquidatori ai sensi dell'art. 9 della legge n. 400/75;

Visto il promemoria prot. n. 30726 del 4 maggio 2012 con il quale è stato designato l'avv. Diego Marcello Fecarotti;

Vista la nota del 24 maggio 2012 con la quale l'avv. Fecarotti dichiara di accettare l'incarico;

Decreta:
Art. 1

La cooperativa Baglio dei Mille, con sede in Marsala (TP), in liquidazione volontaria dal 29 giugno 2009, è messa in liquidazione coatta amministrativa.

Art. 2

L'avv. Diego Marcello Fecarotti, nato a Palermo il 22 agosto 1951 ed ivi residente in via della Libertà n. 171, è nominato, dalla data di notifica del presente decreto ed in sostituzione del sig. Angelo Pirrotta, commissario liquidatore della cooperativa indicata in premessa, con il compito di definire tutte le operazioni di liquidazione fino alla definitiva cancellazione della stessa dal registro delle imprese.

Art. 3

Il compenso spettante al commissario liquidatore per l'attività svolta sarà determinato alla fine delle operazioni della procedura di liquidazione. In caso di mancanza di attivo, si procederà alla liquidazione dei compensi minimi spettanti con le disponibilità presenti sul cap. 342519 del bilancio della Regione siciliana.

Art. 4

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni dalla noti-

fica o ricorso straordinario al Presidente della Regione entro 120 giorni dalla stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato integralmente nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

Palermo, 17 luglio 2012.

VENTURI

(2012.36.2608)041

DECRETO 26 luglio 2012.

Liquidazione coatta amministrativa della cooperativa Scia, con sede in Gela, e sostituzione del commissario liquidatore.

L'ASSESSORE
PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge regionale 26 giugno 1950, n. 45;

Vista la legge regionale 10 aprile 1978, n. 2;

Visto il verbale di assemblea straordinaria dei 29 dicembre 2008, con il quale la cooperativa SCIA con sede in Gela (CL), è stata posta in liquidazione volontaria ed è stato nominato nominato liquidatore il sig. Salvatore Zafarana;

Visto il verbale di revisione effettuato dalla Confcooperative, con il quale viene proposta la sostituzione del liquidatore in quanto inadempiente, ai sensi dell'art. 2545-octiesdecies del codice civile;

Vista la nota del 4 novembre 2011, con la quale viene comunicato l'avvio del procedimento di sostituzione del liquidatore;

Vista la nota del 21 maggio 2012, con la quale la C.R.C. ha restituito il fascicolo della suddetta cooperativa in applicazione dell'art. 17 della legge regionale n. 10/90;

Vista la nota del 2 dicembre 2011, con la quale la Confcooperative ha trasmesso una terna di liquidatori ai sensi dell'art. 9 della legge n. 400/75;

Visto il promemoria prot. n. 40727 del 6 giugno 2012 con il quale è stato designato il dott. Giovanni Laisa;

Vista la nota del 25 giugno 2012 con la quale il dott. Laisa dichiara di accettare l'incarico;

Decreta:

Art. 1

La cooperativa Scia con sede in Gela (CL), in liquidazione volontaria dal 29 dicembre 2008, è messa in liquidazione coatta amministrativa.

Art. 2

Il dott. Giovanni Laisa, nato a Palermo il 31 marzo 1967 ed ivi residente in via Francesco Speciale n. 57, è nominato, dalla data di notifica del presente decreto, ed in sostituzione del sig. Salvatore Zafarana, commissario liquidatore della cooperativa indicata in premessa, con il compito di definire tutte le operazioni di liquidazione fino alla definitiva cancellazione della stessa dal registro delle imprese.

Art. 3

Il compenso spettante al commissario liquidatore per l'attività svolta sarà determinato alla fine delle operazioni della procedura di liquidazione. In caso di mancanza di attivo, si procederà alla liquidazione dei compensi minimi spettanti con le disponibilità presenti sul cap. 342519 del bilancio della Regione siciliana.

Art. 4

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni dalla notifica o ricorso straordinario al Presidente della Regione entro 120 giorni dalla stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato integralmente nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

Palermo, 26 luglio 2012.

VENTURI

(2012.36.2584)041

DECRETO 27 agosto 2012.

Liquidazione coatta amministrativa della cooperativa Sicilfrutta, con sede in Canicattì, e sostituzione del commissario liquidatore.

L'ASSESSORE
PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge regionale 26 giugno 1950, n. 45;

Vista la legge regionale 10 aprile 1978, n. 2;

Visto il verbale di assemblea straordinaria del 22 novembre 2001, con il quale la cooperativa Sicilfrutta, con sede in Canicattì (AG), è stata posta in liquidazione volontaria ed è stato nominato liquidatore il sig. Diego Petralito;

Considerato che da una visura camerale si è evinto che l'ultimo bilancio depositato è quello relativo al 2006, il servizio ha proposto la sostituzione del liquidatore in quanto inadempiente, ai sensi dell'art. 2545-octiesdecies del codice civile;

Vista la nota del 30 novembre 2011 con la quale viene comunicato l'avvio del procedimento di sostituzione del liquidatore;

Visto il parere reso dalla C.R.C. in applicazione all'art. 17 della legge regionale n. 10/90;

Visto il promemoria prot. n. 39066 del 4 giugno 2012 con il quale è stato designato l'avv. Alberto Tedesco;

Vista la nota del 25 luglio 2012 con la quale l'avv. Tedesco dichiara di accettare l'incarico;

Decreta:

Art. 1

La cooperativa Sicilfrutta con sede in Canicattì (AG), in liquidazione volontaria dal 22 novembre 2001, è messa in liquidazione coatta amministrativa.

Art. 2

L'avv. Alberto Tedesco nato a Palermo il 22 ottobre 1976 e residente a Canicattì (AG) via Garibaldi n. 156, è nominato dalla data di notifica del presente decreto ed in sostituzione del sig. Diego Petralito, commissario liquidatore della cooperativa indicata in premessa, con il compito di definire tutte le operazioni di liquidazione fino alla definitiva cancellazione della stessa dal registro delle imprese.

Art. 3

Il compenso spettante al commissario liquidatore per l'attività svolta sarà determinato alla fine delle operazioni della procedura di liquidazione. In caso di mancanza di attivo, si procederà alla liquidazione dei compensi minimi spettanti con le disponibilità presenti sul cap. 342519 del bilancio della Regione siciliana.

Art. 4

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni dalla notifica o ricorso straordinario al Presidente della Regione entro 120 giorni dalla stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato integralmente nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

Palermo, 27 agosto 2012.

VENTURI

(2012.36.2583)041

DECRETO 27 agosto 2012.

Liquidazione coatta amministrativa della cooperativa Siciltrasporti Sommatino, con sede in Sommatino, e nomina del commissario liquidatore.

L'ASSESSORE
PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge regionale 26 giugno 1950, n. 45;

Vista la legge regionale 10 aprile 1978, n. 2;

Visti gli atti del fascicolo della cooperativa Siciltrasporti Sommatino, con sede in Sommatino (CL), dai quali è emerso che l'ultimo bilancio presentato è quello del 2007 e l'Unità operativa attività di vigilanza ne ha proposto lo scioglimento ai sensi dell'art. 2545-septiesdecies del codice civile con nomina del liquidatore;

Vista la nota del 23 agosto 2011, con la quale è stata data comunicazione al legale rappresentante dell'avvio della procedura di scioglimento ai sensi dell'art. 2545-septiesdecies del codice civile;

Visto il parere favorevole reso dalla C.R.C. nella seduta 30 maggio 2012;

Visto il promemoria prot. n. 44831 del 18 giugno 2012, con il quale è stato designato il dott. Pietro Ribaudò;

Vista la nota del 24 luglio 2012 con la quale il dott. Ribaudò ha dichiarato di accettare l'incarico;

Decreta:

Art. 1

La cooperativa Siciltrasporti Sommatino, con sede in Sommatino (CL), costituita il 5 dicembre 1990 con atto omologato dal tribunale di Caltanissetta, iscritta al registro delle società, partita I.V.A. 01321820852, è sciolta e messa in liquidazione.

Art. 2

Il dott. Pietro Ribaudò, nato a Caltanissetta il 14 maggio 1961 ed ivi residente in via Filippo Paladini n. 280, è nominato, dalla data di notifica del presente decreto, commissario liquidatore della cooperativa indicata in premessa, con il compito di definire tutte le operazioni di liquidazione fino alla definitiva cancellazione della stessa dal registro delle imprese.

Art. 3

Il compenso spettante al commissario liquidatore per l'attività svolta, sarà determinato alla fine delle operazioni della procedura di liquidazione. In caso di mancanza di attivo, si procederà alla liquidazione dei compensi minimi spettanti con le disponibilità presenti sul cap. 342519 del bilancio della Regione siciliana.

Art. 4

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni dalla notifica o ricorso straordinario al Presidente della Regione entro 120 giorni dalla stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato integralmente nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

Palermo, 27 agosto 2012.

VENTURI

(2012.36.2596)040

ASSESSORATO DELL'ECONOMIA

DECRETO 4 settembre 2012.

Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2012.

IL RAGIONIERE GENERALE DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;

Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70 che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del governo e dell'amministrazione della Regione siciliana;

Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modificazioni ed integrazioni ed in particolare l'art. 8;

Visti l'articolo 55 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, l'articolo 144 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e l'articolo 30 della legge 17 dicembre 2002, n. 289, che dispongono, in attuazione dell'art. 38 dello Statuto della Regione siciliana, la corresponsione a favore della Regione siciliana del contributo di solidarietà nazionale per gli anni 1995-2000 e 2001-2005;

Visto l'articolo 36, comma 1, lettera a) della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8 che autorizza il ragioniere generale della Regione ad effettuare le variazioni di bilancio per l'attuazione di leggi della Regione nonché di leggi ed altri provvedimenti dello Stato, dell'Unione europea e di altri organismi che dispongono interventi in favore della Regione;

Visto l'articolo 4 della legge regionale 3 dicembre 2003, n. 20 concernente la destinazione delle risorse di cui all'articolo 55 della legge n. 488/1999, all'articolo 144 della legge n. 388/2000 ed all'articolo 30 della legge n. 289/2002, nonché per le ulteriori somme assegnate dallo Stato in attuazione dell'art. 38 dello Statuto della Regione siciliana;

Vista la legge regionale 9 maggio 2012, n. 27, che approva il bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 2012;

Visto il decreto dell'Assessore regionale per l'economia n. 856 dell'11 maggio 2012 con cui, ai fini della gestione e rendicontazione, le unità previsionali di base sono ripartite in capitoli;

Vista la deliberazione n. 116 del 24 aprile 2012, con cui la giunta regionale, fra l'altro, delibera di revocare la rimanente parte del contributo al comune di Belmonte Mezzagno di cui alla precedente deliberazione di Giunta regionale n. 22 del 30 settembre 2008, pari ad euro 4.991.000,00 destinato al finanziamento della strada di collegamento fra la SP 38 per Palermo e la SP per Santa Cristina Gela;

Visto il decreto n. 280 del 20 giugno 2012 con cui il dirigente del servizio 5 della segreteria generale della Presidenza della Regione revoca la rimanente parte del contributo al comune di Belmonte Mezzagno di cui alla deliberazione di Giunta regionale n. 224 del 30 settembre 2008, pari ad euro 4.991.000,00 destinato al finanziamento della strada di collegamento fra la SP 38 per Palermo e la SP per Santa Cristina Gela;

Vista la deliberazione n. 249 del 13 luglio 2012, con cui la Giunta regionale delibera di autorizzare, ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 3 dicembre 2003, n. 20, il finanziamento degli interventi con le ulteriori economie di somme ex art. 38 dello Statuto della Regione siciliana di cui al prospetto riepilogativo, allegato sotto la lettera "A" della medesima deliberazione per l'importo complessivo di euro 969.192,24;

Ravvisata la necessità, in ordine a quanto adottato con la succitata delibera, di procedere all'iscrizione delle somme nei pertinenti capitoli correlati agli interventi previsti dalla predetta deliberazione n. 249/2012 per l'importo complessivo di euro 969.192,24 mediante utilizzo delle economie ex art. 38 dello Statuto della Regione siciliana;

Ritenuto di apportare al bilancio della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 2012 ed alla relativa ripartizione in capitoli, di cui al decreto dell'Assessore regionale per l'economia n. 856 dell'11 maggio 2012 e successive modifiche ed integrazioni, le necessarie variazioni per quanto in premessa specificato;

Decreta:

Art. 1

Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 2012 e nella relativa ripartizione in capitoli, di cui al citato decreto dell'Assessore per l'economia n. 856 dell'11 maggio 2012 e successive modifiche ed integrazioni, sono introdotte le seguenti variazioni in termini di competenza:

DENOMINAZIONE		Variazioni (euro)
ASSESSORATO REGIONALE ECONOMIA		
RUBRICA	2 - Dipartimento regionale bilancio e tesoro	
TITOLO	2 - Spese in conto capitale	
AGGREGATO ECONOMICO	8 - Oneri comuni relativi a spese in conto capitale	
U.P.B. 4.2.2.8.1 - Fondi di riserva		- 969.192,24
di cui al capitolo		
613905 Fondo per la riassegnazione dei residui passivi delle spese in conto capitale, ecc.		- 969.192,24
PRESIDENZA DELLA REGIONE		
RUBRICA	2 - Segreteria generale	
TITOLO	2 - Spese in conto capitale	
AGGREGATO ECONOMICO	6 - Spese per investimenti	
U.P.B. 1.2.2.6.99 - Altri investimenti		+ 969.192,24
di cui al capitolo		
(Nuova istituzione)		
504448 Interventi autorizzati dalla Giunta regionale con deliberazione n. 249 del 13 luglio 2012 per: lavori nella chiesa rurale Santa Maria dei Tremonti nel comune di Trecastagni (CT); lavori di adeguamento alle norme di sicurezza del distaccamento VV.F. di Santa Margherita di Belice (AG); restauro conservativo e messa in sicurezza della Parrocchia S. Cataldo in Enna; lavori di manutenzione straordinaria dell'Istituto Sacro Cuore delle Fanciulle di Comiso (RG); progetto di manutenzione straordinaria del collegio Immacolata del comune di Trecastagni (CT); Interventi per la ristrutturazione e sistemazione esterna del palazzetto dello sport nel comune di S. Agata di Militello (ME); acquisto banchi per funzioni liturgiche parrocchia Spirito Santo di Grammichele (CT); realizzazione museo del cinema nella città di Noto (SR); lavori di ristrutturazione immobile Istituto "Maria Mazzarella" di via Caronda in Catania		+ 969.192,24
CODICI: 220202 04.09.00 V Fondi 4		
L.R. n. 20/2003, art. 4		

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

Palermo, 4 settembre 2012.

Per il ragioniere generale: Giglio

DECRETO 4 settembre 2012.

Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2012.

IL RAGIONIERE GENERALE
DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;

Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del governo e dell'amministrazione della Regione siciliana;

Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 in particolare l'art. 8 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge regionale 17 marzo 2000, n. 8 e successive modifiche ed integrazioni ed, in particolare, il comma 1, lett. a) dell'articolo 36, che autorizza il ragioniere generale della Regione ad effettuare variazioni di bilancio per l'attuazione di leggi della Regione nonché di leggi ed altri provvedimenti dello Stato, dell'Unione europea e di altri organismi che dispongono interventi in favore della Regione;

Vista la legge regionale 9 maggio 2012, n. 27 che approva il bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 2012 e per il triennio 2012-2014";

Visto il decreto dell'Assessore regionale per l'economia n. 856 dell'11 maggio 2012 e successive modificazioni ed integrazioni con cui, ai fini della gestione e rendicontazione, le unità previsionali di base sono ripartite in capitoli e, ove necessario, in articoli;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 febbraio 2011 e del 7 aprile 2011, concernenti la dichiarazione dello stato di emergenza umanitaria, rispettivamente nel territorio nazionale e nei territori del nord Africa, in relazione all'eccezionale afflusso nel territorio nazionale di cittadini extracomunitari appartenenti ai paesi del nord Africa;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3933 del 13 aprile 2011 concernente "Ulteriori disposizioni urgenti dirette a fronteggiare lo stato di emergenza umanitaria nel territorio nazionale in relazione all'eccezionale afflusso di cittadini appartenenti ai paesi del nord Africa";

Vista la convenzione stipulata in data 26 settembre 2011 tra il soggetto attuatore della Regione Sicilia per gli interventi inerenti l'emergenza umanitaria nel territorio del nord Africa e il soggetto gestore (legale rappresentante pro-tempore dell'Istituto Casa di Riposo Santa Maria di Gesù) per disciplinare e regolare i rapporti discendenti dall'accoglienza e l'assistenza prestata ai profughi dell'emergenza umanitaria nord Africa richiedenti asili politici;

Vista la nota del capo del dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 7093 del 20 dicembre 2011 con cui si concede il nulla osta alla cessione del credito che gli I.P.A.B. vantano nei confronti della gestione emergenziale in favore dell'Assessorato per la famiglia della Regione siciliana a seguito di correlata richiesta da parte del soggetto attuatore ex O.P.C.M. n. 3933/2011 prot. n. 2721 del 13 dicembre 2011 con la quale si rappresenta tra l'altro la particolare criticità economica in cui versano alcune strutture I.P.A.B. della Regione siciliana coinvolte nell'assistenza ai migranti provenienti dai paesi del nord Africa;

Visto l'atto di cessione di crediti, stipulato in data 20 marzo 2012, tra il cedente - I.P.A.B. - O.P. Casa di riposo Santa Maria di Gesù - il cessionario - Assessorato regionale famiglia, politiche sociali e lavoro - e il debitore ceduto - soggetto attuatore ex O.P.C.M. n. 3933/2011 dipartimento regionale della protezione civile con cui, il cedente cede pro solvendo al cessionario i crediti vantati verso l'ufficio soggetto attuatore O.P.C.M. n. 3933/2011 presso il dipartimento regionale della protezione civile, derivanti dalla convenzione n. 48 del 26 settembre 2011 e successiva proroga;

Vista la nota prot. n. 25619 del 31 maggio 2012 del dipartimento regionale famiglia e politiche sociali - servizio V U.O. 1 - con cui nel rappresentare, in relazione al suddetto atto di cessione di crediti del 20 marzo 2012, che sono state utilizzate parte delle risorse provenienti dal capitolo di spesa del bilancio della Regione 183788 "Spese per interventi di accoglienza diurna e residenziale in grado di soddisfare i bisogni primari degli immigrati", si chiede l'istituzione nel bilancio della Regione, per l'esercizio finanziario corrente, di un apposito capitolo di entrata dove fare confluire le somme relative ai crediti vantati dalle I.P.A.B. e ceduti da parte dell'ufficio soggetto attuatore ex O.P.C.M. n. 3933/2011 di cui al citato atto di cessione di crediti;

Vista la nota n. 36342 del 13 giugno 2012 della ragioneria centrale competente con cui si trasmette la succitata nota dipartimentale n. 25619/2012;

Ravvisata, pertanto, la necessità di apportare al bilancio della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 2012 e alla relativa ripartizione in capitoli, di cui al decreto dell'Assessore regionale per l'economia n. 856 dell'11 maggio 2012 e successive modifiche ed integrazioni, le necessarie variazioni per quanto in premessa specificato;

Decreta:

Art. 1

Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 2012 e alla relativa ripartizione in capitoli, di cui al citato decreto dell'Assessore regionale per l'economia n. 856 dell'11 maggio 2012 e successive modifiche ed integrazioni, sono introdotte le seguenti variazioni:

DENOMINAZIONE		Variazioni (euro)
ASSESSORATO REGIONALE DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO		
RUBRICA	2 - Dipartimento regionale famiglia e politiche sociali per i servizi e le attività formative	
TITOLO	1 - Entrate correnti	
AGGREGATO ECONOMICO	4 - Entrate proprie extratributarie	
U.P.B. 6.2.1.4.2 - Restituzioni, recuperi, rimborsi e partite che si compensano nella spesa		—
di cui al capitolo		
3828 Entrate derivanti dalla cessione di crediti che gli Istituti pubblici di assistenza e beneficenza II.P.A.B. vantano nei confronti della gestione emergenziale ex ordinanza del presidente del Consiglio dei Ministri n. 3933/2012, ceduti al dipartimento regionale famiglia e politiche sociali		—
Codici: 011202 - 15 - V		
D.P.C.M. 12 febbraio 2011;		
D.P.C.M. 7 aprile 2011.		

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

Palermo, 4 settembre 2012.

Per il ragioniere generale: Giglio

(2012.36.2599)017

DECRETO 4 settembre 2012.

Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2012.

IL RAGIONIERE GENERALE DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70 che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del governo e dell'amministrazione della Regione siciliana;

Visto l'art. 55 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 9 maggio 2012, n. 27 recante "Bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 2012 e bilancio pluriennale per il triennio 2012/2014";

Visto il decreto dell'Assessore regionale per l'economia n. 856 dell'11 maggio 2012 con cui, ai fini della gestione e rendicontazione, le unità previsionali di base sono ripartite in capitoli;

Vista la circolare n. 4 del 13 febbraio 2012 del dipartimento bilancio e tesoro - ragioneria generale della Regione con la quale vengono assegnati provvisoriamente i tetti di spesa autorizzati, sia in termini di competenza che in termini di cassa, per ciascun centro di responsabilità, nelle more che venga raggiunta l'intesa tra la Regione ed il Ministero dell'economia e delle finanze sugli obiettivi ed i vincoli del contenimento della dinamica della spesa regionale per l'anno 2012 prevista dall'art. 32 della legge 12 novembre 2011, n. 183;

Visto il comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 6 febbraio 2008, n. 2 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 ed, in particolare, l'articolo 2, comma 5;

Visto il contratto regionale di lavoro del personale con qualifica dirigenziale della Regione siciliana e degli enti di cui all'articolo 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 per il quadriennio giuridico 2002-2005 e per i bienni economici 2002-2003 e 2004-2005, sottoscritto il 5 luglio 2007 e pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 alla *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 31 del 13 luglio 2007;

Visto l'articolo 60 del contratto collettivo nazionale di lavoro - area VIII dirigenza della Presidenza del Consiglio dei Ministri - quadriennio normativo 2002/2005 e biennio economico 2002/2003, nonchè il contratto collettivo nazionale integrativo relativo al personale dirigente della stessa area per il medesimo periodo, il cui articolo 13 dispone che, allo scopo di remunerare i maggiori oneri e responsabilità dei dirigenti che svolgono incarichi aggiuntivi conferiti in ragione del loro ufficio, o comunque attribuiti dall'Amministrazione o su designazione della stessa, viene loro corrisposta ai fini del trattamento accessorio, in aggiunta alla retribuzione di posizione e di risultato, una quota pari al 50% dell'importo corrisposto da terzi per l'incarico, detratti gli oneri a carico dell'Amministrazione;

Vista la circolare n. 9 del 3 giugno 2009 e la successiva n. 20 del 14 dicembre 2009, con le quali il dirigente generale del dipartimento regionale del personale e dei servizi generali di quiescenza, previdenza ed assistenza del personale ed il ragioniere generale del dipartimento regionale bilancio e tesoro - ragioneria generale della Regione forniscono le opportune direttive volte alla concreta attuazione della norma sopra citata;

Acquisita dall'Ente Parco Fluviale dell'Etna la nota n. 3179 del 18 luglio 2012 con la quale lo stesso ha provveduto a comunicare l'avvenuto versamento delle somme relative all'incarico di commissario straordinario per i mesi di aprile e maggio espletato dal dirigente della Regione dr. Ettore Foti, in servizio presso il dipartimento azienda foreste demaniali;

Verificato che sul capitolo di entrata 4264 del bilancio della Regione siciliana nell'esercizio finanziario 2012, in relazione al predetto versamento, dal tesoriere regionale – provincia di Ragusa – sono state imputate le quietanze n. 14334 del 25 giugno 2012 per € 1.666,67 e n. 15175 del 25 giugno 2012 per € 1.666,67;

Acquista dalla INFO/RAC MAP S.p.A. la nota s.n. dell'1 agosto 2012 con la quale la stessa provvede a comunicare i versamenti effettuati in relazione al compenso spettante al dr. Maurizio Varia, in servizio presso l'Assessorato regionale dell'economia, per le funzioni di revisore contabile espletate negli anni 2009 e 2010, allegando copia dei propri mandati di pagamento;

Verificato che sul capitolo di entrata 4264 del bilancio della Regione siciliana nell'esercizio finanziario 2012, in relazione al predetto versamento, dal Tesoriere regionale – provincia di Palermo – sono state imputate le quietanze n. 52062 del 27 luglio 2012 per € 1.704,40 e n. 52063 del 27 luglio 2012 per € 722,99;

Ritenuto, al fine di consentire la corresponsione della quota di compenso spettante ai dirigenti d.ri Ettore Foti e Maurizio Varia per gli incarichi sopra richiamati, di procedere all'iscrizione in bilancio sul capitolo 108163, opportunamente articolato per amministrazione di competenza, della somma di euro 1.213,70 e sul capitolo 150022 della somma di euro 1.666,67, provvedendo, altresì, ad incrementare il capitolo relativo al trattamento accessorio della dirigenza della somma di euro 2.880,36 pari al 50% delle somme introitate ed oggetto del presente decreto, con la contemporanea iscrizione al capitolo 4264, per l'importo complessivo di € 5.760,73;

Ritenuto di apportare al bilancio della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 2012 e alla relativa ripartizione in capitoli, di cui al decreto dell'Assessore regionale per l'economia n. 856 dell'11 maggio 2012 e successive modifiche ed integrazioni, le necessarie variazioni per quanto in premessa specificato;

Decreta:

Art. 1

Nello stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 2012 e nella relativa ripartizione in capitoli, di cui al citato decreto dell'Assessore regionale per l'economia n. 856 dell'11 maggio 2012 e successive modifiche ed integrazioni, sono introdotte le seguenti variazioni, il cui utilizzo sia in termini di impegni che di pagamenti dovrà tenere conto delle disposizioni, in materia di patto di stabilità, contenute nella circolare n. 4 del 13 febbraio 2012 citata in premessa:

DENOMINAZIONE	Variazioni (euro)
ENTRATA	
ASSESSORATO REGIONALE DELLE AUTONOMIE LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA	
RUBRICA 2 - Dipartimento regionale della funzione pubblica e del personale	
TITOLO 1 - Entrate correnti	
AGGREGATO ECONOMICO 4 - Entrate proprie extratributarie	
U.P.B. 7.2.1.4.2 - Restituzioni, recuperi, rimborsi e partite che si compensano nella spesa	+ 5.760,73
di cui al capitolo	
4264 Somme corrisposte da terzi per compensi dovuti ai dirigenti dell'Amministrazione regionale per qualsiasi incarico conferito agli stessi dalla Regione o su designazione della medesima da destinare al trattamento economico accessorio della dirigenza	+ 5.760,73
SPESA	
ASSESSORATO REGIONALE DELLE AUTONOMIE LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA	
RUBRICA 2 - Dipartimento regionale della funzione pubblica e del personale	
TITOLO 1 - Spese correnti	
AGGREGATO ECONOMICO 1 - Spese di funzionamento	
U.P.B. 7.2.1.1.1 - Personale	+ 4.094,06
di cui ai capitoli	
108163 Compensi da corrispondere al personale con qualifica dirigenziale in servizio presso gli uffici dell'Amministrazione regionale in relazione all'espletamento di incarichi aggiuntivi conferiti	+ 1.213,70
Articolo:	
4. Assessorato regionale dell'economia	+ 1.213,70
212019 Fondo per il trattamento di posizione e di risultato del personale con qualifica dirigenziale	+ 2.880,36
Articolo:	
104. Somme derivanti dal versamento dei compensi aggiuntivi	+ 2.880,36

DENOMINAZIONE		Variazioni (euro)
ASSESSORATO REGIONALE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE		
RUBRICA	4 - Comando del Corpo forestale della Regione siciliana	
TITOLO	1 - Spese correnti	
AGGREGATO ECONOMICO	1 - Spese di funzionamento	
U.P.B. 12.4.1.1.1 - <i>Personale</i>		+ 1.666,67
di cui al capitolo		
150022	Compensi da corrispondere al personale con qualifica dirigenziale in servizio presso gli uffici dell'Amministrazione regionale in relazione all'espletamento di incarichi aggiuntivi conferiti	+ 1.666,67
<i>Articolo:</i>		
2.	Personale in servizio presso il dipartimento regionale Azienda foreste demaniali	+ 1.666,67

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

Palermo, 4 settembre 2012.

Per il ragioniere generale: Giglio

(2012.36.2601)017

ASSESSORATO DELL'ECONOMIA ASSESSORATO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ

DECRETO 3 agosto 2012.

Approvazione del criterio dei costi giornalieri standard, per la determinazione dei corrispettivi da applicare ai contratti da stipulare tra le società *in house* e i vari rami dell'Amministrazione regionale.

I DIRIGENTI GENERALI
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE
DEL BILANCIO E DEL TESORO -
RAGIONERIA GENERALE DELLA REGIONE SICILIANA
E DEL DIPARTIMENTO REGIONALE
DELLE INFRASTRUTTURE, DELLA MOBILITÀ
E DEI TRASPORTI

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge ed il regolamento sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento del governo e dell'amministrazione della Regione siciliana, approvato con D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70;

Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, ed in particolare gli articoli 7 e 8;

Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19;

Visto il decreto presidenziale 5 dicembre 2009, n. 12;

Vista la legge regionale 12 maggio 2010, n. 11, ed, in particolare, l'art. 20;

Visto il decreto dell'Assessore regionale per l'economia del 28 settembre 2011, n. 1720 e successive modifiche ed integrazioni, per l'attuazione del Piano di riordino delle società partecipate dalla Regione siciliana;

Vista la legge regionale 5 aprile 2011, n. 5, recante "Disposizioni per la trasparenza, la semplificazione, l'efficienza, l'informatizzazione della pubblica amministrazione e l'agevolazione delle iniziative economiche. Disposizioni per il contrasto alla corruzione ed alla criminalità

organizzata di stampo mafioso. Disposizioni per il riordino e la semplificazione della legislazione regionale";

Vista la direttiva prot. n. 37678 del 15 giugno 2011 del dipartimento regionale del bilancio e del tesoro - Ragioneria generale della Regione sull'applicazione della legge regionale 5 aprile 2011, n. 5 alle società partecipate dalla Regione siciliana;

Visto il parere di congruità, prot. n. 106 dell'11 novembre 2009, emesso dall'ex Ispettorato regionale tecnico LL.PP, richiesto dal dipartimento regionale della programmazione sui corrispettivi relativi ad un contratto con Sviluppo Italia Sicilia S.p.A. per l'espletamento delle attività concernenti l'erogazione dei regimi di aiuto (linee di intervento del P.O. FESR 2007/2013) successivamente ritenuto criterio di valutazione e parametro di congruità per la remunerazione anche di altre attività prestate dalla società e quindi per prestazioni del tutto diverse da quelle per le quali l'ex IRT lo aveva reso;

Vista la circolare dell'Assessore regionale per l'economia del 6 maggio 2011, n. 5, ed, in particolare, il punto 6 contenente "Direttive per le società cosiddette *'in house'*";

Vista la nota prot. n. 2012PA00437NP/dd del 24 febbraio 2012, con la quale la società Sviluppo Italia Sicilia S.p.A., nell'informare sulle criticità ad essa derivanti da una scarsa remunerazione delle attività prestate in favore dell'unico committente, ha chiesto all'Assessorato regionale dell'economia di procedere ad una revisione delle tariffe giornaliera/uomo da applicare ai contratti stipulati e/o da stipulare tra la medesima Società ed diversi rami dell'Amministrazione regionale, allegando un'ipotesi di calcolo dei costi standard elaborata mutuando - seppur con qualche adattamento - il criterio utilizzato dal Ministero dello sviluppo economico per prestazioni analoghe rese da Invitalia S.p.A. - Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa;

Considerato che, dalla documentazione pervenuta via mail dal Ministero dello sviluppo economico e dai colloqui intercorsi con lo stesso Ministero, la ragioneria generale della Regione siciliana ha ricevuto la conferma in ordine

alla validità del criterio applicato a Invitalia S.p.A., basato sui costi giornalieri standard, che risultano essere più elevati rispetto a quelli attualmente applicati alle società in house della Regione siciliana;

Vista la nota prot. n. 20359 del 29 marzo 2012, con la quale è stato trasmesso al Presidente della Regione siciliana, per le competenti determinazioni, l'esito dell'analisi svolta dalla ragioneria generale nonché le valutazioni riguardanti la tematica delle tariffe applicate sui servizi di assistenza tecnica, come definiti dai regolamenti comunitari, a valere sui fondi nazionali e comunitari resi all'Amministrazione regionale dalle società *in house*;

Ritenuta corretta l'ipotesi di mutuare a livello regionale il criterio dei costi standard giornalieri applicato dal Ministero dello sviluppo economico;

Vista la nota presidenziale prot. n. 6019 del 19 aprile 2012, con la quale il Presidente della Regione siciliana ha condiviso la soluzione prospettata di un provvedimento interdipartimentale tra la ragioneria generale ed il dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti, invitando a darne successiva comunicazione a tutti i dipartimenti regionali interessati per l'applicazione uniforme nei contratti con le società regionali in regime di *in house*;

Vista la comunicazione prot. n. 37649 del 19 giugno 2012 della ragioneria generale della Regione siciliana, inoltrata, per l'avvio dell'iter congiunto, al dirigente generale del dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti;

Considerato l'esito della riunione tenutasi presso la sede della ragioneria generale della Regione siciliana il 26 giugno 2012 tra i dirigenti generali dei dipartimenti regionali del bilancio e del tesoro e delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti, nel corso della quale è stato condiviso il criterio dei costi standard, basato sui valori scaturiti dall'ultimo bilancio approvato, quale parametro di calcolo oggettivo che consentirà di determinare un corrispettivo composto dal costo del personale diretto giornaliero + il costo del personale di struttura (in quota parte) impegnato per attività Business Unit giornaliero + il costo spese generali giornaliero (in quota parte), tutti elementi che garantiranno al soggetto *in house*, commissionario, l'adeguata remunerazione per le attività svolte;

Considerato che le voci di costo "in quota parte" sono determinate in misura proporzionale in relazione al peso percentuale delle risorse umane impegnate direttamente nella B.U. Assistenza tecnica rispetto al totale delle risorse umane di linee presenti in azienda;

Ritenuto necessario definire il costo standard delle risorse umane coinvolte nell'erogazione diretta dei servizi di assistenza tecnica, come definiti dai regolamenti comunitari, a valere sui fondi nazionali e comunitari resi servizi da parte delle società *in house* a favore dei dipartimenti regionali interessati;

Decretano:

Art. 1

Per le motivazioni e per le finalità esposte in premessa, è approvato, secondo le modalità contenute nello schema allegato al presente decreto, che ne costituisce parte integrante, il criterio dei "Costi giornalieri standard" sulla base del quale verranno determinati i corrispettivi da applicare ai contratti da stipulare tra le società *in house* ed i vari rami dell'Amministrazione regionale.

Art. 2

Il presente decreto verrà trasmesso per il visto di competenza alla ragioneria centrale economia e verrà pubbli-

cato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana, nonché nel sito internet sia dell'Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità che dell'Assessorato regionale dell'economia.

Palermo, 3 agosto 2012.

BOSSONE
FALGARES

Vistato dalla ragioneria centrale per l'Assessorato dell'economia in data 9 agosto 2012 al n. 438.

Allegato

MODALITÀ DI CALCOLO DEI COSTI GIORNALIERI STANDARD (sui valori dell'ultimo bilancio approvato)

Ai fini della determinazione del costo standard del personale si procede ad una riclassificazione del personale dipendente attraverso una suddivisione tra personale operativo, impegnato direttamente nell'erogazione dei servizi, e personale di struttura, le cui attività sono trasversali rispetto alle erogazioni dei servizi, ma funzionali alla gestione aziendale.

Per l'elaborazione del costo standard occorre aggiungere i costi del personale di struttura ed i costi della struttura al costo del personale operativo.

Il personale di struttura svolge attività trasversali rispetto alle erogazioni dei servizi, ma funzionali alla gestione aziendale. Il relativo costo è ottenuto calcolando il costo complessivo delle risorse impegnate nelle aree di staff dell'azienda secondo l'organigramma aziendale.

Il personale operativo è quello impegnato direttamente nell'erogazione dei servizi di assistenza tecnica.

Dalla ripartizione devono essere esclusi tutti i lavoratori che non rappresentano, anche temporaneamente, un costo per l'azienda (aspettativa, malattia, maternità, etc.).

Ai fini del calcolo del costo complessivo del personale concorrono tutte le voci di spesa relative dei dipendenti che a titolo riassuntivo sono:

- retribuzione lorda;
- retribuzione variabile;
- festività retribuite;
- straordinari;
- indennità di trasferta;
- mancate prestazioni lavorative a carico dell'azienda;
- buoni pasto;
- polizze assicurative;
- contributi previdenziali;
- contributi fondi pensione;
- accantonamento TFR;
- rivalutazione TFR.

I costi di struttura della società sono costituiti da tutte le spese della gestione caratteristica, non direttamente imputabili alle attività operative e per questo non ribaltati sui contratti in essere, secondo il piano dei conti dell'azienda quali:

- materie prime, sussidiarie, di consumo e merci;
- utenze;
- manutenzioni;
- compensi a terzi;
- compensi e rimborsi amministratori e sindaci;
- spese generali;
- spese promozionali;
- spese per servizi vari;
- assicurazioni;
- spese amministrative;
- locazioni e noleggi;
- ammortamenti e svalutazioni;
- costi amministrativi;
- imposte indirette e tasse;
- oneri diversi di natura non finanziaria.

Il personale operativo deve essere suddiviso in base a profili professionali individuati negli schemi di rendicontazione dei fondi comunitari, degli inquadramenti contrattuali e delle suddivisioni previste nell'organigramma delle aziende. A titolo esemplificativo:

1) project manager con almeno 10 anni di esperienza specifica all'interno della società, di cui almeno 5 anni nell'inquadramento contrattuale dirigente/quadro;

2) senior professional con almeno 5 anni di esperienza specifica all'interno della società, di cui almeno 3 anni nell'inquadramento contrattuale di funzionario;

3) junior professional con almeno 3 anni di esperienza specifica all'interno della società, oltre il possesso dell'inquadramento contrattuale di operatore e/o collaboratore di progetto.

Il costo standard distinto per profili professionali è determinato ribaltando il totale dei costi indiretti (risorse di staff + costi di struttura) sul personale operativo.

Il costo complessivo così determinato, distinto per profili professionali, ripartito per il numero di risorse appartenenti ai singoli profili e le 220 giornate lavorative annue, rappresenta il costo standard per giornata/uomo.

(2012.35.2542)123

ASSESSORATO DELLE RISORSE AGRICOLE E ALIMENTARI

DECRETO 6 settembre 2012.

Regolamentazione della stagione venatoria 2012-2013.

L'ASSESSORE PER LE RISORSE AGRICOLE
E ALIMENTARI

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;

Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 1 settembre 1997, n. 33, recante "Norme per la protezione, la tutela e l'incremento della fauna selvatica e per la regolamentazione del prelievo venatorio. Disposizioni per il settore agricolo e forestale" e successive modifiche ed integrazioni;

Visti i propri decreti n. 2693/2012 e n. 2721/2012 che regolamentano la stagione venatoria 2012/13;

Visto il decreto n. 510/2012 emesso in data 3 settembre 2012 dalla prima sezione del Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia ai sensi dell'art. 56, co. 2, c.p.a.;

Ritenuto di dovere dare esecuzione a detto provvedimento giurisdizionale;

Decreta:

Articolo unico

1. I decreti n. 2693/2012 e n. 2721/2012 che regolamentano la stagione venatoria 2012/13 sono sospesi.

2. Sino alla definizione del giudizio cautelare in corso presso il Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, la stagione venatoria 2012/13 è regolamentata dal Calendario venatorio 2011/12 al quale si rinvia.

3. Il presente decreto sarà pubblicato nel sito web dell'Assessorato regionale delle risorse agricole e alimentari e nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

Palermo, 6 settembre 2012.

AIELLO

(2012.36.2607)020

ASSESSORATO DELLA SALUTE

DECRETO 29 agosto 2012.

Individuazione dei laboratori di riferimento regionale per la sorveglianza ambientale, clinica e controllo della legionellosi.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO
REGIONALE PER LE ATTIVITÀ SANITARIE E
OSSERVATORIO EPIDEMIOLOGICO

Visto lo Statuto della Regione

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833 istitutiva del SSN;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni sul riordino della disciplina sanitaria;

Vista la legge reg. n. 5 del 14 aprile 2009 recante norme per il riordino del S.S.R.;

Visto il D.P.Reg. n. 131 del 29 aprile 2009, relativo alla organizzazione delle strutture intermedie dei dipartimenti dell'Assessorato della salute;

Viste le "Linee guida per la prevenzione e il controllo della legionellosi", *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 103 del 5 maggio 2000;

Viste le "Linee guida recanti indicazioni sulla legionellosi per i gestori di strutture turistico-ricettive e termali", *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 28 del 4 febbraio 2005;

Viste le "Linee guida recanti indicazioni ai laboratori con attività di diagnosi microbiologica e controllo ambientale della legionellosi", *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 29 del 5 febbraio 2005;

Ritenuto così come previsto nelle linee guida, che le AA.SS.PP. attraverso i servizi del dipartimento di prevenzione medico debbano assicurare:

- lo svolgimento di indagini epidemiologiche a fronte di casi singoli o focolai;

- adeguata attività informativa alle strutture sanitarie, socio-sanitarie e ricreative pubbliche e private sulle modalità di prevenzione e controllo delle legionellosi;

- censimento e campagne di monitoraggio degli impianti di distribuzione dell'acqua calda sanitaria e degli impianti di climatizzazione installati nei presidi ospedalieri ed RSA dell'ambito territoriale di competenza;

Vista la nota prot. n. 21733, datata 3 agosto 2010, "Monitoraggio ambientale sulla legionella pneumophila", a firma del dirigente generale DASOE pro-tempore;

Vista la nota gruppo 36° I.R.S. - prot. n. 336/02514 del 10 settembre 2001, mediante la quale l'ispettore generale individuava come laboratori di riferimento regionali per la legionellosi:

- 1) il dipartimento "G.F. Ingrassia" presso la 1^a Cattedra di igiene e settore igiene e sanità pubblica del Policlinico universitario di Catania, diretto dal prof. Giuseppe Giammanco;

- 2) il dipartimento di igiene, medicina preventiva e sanità pubblica del Policlinico universitario di Messina, diretto dal prof. Luigi Squeri;

- 2) il dipartimento di igiene e microbiologia - servizio di analisi microbiologiche del Policlinico universitario di Palermo, diretto dal prof. Alfredo Chiarini;

Visto il D.D.G. n. 859/11 del 18 maggio 2011, di costituzione, presso il DASOE, di una Commissione regionale per la revisione ed attuazione delle linee guida per la sorveglianza ed il controllo della legionellosi;

Visto il D.D.G. n. 494/12 del 15 marzo 2012, di approvazione dell'accordo di collaborazione, per la realizzazione del progetto "Sorveglianza della legionellosi nella Regione Sicilia", con il dipartimento di igiene, medicina preventiva e sanità pubblica "R. De Blasi" del Policlinico universitario di Messina, diretto dal prof. Santi Antonino Delia;

Vista la nota dell'11 giugno 2012, mediante la quale il prof. Giuseppe Giammanco comunica al Ministero della salute che, il laboratorio di riferimento regionale, individuato presso il dipartimento "G.F. Ingrassia" dell'Università di Catania, dalla propria messa in quiescenza è diretto dalla prof.ssa Maria Anna Coniglio;

Vista l'esperienza maturata nel settore delle malattie infettive e segnatamente nella prevenzione, diagnosi e trattamento della legionellosi dei seguenti esperti:

- prof. Santi Antonino Delia, dell'Università di Messina,
- prof.ssa Anna Giammanco, dell'Università di Palermo,
- prof.ssa Maria Anna Coniglio, dell'Università di Catania;

Ritenuto di dovere dare continuità ai laboratori di riferimento regionale per la legionellosi, individuati presso i tre poli universitari di Catania, Messina e Palermo;

Decreta:

Art. 1

Per le finalità di cui in premessa, vengono individuati, nel rispetto degli ambiti territoriali, i seguenti laboratori di riferimento regionale per la sorveglianza ambientale e controllo della legionellosi:

- a Catania, il laboratorio diretto dalla prof.ssa Maria Anna Coniglio, con sede presso il dipartimento di igiene e sanità pubblica "G. F. Ingrassia" dell'A.O.U.P.;
- a Messina, il laboratorio diretto dal prof. Santi Antonino Delia, con sede presso il dipartimento di igiene, medicina preventiva e sanità pubblica "R. De Blasi" dell'Università di Messina;
- a Palermo, il laboratorio diretto dalla prof.ssa Anna Giammanco, con sede presso il dipartimento di diagnostica di laboratorio dell'A.O.U.P.

Art. 2

I laboratori di riferimento regionali, individuati, sono un punto di riferimento per i laboratori di base individuati nei laboratori di sanità pubblica delle nove AA.SS.PP. della Regione siciliana, ed operano in stretta collaborazione con il laboratorio di riferimento nazionale.

Inoltre i laboratori di riferimento regionali devono assolvere alle seguenti funzioni:

1. effettuare indagini ambientali in caso di cluster;
2. intervenire ogniquale volta i laboratori di base non sono in grado di identificare con certezza la contaminazione da legionella o confermare la diagnosi presuntiva da campioni clinici o ambientali;
3. verificare periodicamente le proprie capacità di isolamento, identificazione e quantificazione attraverso un controllo di qualità interno ed un controllo di qualità esterno inviato dal laboratorio di riferimento nazionale;
4. inviare i ceppi di legionella al laboratorio di riferimento nazionale dell'Istituto superiore di sanità (quando richiesto);
5. organizzare formazione per i laboratori di base in collaborazione con il laboratorio di riferimento nazionale;
6. agire anche da laboratorio di base ove necessario od in situazioni di emergenza;
7. trasmettere tempestivamente i risultati delle analisi alla Regione, all'ISS e al Ministero della salute, per consentire gli interventi necessari in merito alla prevenzione della legionellosi;
8. promuovere e coordinare, in sintonia con i dipartimenti di prevenzione, la sorveglianza ambientale di legionella nel comparto sanitario, del turismo e nei centri di aggregazione comunitari (carceri, caserme, scuole, case di riposo per anziani, ecc.);
9. curare la standardizzazione di tutti gli aspetti di laboratorio, per uniformare compiti e modalità esecutive nel territorio regionale;
10. promuovere e coordinare, in sintonia con i dipartimenti di prevenzione, l'applicazione del Risk Analysis, come previsto dal provvedimento 13 gennaio 2005.

11. curare la programmazione e la realizzazione di idonei corsi di formazione e di perfezionamento.

Art. 3

Sulla base del citato accordo di collaborazione tra il DASOE ed il dipartimento di igiene, medicina preventiva e sanità pubblica "R. De Blasi" dell'Università di Messina, per la realizzazione del progetto "Sorveglianza della legionellosi nella Regione Sicilia", viene individuato come "Laboratorio di riferimento regionale per la sorveglianza clinica della legionellosi", il laboratorio con sede presso il dipartimento di igiene, medicina preventiva e sanità pubblica "R. De Blasi" dell'Università di Messina, diretto dal prof. Santi Antonino Delia.

Art. 4

Il laboratorio di riferimento regionale per la sorveglianza clinica della legionellosi avrà cura di:

1. monitorare la frequenza della legionellosi dal punto di vista epidemiologico e clinico;
2. identificare eventuali variazioni nell'andamento della malattia;
3. identificare casi di cluster epidemici dovuti a particolari condizioni ambientali al fine di evidenziare i fattori di rischio ed interrompere la catena di trasmissione;
4. verificare l'efficacia delle misure di prevenzione e controllo adottate;
5. predisporre una scheda di sorveglianza che contenga informazioni relative ad una eventuale esposizione a rischio nelle due settimane precedenti l'insorgenza dei sintomi:
 - professione, contatto con acqua nebulizzata;
 - luogo di soggiorno;
 - bagni termali, piscine, idromassaggi;
 - partecipazione a crociere, fiere, esposizioni;
 - terapia respiratoria, trattamenti odontoiatrici;
 - soggiorni in ambienti climatizzati;
6. costruire una rete di collegamenti per la sensibilizzazione di tutte le strutture a rischio, sotto il coordinamento del DASOE;
7. elaborare dei protocolli di sorveglianza da sottoporre alle AA.SS.PP. della Regione;
8. effettuare analisi culturali sui materiali biologici provenienti da soggetti con sospetta legionellosi (oltre al coordinamento delle ricerche dell'antigene urinario);
9. eseguire antibiogrammi per la valutazione di eventuali farmaco-resistenze;
10. realizzare corsi di formazione.

Art. 5

I direttori dei laboratori di riferimento regionale, individuati per la sorveglianza ambientale e clinica della legionellosi, nella scelta delle strategie e delle modalità operative, dovranno avvalersi del contributo multidisciplinare della "Commissione regionale per la sorveglianza ed attuazione delle linee guida per la sorveglianza e controllo della legionellosi", costituita con D.D.G. n. 859/11 del 18 maggio 2011.

Il presente decreto dirigenziale sarà trasmesso al Ministero della salute, all'Istituto superiore di sanità ed alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, per la pubblicazione.

Palermo, 29 agosto 2012.

BORSELLINO

(2012.36.2574)102

DECRETO 13 settembre 2012.

Modifica alle disposizioni di istituzione del presidio farmaceutico d'emergenza Giampileri Superiore.

**IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE
PER LA PIANIFICAZIONE STRATEGICA**

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge n. 475/68;

Visto il D.P.R. n. 1275/71;

Vista la legge n. 833/78;

Vista la legge n. 362/91;

Vista la legge regionale n. 4/2003;

Vista la legge regionale n. 9 del 31 maggio 2004;

Visto il D.D.G. n. 312 del 21 febbraio 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana, parte prima, n. 10 del 9 marzo 2012, con cui è stata rideterminata la pianta organica delle farmacie del comune di Messina;

Richiamate le disposizioni di cui all'art. 3 del decreto di revisione n. 312/2012, con cui è rimosso il vincolo dell'ubicazione dell'esercizio della farmacia, 1^a sede del comune di Messina, nei limiti del Villaggio Giampileri Superiore e viene condizionata la rimozione del vincolo stesso all'attivazione di un presidio farmaceutico d'emergenza (P.F.E.) nella medesima frazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 33 della legge regionale n. 4/2003 e n. 9/2004;

Ritenuto che occorre garantire senza soluzione di continuità, il servizio essenziale nell'ambito territoriale del Villaggio di Giampileri Superiore, ove, pur trattandosi di zona a forte rischio idrogeologico, va comunque confermata l'esigenza di assicurare il servizio farmaceutico agli attuali residenti;

Considerato che alle riscontrate esigenze pubbliche può sopperirsi, in conformità anche al disposto dell'art. 33 legge n. 9/04, con l'attivazione di un presidio farmaceutico d'emergenza, destinato alla distribuzione dei farmaci di uso comune e di pronto soccorso, aperto e funzionante tutto l'anno;

Ritenuto di dover conseguentemente istituire con il presente provvedimento il P.F.E. in località Giampileri Superiore, e di affidarne la gestione con selezione da avviare fra gli aventi titolo ai sensi dell'art. 33 legge regionale n. 4/03;

Vista la dichiarata disponibilità dei curatori del sig. Marco Colletti, titolare della farmacia Eredi Manglaviti espressa in data 12 marzo 2012, e reiterata in data 16 luglio 2012, all'immediata attivazione del suddetto presidio farmaceutico d'emergenza;

Ritenuto di poter accogliere la superiore richiesta nel prevalente interesse pubblico e nelle more della definizione delle procedure di definitiva assegnazione della gestione, così evitando nei fatti ogni soluzione di continuità nello svolgimento del servizio;

Visti gli atti d'ufficio;

Decreta:

Art. 1

Per le motivazioni espresse in premessa ed a decorrere dalla data in cui, per effetto della chiesta eliminazione del vincolo, l'esercizio farmaceutico Eredi Manglaviti sarà autorizzato dalla competente Azienda sanitaria provinciale di Messina al trasferimento in altri locali all'interno della sede di pertinenza, è istituito il presidio farmaceutico d'emergenza in località di Giampileri Superiore.

Art. 2

Per le motivazioni che precedono e nelle more della definizione delle procedure di cui alla legge regionale n. 4/03, la gestione del suddetto P.F.E. è temporaneamente affidata alla farmacia Eredi Manglaviti, che assicurerà il servizio alla popolazione residente negli orari stabiliti d'intesa con il sindaco di Messina.

Art. 3

L'apertura del P.F.E. è subordinata, oltre che all'eventuale trasferimento dell'attuale esercizio farmaceutico in altro locale all'interno del perimetro della sede di pertinenza, all'esito favorevole dell'eventuale sopralluogo ispettivo che l'A.S.P. di Messina dovrà effettuare qualora i locali utilizzati non siano quelli già autorizzati ed in uso alla farmacia.

Art. 4

Sono conseguentemente ritirate le diverse determinazioni precedenti, ivi compreso il D.D.G. n. 1563 del 2 agosto 2012, eventualmente in contrasto con l'odierno decreto, che dovrà essere regolarizzato in bollo, sarà notificato al titolare della farmacia Eredi Manglaviti, al comune di Messina, all'A.S.P. di Messina, agli ordini provinciali dei farmacisti della Regione siciliana, al Ministero della salute, alla Federazione ordini farmacisti italiani e sarà altresì inviato alla *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana per la pubblicazione per esteso.

La pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana vale come notifica a tutti i titolari di farmacia del comune di Messina.

Palermo, 13 settembre 2012.

SAMMARTANO

(2012.37.2657)102

**ASSESSORATO DELLA SALUTE
ASSESSORATO
DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE**

DECRETO 3 settembre 2012.

Prolungamento della stagione balneare per l'anno 2012.

L'ASSESSORE PER LA SALUTE

E

L'ASSESSORE

PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833 istitutiva del S.S.N.;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni sul riordino della disciplina sanitaria;

Vista la legge regionale n. 5 del 14 aprile 2009 recante norme per il riordino del S.S.R.;

Visto il D.P.Reg. n. 131 del 29 aprile 2009, relativo alla riorganizzazione delle strutture intermedie dei dipartimenti dell'Assessorato della salute;

Visto il D.P.Reg. n. 282/Serv. 4 - S.G. del 18 luglio 2011, di approvazione del "Piano della salute" 2012-2013;

Vista la direttiva C.E.E. n. 76/160 dell'8 dicembre 1975;

Visto l'art. 32 della legge n. 833/78;

Visto il D.P.R. n. 470/82 "Attuazione direttive C.E.E. n. 76/160 relative alla qualità delle acque di balneazione", così modificato dalla legge n. 422 del 29 dicembre 2000, art. 18;

Visto il D.M. sanità del 29 gennaio 1992;

Vista la legge 30 maggio 2003, n.121, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 31 marzo 2003, n. 51;

Visto il decreto legislativo n. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la circolare interassessoriale sanità - territorio ed ambiente n. 1216 del 6 luglio 2007, concernente "Emergenza fioritura algale presso i litorali marino-costieri: linee di indirizzo sanitarie, attivazione del sistema di allerta e programma di monitoraggio ricognitivo-analitico";

Visto il decreto legislativo 11 luglio 2007, n. 94, recante attuazione della direttiva 2006/7/CE, concernente la gestione delle acque di balneazione, nella parte relativa all'ossigeno disciolto;

Visto il decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 116, recante attuazione della direttiva 2006/7/CE relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione e abrogazione della direttiva 76/160/CEE;

Visto il decreto interministeriale 30 marzo 2010 del Ministero della salute e Ministero dell'ambiente e tutela del territorio e del mare, che definisce i criteri per determinare il divieto di balneazione, nonché le modalità e le specifiche tecniche per l'attuazione del decreto legislativo n. 116/08;

Viste le note dello scrivente servizio del 5 ottobre 2011, con le quali è stato richiesto ai direttori dei laboratori di sanità pubblica delle AA.SS.PP. della Sicilia, di relazionare in merito a: 1) tratti di mare e di costa non balneabili per inquinamento; 2) tratti di mare e di costa non balneabili per altri motivi; 3) tratti di mare temporaneamente non balneabili; 4) tratti di mare e di costa interessati da immissioni; 5) acquisizione di dati ed informazioni su eventuali opere di risanamento attuate per i tratti di mare e di costa vietati alla balneazione;

Viste le note di riscontro trasmesse dai laboratori di sanità pubblica delle AA.SS.PP. in merito a: 1) tratti di mare e di costa non balneabili per inquinamento; 2) tratti di mare e di costa non balneabili per altri motivi; 3) tratti di mare temporaneamente non balneabili; 4) tratti di mare e di costa interessati da immissioni; 5) acquisizione di dati ed informazioni su eventuali opere di risanamento attuate per i tratti di mare e di costa vietati alla balneazione;

Considerato che, ai sensi dell'art. 1 del decreto interministeriale 30 marzo 2010, in attuazione dell'art. 4 del decreto legislativo n. 116/08, rientrano tra le competenze della Regione Sicilia:

- a) l'individuazione delle acque di balneazione e dei punti di monitoraggio;
- b) l'istituzione e l'aggiornamento del profilo delle acque di balneazione;
- c) l'istituzione di un programma di monitoraggio prima dell'inizio di ogni stagione balneare;
- d) la classificazione delle acque di balneazione;
- e) la facoltà di ampliare o ridurre la stagione balneare;
- f) l'aggiornamento dell'elenco delle acque di balneazione;
- g) azioni volte alla rimozione delle cause di inquinamento ed al miglioramento delle acque di balneazione;
- h) l'informazione al pubblico ai sensi dell'art. 15 del decreto legislativo n. 116/08;

Visto il D.D.G. n. 433/12 del 6 marzo 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 12 del 30 marzo 2012 programmazione della stagione balneare per l'anno 2012;

Considerato che il predetto decreto di valutazione delle acque di mare destinate alla balneazione come previsto dal decreto legislativo n. 116/08, è stato già portato a

conoscenza delle amministrazioni comunali interessate, prima dell'inizio della stagione balneare 2012, per l'adozione dei provvedimenti previsti ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo n. 116/08;

Ritenuto necessario provvedere alla rivalutazione delle acque di mare e di dover individuare e classificare i tratti di mare secondo i criteri stabiliti con il decreto interministeriale 30 marzo 2010, in attuazione del decreto legislativo n. 116/08;

Ritenuto di dover individuare le zone di mare e di costa preclusi alla balneazione, per inquinamento o per altri motivi;

Considerato opportuno dare puntuale applicazione a quanto previsto dagli articoli 2-3-4-6 ed all'allegato D del decreto interministeriale 30 marzo 2010, in attuazione del decreto legislativo n. 116/08, relativamente alla stagione balneare 2012;

Viste le note dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, prot. n. 2297/GAB, n. 2323/GAB, n. 2432/GAB, n. 2573/GAB rispettivamente datate 6 luglio 2012, 9 luglio 2012, 17 luglio 2012 e 26 luglio 2012 avente come oggetto: revisione termine stagione balneare;

Vista la deliberazione n. 255 del 20 luglio 2012, con la quale la Giunta regionale ha manifestato di "apprezzare la proposta dall'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, riguardante la modifica della durata della stagione balneare, come indicata nella nota assessoriale prot. n. 2432 del 17 luglio 2012, ossia 15 marzo-15 novembre, la cui esecutività resta condizionata dall'acquisizione della condivisione del competente Assessorato regionale della salute";

Considerato che l'art. 4, comma 2, del decreto legislativo n. 116/2008, prevede che le Regioni trasmettano al Ministero della salute le seguenti informazioni:

- 1) entro il primo marzo di ogni anno:
 - l'individuazione dei punti di monitoraggio;
 - l'istituzione e l'aggiornamento del profilo delle acque di balneazione;
 - l'istituzione di un programma di monitoraggio;
 - la classificazione delle acque di balneazione;
 - l'aggiornamento dell'elenco delle acque di balneazione;

- 2) entro il 30 novembre di ogni anno:
 - la classificazione delle acque di balneazione;
 - le eventuali azioni volte alla rimozione delle cause di inquinamento ed al miglioramento delle acque di balneazione;

Ritenuto di potere condividere la proposta di prolungare la stagione balneare, anziché dal 15 marzo al 15 novembre, per problemi tecnici, dall'1 aprile al 31 ottobre di ogni anno, al fine di garantire il rispetto dei tempi previsti per l'esecuzione degli adempimenti di cui all'art. 4, comma 2, del decreto legislativo n. 116/2008;

Considerato che la gestione ordinaria della programmazione del monitoraggio delle acque di balneazione resta in caso al competente dipartimento attività sanitarie e osservatorio epidemiologico dell'Assessorato della salute, che provvederà ad emanare annualmente il relativo provvedimento dirigenziale nel rispetto della tempistica prescritta dalla normativa vigente e dalle direttive ministeriali;

Decretano:

Art. 1

Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono ripetute e trascritte, a parziale modifica di

quanto previsto dal D.D.G. n. 433/12, la stagione balneare per il corrente anno viene prolungata fino al 31 ottobre 2012.

Art. 2

In relazione alle determinazioni di cui al precedente articolo, il periodo di campionamento delle acque di balneazione dovrà essere prolungato sino al 31 ottobre 2012.

Art. 3

In riferimento alle modalità di esecuzione dei campionamenti e delle determinazioni analitiche sulle acque di balneazione è fatto obbligo ai direttori dei laboratori di sanità pubblica di predisporre un prolungamento del calendario di monitoraggio da integrare nel Portale Acque.

Art. 4

È fatto obbligo ai direttori generali ed ai direttori dei dipartimenti di prevenzione delle AA.SS.PP. della Regione siciliana di garantire quanto necessario ai direttori dei laboratori di sanità pubblica e di vigilare sull'applicazione del presente decreto.

Art. 5

Per quanto non innovato, rimangono valide le disposizioni di cui al D.D.G. n. 433/12 del 6 marzo 2012.

Art. 6

Per quanto non specificatamente previsto nel presente decreto, si rimanda al decreto interministeriale 30 marzo 2010 in attuazione al decreto legislativo n. 116/08.

Art. 7

La gestione ordinaria della programmazione del monitoraggio delle acque di balneazione resta in capo al competente dipartimento attività sanitarie ed osservatorio epidemiologico dell'Assessorato della salute, che provvederà ad emanare annualmente il relativo provvedimento dirigenziale nel rispetto della tempistica prescritta dalla normativa vigente e dalle direttive ministeriali.

Il presente decreto verrà inviato al Ministero della salute, al Ministero dell'ambiente e tutela del territorio e del mare, nonché alla *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana per la relativa pubblicazione.

Palermo, 3 settembre 2012.

RUSSO
ARICÒ

(2012.37.2639)102

ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

DECRETO 16 agosto 2012.

Approvazione di variante al piano regolatore generale del comune di San Giovanni La Punta.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE URBANISTICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;

Visti i DD.II. 1 aprile 1968, n. 1404 e 2 aprile 1968, n. 1444;

Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 9 della legge regionale n. 40 del 21 aprile 1995;

Visto l'art. 68 della legge regionale n. 10/99;

Visto il T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilità, approvato con il D.P.R. n. 327/01 e modificato dal D.L.vo n. 302/02, reso applicabile con l'art. 36 della legge regionale n. 7 del 2 agosto 2002 come integrato dall'art. 24 della legge regionale n. 7 del 19 maggio 2003;

Visti i commi 1 e 2 dell'art. 59 della legge regionale n. 6 del 14 maggio 2009, recante "Disposizioni in materia di valutazione ambientale strategica", nonché la deliberazione n. 200 del 10 giugno 2009 con la quale la Giunta regionale ha approvato il "modello metodologico" di cui al comma 1 della medesima norma;

Premesso che:

- con D.D.G. n. 498 del 22 giugno 2005 è stato approvato il piano regolatore generale di San Giovanni La Punta;

- con sentenza n. 2858 del 6 settembre 2007, il TAR sez. CT, a seguito del ricorso proposto dalla ditta De Gaetani Giovanni e Musumeci Carmela ha fatto obbligo al comune di San Giovanni La Punta ad adempiere a quanto stabilito dalla sentenza sopra citata;

- con sentenza n. 915/08 Reg. Dec. del 4 novembre 2008 il C.G.A. ha confermato la sentenza n. 2858 del 6 settembre 2007 del TAR-Sezione Catania;

Visto il foglio prot. n. 1081 del 14 gennaio 2011, assunto al protocollo di questo Assessorato in data 26 gennaio 2011 al n. 5774, con il quale il comune di San Giovanni La Punta ha formulato istanza per l'approvazione di competenza ai sensi dell'art. 4 legge regionale n. 71/78, della variante urbanistica di un'area ubicata tra le vie Fisichelli, Assisi, Arezzo e Savona, in esecuzione della sentenza T.A.R. CT 2858/07 reg. sent. sul ricorso proposto dalla Ditta De Gaetani Giovanni e Musumeci Carmela;

Vista la sentenza n. 2858 del 6 settembre 2007 T.A.R. Catania;

Vista la delibera del consiglio comunale di San Giovanni La Punta n. 22 del 31 marzo 2010 avente ad oggetto: "esecuzione sentenza T.A.R.S. di CT n. 2858/07 a seguito ricorso proposto da De Gaetani Giovanni e Musumeci Carmela. Adozione progetto di variante al P.R.G. per intervenuta decadenza di previsioni urbanistiche";

Visti gli atti di pubblicazione, ai sensi dell'art. 3, della legge regionale n. 71/78, relativi alla delibera consiliare di adozione n. 22 del 31 marzo 2010;

Vista la delibera del consiglio comunale di San Giovanni La Punta n. 29 del 27 ottobre 2010 avente ad oggetto: "Esecuzione sentenza TAR n. 2858/07 a seguito ricorso proposto da De Gaetani Giovanni e Musumeci Carmela. Esame delle osservazioni avverso l'adozione dei progetti di variante al PRG per intervenuta decadenza di previsioni urbanistiche avvenuta con delibera consiliare n. 22 del 31 marzo 2010;

Vista la nota prot. n. 12 del 15 marzo 2011 con la quale il Servizio 4/D.R.U di questo Assessorato ha trasmesso al Consiglio regionale dell'urbanistica, unitamente agli atti ed elaborati relativi, la proposta di parere n. 6 dell'11 marzo 2011, dell'U.O. 4.1 resa ai sensi dell'art. 68 della legge regionale n. 10/99, che parzialmente si trascrive.

«... omissis...

Rilevato dall'esame degli atti pervenuti quanto segue: il comune di San Giovanni La Punta è dotato di p.r.g. approvato con D.D.G. n. 498/2005 (vincoli preordinati all'esproprio decaduti);

– secondo quanto riferito nelle relazioni deli U T C a seguito di ricorso di privati, il TAR Sicilia con sentenza n. 2858/2007 (confermata dal CGA dec. n. 915/2008) ha annullato, limitatamente alla parte impugnata, il D.D.G. n. 498/2005 di approvazione del piano regolatore comunale nonché i successivi connessi atti relativi all'approvazione di un programma costruttivo di E.R.P. Per effetto di tale pronunciamento, l'area interessata dal suddetto programma edilizio, ubicata in via Fisichelli, è stata pertanto privata della destinazione urbanistica prevista dal P.R.G. ("zona bianca");

– conseguentemente al giudicato, il comune di S. Giovanni La Punta ha ritenuto di adottare la variante urbanistica in oggetto. Questa, tuttavia, non si limita ad assegnare una nuova destinazione all'area ex E.R.P. ma si articola su una maggiore estensione e riguarda due diversi ambiti d'intervento. Un primo ambito è costituito dal comparto compreso tra via Fisichelli, via della Regione, via Assisi, via Arezzo e via Savona che viene assoggettato a pressoché integrale ri-pianificazione. In particolare è prevista la modifica della perimetrazione e dislocazione delle attrezzature individuate al suo interno dal P.R.G. (una scuola, parcheggi e un'area per servizi di interesse collettivo) e l'ampliamento di un'area di "Area di verde privato - V.P.". Tali scelte sarebbero motivate dalla "presenza di alberature di alto fusto da salvaguardare" (v. relazione tecnica U.T.C.). Il secondo intervento concerne un altro sito (ubicato in zona periferica) ove un'area di verde agricolo viene riclassificata "E.P. - Edilizia residenziale pubblica" per sostituire quella oggetto di annullamento. Rispetto a tale iniziativa, il comune ha ritenuto di seguire le procedure di comunicazione dell'avvio del procedimento di esproprio ai proprietari dei terreni (copie allegata in atti).

Considerato che:

– il complessivo intervento proposto dal comune di S. Giovanni La Punta travalica ingiustificatamente quanto disposto dalla sentenza del TAR n. 2858/2007. Le motivazioni addotte circa la necessità della ripianificazione di un intero comparto per la tutela di alcune "alberature di alto fusto" appaiono generiche (anche per l'assenza di uno studio agronomico) e non spiegano il motivo di estendere la variante urbanistica ad aree diverse da quelle interessate dal giudicato;

– gli atti pervenuti riportano carenti elementi di valutazione sotto il profilo urbanistico. Nello specifico, nessun dato viene riferito nelle relazioni dell'U.T.C. in ordine ad estensione, utilizzo dei suoli, dimensione delle singole zone, situazione dei vincoli territoriali, ecc., dei due ambiti interessati. Inoltre, riguardo alla rilocalizzazione del programma costruttivo, non risultano informazioni in ordine all'eventuale possibilità di reperire aree idonee tra quelle già previste nel P.R.G. a destinazione compatibile (zone C e P.E.E.P.);

– la variante adottata è stata oggetto di un'osservazione da parte della ditta De Gaetani G., unica proprietaria dei terreni del comparto oggetto di ri-pianificazione. Nell'atto, sottolineando le peculiarità di detti terreni, pertinenti ad una villa ottocentesca (parco e agrumeto), la ditta richiede il mantenimento dei complessivi caratteri unitari della proprietà. Tale osservazione risulta respinta con delibera di c.c. n. 29/2010 (salvo la concessione di

"una maggiore area di rispetto per mt lineari 40 dalla costruzione") sulla base del parere dell'U.T.C. che riporta la seguente motivazione: "le attrezzature pubbliche, la scuola e i servizi collettivi non possono essere eliminati in quanto non verrebbe più garantito lo standard urbanistico minimo di legge". Una simile affermazione appare tuttavia non condivisibile poiché i vincoli preordinati all'esproprio dello strumento urbanistico comunale sono decaduti e l'A.C. è in atto obbligata alla revisione integrale dello stesso.

Per le sopra riportate motivazioni si è del parere che la variante al P.R.G. del comune di San Giovanni La Punta adottata con delibera c.c. n. 22/2010, così come proposta, non sia meritevole di approvazione.

Visto il parere del Consiglio regionale dell'Urbanistica reso con il voto n. 333 del 23 giugno 2011, che di seguito parzialmente si trascrive: «Valutato il contenuto della proposta dell'ufficio;

Considerato che nel corso della discussione è emerso l'orientamento di condividere la proposta di parere dell'ufficio; esprime il parere che la variante al vigente P.R.G. di San Giovanni La Punta, adottata con deliberazione consiliare n. 22 del 31 marzo 2010, con cui sono state modificate le classificazioni urbanistiche di talune aree in relazione alla sentenza del TARS sez. staccata di Catania n. 2858/2007 a seguito del ricorso della ditta De Gaetani G. e Musumeci C, è da restituire non approvata al comune per le motivazioni contenute nella proposta di parere del 13 marzo 2011 che costituisce parte integrante del presente voto»;

Vista la propria nota n. 48786 del 21 luglio 2011 con la quale ai sensi dell'art. 11 bis della legge regionale n. 10/1991 e ss.mm.ii. è stato chiesto al comune di San Giovanni La Punta di adottare le proprie controdeduzioni alle determinazioni assessoriali di cui al condiviso voto del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 333 del 23 giugno 2011;

Vista la nota prot. n. 50 del 10 ottobre 2011 con la quale il servizio 4/D.R.U di questo Assessorato ha trasmesso al Consiglio regionale dell'urbanistica, unitamente agli atti ed elaborati relativi, la proposta di parere n. 13 del 3 ottobre 2011, dell'U.O. 4.1 resa ai sensi dell'art. 68 della legge regionale n. 10/99;

Visto il parere del Consiglio regionale dell'urbanistica reso con il voto n. 28 del 18 gennaio 2012, che di seguito si trascrive:

«Premesso che con voto n. 333 del 23 giugno 2011 il C.R.U. ha espresso parere negativo, in conformità alla proposta di ufficio n. 6 dell'11 marzo 2011, sulla variante specificata in oggetto adottata dal consiglio comunale di San Giovanni La Punta con deliberazione n. 22/2010;

Vista la nota prot. n. 48786 del 21 luglio 2011 con cui il predetto voto è stato trasmesso al comune di San Giovanni La Punta affinché formulasse le proprie osservazioni ex art. 11 bis della legge regionale n. 10/91 e s.m.i.;

Vista la nota prot. n. 22418 del 12 agosto 2011 con la quale il Comune di San Giovanni La Punta ha trasmesso le controdeduzioni al parere CRU n. 333/2011;

Vista la nota prot. n. 50 del 10 ottobre 2011 con cui l'U.O. 4.1 ha trasmesso la proposta di parere n. 13 del 3 ottobre 2011;

Sentiti i relatori;

Valutato il contenuto della proposta di ufficio;

Tenuto conto che:

La variante proposta dall'amministrazione scaturisce dall'obbligo di adeguarsi al giudicato nascente dalla sen-

tenza del TAR Catania n. 1395/07 (confermata dal CGA con sentenza n. 915/08).

Detta variante riguarda due ambiti del territorio comunale. Il primo, costituito dall'isolato compreso tra via Fisichelli, via della Regione, via Assisi, via Arezzo e via Savona, che viene assoggettato ad una, pressoché, integrale ri-pianificazione. In particolare viene prevista la soppressione dell'area destinata ad edilizia residenziale pubblica (oggetto del ricorso) con la contestuale modifica della perimetrazione e della dislocazione delle attrezzature individuate dal P.R.G. all'interno di detto isolato (una scuola, un'area per servizi di interesse collettivo e parcheggi pubblici), nonché l'ampliamento di un'area di "Area di verde privato - "V.P."

Il secondo concerne un altro sito (ubicato in zona periferica) ove un'area di verde agricolo viene riclassificata E.P. - Edilizia residenziale pubblica" per sostituire quella oggetto di annullamento.

Considerato che:

1. La scelta dell'amministrazione di delocalizzare in altro sito l'area destinata ad edilizia residenziale pubblica, oggetto del ricorso, risulta coerente con il giudizio del TAR.

2. Possono essere condivise le scelte operate nel comparto compreso tra via Fisichelli, via della Regione, via Assisi, via Arezzo e via Savona, fatta eccezione per ciò che riguarda la classificazione urbanistica impressa all'area di proprietà dei ricorrenti. La previsione dell'amministrazione di classificare detta area ad attrezzature pubbliche (parcheggio e scuola) appare, infatti, non sufficientemente motivata. In primo luogo, in quanto dalla documentazione trasmessa, non si evince quali siano le particolari esigenze che hanno spinto il comune a classificare l'area nel modo suddetto, non essendo stato fornito alcun concreto riferimento circa la necessità di re-imporre il vincolo preordinato alla espropriazione, sia pure per finalità diverse. A tal riguardo la giurisprudenza di recente ha affermato che "le scelte urbanistiche necessitano di congrua motivazione quando incidono su aspettative dei privati particolarmente qualificate" (T.A.R. Piemonte, Torino, sez. I, 22 luglio 2011 n. 805). In secondo luogo, si imponeva, alla luce della giurisprudenza consolidata, ma anche dal nutrito contenzioso con la ditta, una comparazione tra l'interesse pubblico perseguito ed il sacrificio imposto al privato (cfr. T.A.R. Lazio, Roma, sez. I quater 11 ottobre 2011 n. 7855). La necessità di una maggiore ponderazione dei diversi interessi in gioco è stata rilevata, peraltro, proprio dal giudice amministrativo nel giudizio indicato in epigrafe (pag. 32 della sentenza), che con la presente variante si intende portare ad esecuzione.

3. Si deve altresì rilevare che il P.R.G. di San Giovanni La Punta, approvato con D.D.G. n. 498 del 22 giugno 2005 è divenuto parzialmente inefficace stante la decadenza del termine quinquennale dei vincoli preordinati all'espropriazione e quindi, per come stabilito dall'art. 3 comma 1 della legge regionale n. 15/91, il Comune è obbligato alla formazione di un nuovo P.R.G. o alla revisione di quello attuale. In quella sede potrà e dovrà essere valutata, in relazione alle complessive scelte pianificatorie, l'opportunità di re-imporre i vincoli preordinati alla espropriazione che, allo stato attuale, possono essere disposti con la procedura dell'art. 11 o dell'art. 19 del D.P.R. n. 327/2001 (testo unico in materia di espropriazioni per pubblica utilità) recepita dalla Regione siciliana con legge n. 7/2003.

4. Alla luce delle superiori considerazioni deve ritenersi meritevole di accoglimento l'osservazione ritualmente

proposta dai sigg.ri De Gaetani, volta ad ottenere per il terreno di loro proprietà, la classificazione di zona A-Emergenze Storico-Architettoniche (art. 6 delle N.T.A.), in analogia alla classificazione impressa dall'attuale P.R.G. all'area frontistante avente analoghi requisiti. Ciò anche in relazione alla concreta situazione dei luoghi, alla vocazione storica dell'area in questione su cui insiste una villa padronale di proprietà della stessa ditta, risalente ai primi anni del 1900, con un giardino di pertinenza caratterizzato dalla presenza di un agrumeto storico e di altra pregiata vegetazione che, in tal modo, verrebbero preservati.

Per tutto quanto sopra si esprime il parere che la variante al vigente P.R.G. di San Giovanni La Punta adottata con deliberazione n. 22/2010 in esecuzione della sentenza T.A.R.S di Catania n. 2858/2007 a seguito del ricorso di De Gaetani G. e Musumeci C., sia meritevole di approvazione in conformità ai considerata che precedono...»;

Vista la propria nota prot n. 6873 del 22 marzo 2012 con la quale è stato trasmesso al comune di San Giovanni La Punta ai sensi del 5° comma, dell'art 4 legge regionale n 71/78, il voto n. 28 del 18 gennaio 2012 reso dal C.R.U. sulla pratica in argomento;

Vista la nota n. 14048 del 25 giugno 2012, pervenuta al servizio 7 in data 29 giugno 2012, con la quale è stata trasmessa la delibera consiliare n. 15 del 2 maggio 2012, unitamente al fascicolo relativo, con cui viene condiviso il parere espresso dal C.R.U. e contestualmente rappresentato di poter procedere all'emanazione del decreto di approvazione della variante urbanistica di che trattasi in ottemperanza alle prescrizioni di cui al comma 7, dell'art. 4 della legge regionale n. 71/78;

Vista la delibera del consiglio comunale di San Giovanni La Punta n. 15 del 2 maggio 2012 avente ad oggetto: "Variante al P.R.G. in esecuzione sentenza T.A.R.S. di CT n. 2858/07 a seguito ricorso proposto da De Gaetani Giovanni e Musumeci Carmela, per intervenuta decadenza di previsioni urbanistiche. Esame del parere del C.R.U. espresso con voto n. 28 del 18 gennaio 2012 di approvazione con prescrizioni e modifiche";

Vista la corrispondenza interna posta a chiarimento della pratica di che trattasi;

Ritenuto pertanto, di dovere procedere, ai sensi dell'8° comma, dell'art. 4 della legge regionale n. 71/78, all'approvazione della variante in argomento, secondo quanto espresso dal Consiglio regionale dell'urbanistica con il voto n. 28 del 18 gennaio 2012, assunto con riferimento alla proposta della Struttura del D.R.U. n. 13 dei 03/10/2011 superata con il voto n 28 dei 18 gennaio 2012;

Ritenuto di poter condividere il parere del Consiglio regionale dell'urbanistica reso con il voto n. 28 del 18 gennaio 2012;

Rilevata la regolarità della procedura seguita;

Decreta:

Art. 1

In conformità al parere del Consiglio regionale dell'urbanistica reso con il voto n. 28 del 12, a seguito della disposizione impartita con sentenza TAR-CT. n. 2858/2007, è assegnata attraverso il procedimento di variante ordinaria, di cui all'art. 4, legge regionale n. 71/78, per la qualificazione urbanistica, "di due ambiti del territorio comunale. Il primo, costituito dall'isolato compreso tra via Fisichelli, via della Regione, via Assisi, via Arezzo e via Savona, che viene assoggettato ad una, pres-

soché, integrale ri-pianificazione. In particolare viene prevista la soppressione dell'area destinata ad edilizia residenziale pubblica (oggetto del ricorso) con la contestuale modifica della perimetrazione e della dislocazione delle attrezzature individuate dal P.R.G. all'interno di detto isolato (una scuola, un'area per servizi di interesse collettivo e parcheggi pubblici), nonché l'ampliamento di un'area di 'Area di verde privato - V.P.'.

Il secondo concerne un altro sito (ubicato in zona periferica) ove un'area di verde agricolo viene riclassificata "E.P. - Edilizia residenziale pubblica" per sostituire quella oggetto di annullamento."

Art. 2

Ai sensi dei commi 1° e 2° dell'art. 9 del D.P.R. n. 327/01 e s.m.i. si dà atto espressamente del vincolo preordinato all'esproprio disposto con l'approvazione della presente variante al vigente Piano regolatore generale di detto comune.

Art. 3

Fanno parte integrante del presente decreto e ne costituiscono allegati i seguenti atti ed elaborati che vengono vistati e timbrati da questo Assessorato:

- 1) parere n. 6 dell'11 marzo 2011 reso dall'U.O. 4.1/D.R.U. di questo Assessorato;
- 2) voto n. 333 del 23 giugno 2011 reso dal Consiglio regionale dell'urbanistica;
- 3) parere n. 13 del 3 ottobre 2011 reso dall'U.O. 4.1/D.R.U. di questo Assessorato;
- 4) voto n. 28 del 18 gennaio 2012 reso dal Consiglio regionale dell'urbanistica;
- 5) delibera di consiglio comunale di San Giovanni La Punta n. 51 del 13 luglio 2009;
- 6) delibera di consiglio comunale di San Giovanni La Punta n. 22 del 31 marzo 2010;
- 7) delibera di consiglio comunale di San Giovanni La Punta n. 29 del 27 ottobre 2010;
- 8) delibera di consiglio comunale di San Giovanni La Punta n. 15 del 2 maggio 2012;
- 9) elaborato unico titolato, variante al P.R.G. per decadenza di previsioni urbanistiche (visualizzata a seguito di delibera consiliare n. 29 del 27 ottobre 2010 costituito da relazione illustrativa, stralci del P.R.G. vigente sc. 1:2000, stralci del progetto di variante);

Art. 4

Il presente decreto dovrà essere depositato, unitamente ai relativi allegati, a libera visione del pubblico presso l'ufficio comunale competente e del deposito dovrà essere data conoscenza mediante avviso affisso all'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici.

Art. 5

Il comune di San Giovanni La Punta resta onerato degli adempimenti conseguenziali al presente decreto che, con esclusione degli atti ed elaborati, ai sensi dell'art. 10 della legge n. 1150/42, sarà pubblicato per esteso nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione Siciliana.

Palermo, 16 agosto 2012.

GELARDI

(2012.34.2513)114

DECRETO 27 agosto 2012.

Approvazione di variante al regolamento edilizio e alle norme tecniche di attuazione del piano regolatore generale del comune di Solarino.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'URBANISTICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche e integrazioni;

Vista la legge regionale 29 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche e integrazioni;

Vista la nota n. 8093 del 29 maggio 2012, con la quale il comune di Solarino ha formulato istanza di approvazione della variante urbanistica in oggetto;

Vista la delibera consiliare di adozione n. 12 del 22 marzo 2012, trasmessa con la suddetta istanza, corredata dalla relativa proposta dell'U.T.C. e dai sottoelencati documenti:

- atti di deposito e pubblicazione ai sensi dell'art. 3, legge regionale n. 71/1978;
- avviso di deposito in data 23 marzo 2012;
- manifesto murale;
- stralcio *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana, p. II, n. 15, del 13 aprile 2012;
- stralcio quotidiano "La Gazzetta dello sport" del 6 aprile 2012;
- attestazione del segretario comunale del 14 maggio 2012 di mancata presentazione di osservazioni/opposizioni.

Visto il parere n. 16/U.O. 4.3/DRU del 10 agosto 2012 che qui di seguito parzialmente si trascrive:

«Omissis...

Rilevato dall'esame di quanto pervenuto, con la citata D.C.C. n. 12 del 22 marzo 2012 sono state decise le seguenti variazioni alla vigente disciplina urbanistica del comune di Solarino:

1. Regolamento edilizio - art. 3, comma 18 (D - Distanza dei confini e dal filo stradali):
 - per le costruzioni realizzate non in aderenza, eliminazione dell'obbligo del distacco minimo di m 5,00, oltre che dai confini, anche dai limiti di z.t.o.;
 - introduzione del seguente capoverso: «Nel caso di costruzioni a confine sul limite di zona, le nuove costruzioni previste nei lotti di zona "C" ed "F" possono essere realizzate in aderenza, senza che ciò costituisca modifica al piano volumetrico, con prevalenza sulle specifiche norme di zona.»
2. Regolamento edilizio - art. 3, comma 21 (Spazi interni agli edifici):
 - modifica della disciplina del "cortile" (lett. b).
3. Regolamento edilizio - art. 17 (Istruttoria relativa alla domanda di concessione o autorizzazione):
 - introduzione del seguente capoverso: «Per motivate ragioni d'urgenza si può derogare all'esame del numero progressivo di presentazione delle pratiche...».
4. Norme tecniche di attuazione del P.R.G. - art. 14 (Classificazione delle zone "B"):
 - introduzione, nell'elenco delle destinazioni consentite, della lettera "o" con il seguente testo: «per le attività artigianali, di qual si voglia tipo, esistenti in locali regolarmente autorizzati per la specifica attività, è sempre possibile lo spostamento in immobili a diversa destinazione che, nel qual caso, assumeranno la destinazione specifica sino a cessazione dell'attività stessa. In caso di unità immobiliare destinata a parcheggio d'obbligo, l'insedia-

mento delle predette attività potrà avvenire solamente previo spostamento autorizzato dello stesso.»

5. Norme tecniche di attuazione del P.R.G. - art. 15 (zone B1, abitato completamente edificato):

- introduzione, nell'elenco delle destinazioni consentite, della lettera "n" con il seguente testo: «per le attività artigianali, di qual si voglia tipo, esistenti in locali regolarmente autorizzati per la specifica attività, è sempre possibile lo spostamento in immobili a diversa destinazione che, nel qual caso, assumeranno la destinazione specifica sino a cessazione dell'attività stessa. In caso di unità immobiliare destinata a parcheggio d'obbligo, l'insediamento delle predette attività potrà avvenire solamente previo spostamento autorizzato dello stesso.»

6. Norme tecniche di attuazione del P.R.G. - art. 16 (zone B2, abitato di recente edificazione e di completamento):

- introduzione, nell'elenco delle destinazioni consentite, della lettera "n" con il seguente testo: «per attività artigianali, di qual si voglia tipo, esistenti in locali regolarmente autorizzati per la specifica attività, è sempre possibile lo spostamento in immobili a diversa destinazione che, nel qual caso, assumeranno la destinazione specifica sino a cessazione dell'attività stessa. In caso di unità immobiliare destinata a parcheggio d'obbligo, l'insediamento delle predette attività potrà avvenire solamente previo spostamento autorizzato dello stesso.»

7. Norme tecniche di attuazione del P.R.G. - art. 29 (Zone Fic Attrezzature di interesse comune):

- al comma 1, nell'elenco delle attrezzature realizzabili, viene aggiunta quella degli "edifici per il culto e/o strutture connesse";

- viene interamente cassato il comma 2, il quale stabilisce in atto che la realizzazione dei servizi allocabili in detta z.t.o. spetti unicamente alla P.A., pur ammettendo la concessione temporanea a privati di aree pubbliche in diritto di superficie per la costruzione e gestione (ma solo in caso di attrezzature ricreative, direzionali e commerciali).

8. In accoglimento dell'istanza presentata dalla ditta proprietaria Fazzino Rosa, la destinazione urbanistica di un'area di mq 1532 viene mutata da zona E a zona F2 (Servizi socio-assistenziali esterni al centro urbano), di nuova introduzione. Contestualmente si prevede l'integrazione delle Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G. con il corrispondente articolo 29 bis.

9. Norme tecniche di attuazione del P.R.G. - art. 25 (Generalità e classificazione delle zone E):

- la distanza minima dai confini viene ridotta da m 10,00 a m 5,00;

- si rende possibile l'edificazione in aderenza ovvero sul confine in presenza di specifico accordo sottoscritto tra i confinanti.

10. Norme tecniche di attuazione del P.R.G. - Introduzione dell'art. 43 bis "Aree sottoposte a vincolo boschivo ai sensi della legge regionale n. 16/96 e s.m.i." con la previsione della deroga stabilita per l'edificazione di nuove costruzioni e opere pubbliche dal comma 3-bis dell'art. 10 della l.r. n. 16/1996 e s.m.i.

11. Norme tecniche di attuazione del P.R.G. - Eliminazione dell'art. 43 (Aree sottoposte a vincolo di rimboschimento) e della relativa previsione urbanistica "in funzione sia dell'esiguo territorio comunale sia dei numerosi vincoli boschivi ... peraltro giudicata di scarsa importanza" nello studio agricolo forestale commissionato dal Comune.

12. Norme tecniche di attuazione del P.R.G. - Eliminazione dell'art. 37 (Impianti di depurazione) tenuto conto della dismissione del depuratore comunale con con-

testuale ridestinazione dell'area della relativa fascia di rispetto in z.t.o. E.

Preso atto

- Le modifiche adottate con D.C.C. n. 12/2012 sono giustificate dall'U.T.C. "Nelle more della rielaborazione del P.R.G. ... al fine di risolvere alcune criticità operative".

- Non risultano osservazioni/opposizioni avverso la delibera del consiglio comunale di adozione.

Considerato

Dagli atti pervenuti, le procedure amministrative previste dalla vigente normativa inerenti all'adozione della variante nonché il deposito e pubblicazione dei relativi atti, appaiono correttamente seguite. Nel merito, la proposta comunale, supportata dalle motivazioni addotte dall'U.T.C., appare in massima parte rientrante nell'alveo della potestà regolamentare propria degli EE.LL. Essa è dunque nel complesso valutabile positivamente, ad eccezione di quanto segue:

1. Il comune di Solarino è in atto dotato di un P.R.G. approvato da quest'Assessorato con D.A. n. 405/1998 i cui vincoli preordinati all'esproprio risultano dunque decaduti. Per l'effetto, le zone F di cui all'art. 29 N.T.A. si configurano in atto come "zone bianche" e il Comune, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 15/1991, è tenuto alla formazione di un nuovo piano o alla revisione di quello esistente anche ai fini della riclassificazione urbanistica di tali aree. La modifica proposta appare pertanto operazione inconducente e non condivisibile.

2. La modifica della destinazione urbanistica dell'area di proprietà della ditta Fazzino Rosa non è assistita né dal parere di compatibilità geomorfologica dell'ufficio del Genio civile ai sensi dell'art. 13 della legge n. 64/1974 né dalla documentazione o dichiarazioni di rito relativamente ai profili inerenti ai vincoli storico-paesaggistici e ambientali. Non risulta pertanto approvabile l'introduzione della nuova z.t.o. F2 e del relativo art. 29 bis N.T.A.

3. La deroga stabilita per l'edificazione di nuove costruzioni e opere pubbliche dal comma 3-bis dell'art. 10 della legge regionale n. 16/1996 e s.m.i. è subordinata, secondo il comma 4 dello stesso articolo, all'acquisizione del parere della Sovrintendenza ai beni culturali e ambientali competente per territorio, sentito il comitato forestale regionale.

Mancando tale pronunciamento, la proposta introduzione del nuovo art. 43 bis N.T.A. dev'essere disattesa.

4. L'eliminazione dell'art. 43 delle N.T.A. e della relativa previsione urbanistica (fascia di rimboschimento artificiale) non è accompagnata dall'assegnazione, ai terreni coinvolti, di una nuova destinazione urbanistica. Ai fini dell'osservanza dell'art. 7, comma 1, della legge n. 1150/1942, tali aree dovranno essere riclassificate E "verde agricolo", analogamente alle contermini, ricadendo in un ambito a carattere rurale esterno all'abitato (cfr. tav. P1 del P.R.G.).

Ritenuto

Non risultano motivi ostativi all'approvazione di quanto oggetto dell'istanza comunale fatto salvo quanto sopra considerato.

Per tutto quanto sopra si è del parere che la variante al regolamento edilizio e alle N.T.A. del P.R.G. di Solarino adottata dal consiglio comunale con delibera n. 12 del 22 marzo 2012 sia meritevole di approvazione nei termini soprariportati;

Ritenuto di condividere il superiore parere;

Decreta:

Art. 1

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della legge regionale n. 71/1978 e in conformità al parere n. 16/U.O. 4.3/DRU

del 10 agosto 2012, è approvata la variante al regolamento edilizio e alle N.T.A. del P.R.G. del comune di Solarino adottata con delibera consiliare di adozione n. 12 del 22 marzo 2012.

Art. 2

Fanno parte integrante del presente decreto e ne costituiscono allegati i seguenti atti ed elaborati:

1. parere n. 16/U.O. 4.3/DRU del 10 agosto 2012;
2. delibera consiliare di adozione n. 12 del 22 marzo 2012.

Art. 3

Il comune di Solarino è tenuto ad acquisire, prima dell'inizio dei lavori, ogni altra autorizzazione, parere e/o nulla osta necessario per l'esecuzione delle opere.

Art. 4

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana per esteso, con esclusione degli allegati, restando onerato il comune di ogni ulteriore adempimento connesso all'esecutività dello stesso.

Palermo, 27 agosto 2012.

GELARDI

(2012.35.2557)114

DECRETO 4 settembre 2012.

Modifica ed integrazione del decreto 16 agosto 2012, concernente approvazione di variante al piano regolatore generale del comune di San Giovanni La Punta.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE
DELL'URBANISTICA

Visto il D.D.G. n. 205 del 16 agosto 2012;
Rilevato che l'art. 1 di detto decreto risulta incompleto;

Ritenuto di dover procedere alla rettifica ed all'integrazione del suddetto art. 1);

Decreta:

Art. 1

All'art. 1 del D.D.G. n. 205 del 16 agosto 2012, alla fine, è aggiunto: in conformità al parere del C.R.U. n. 28 del 18 gennaio 2012, a seguito della disposizione impartita con sentenza TAR-CT n. 2858/2007 (confermata dal C.G.A. con sentenza n. 915/08), per l'effetto è assegnata, attraverso il procedimento di variante ordinaria di cui all'art. 4 della legge regionale n. 71/78, "la classificazione urbanistica relativa alla modifica della destinazione d'uso di un'area da verde agricolo a E.R.P. e la modifica della classificazione urbanistica dell'area di proprietà dei sigg.ri De Gaetani e Musumeci a z.t.o. "A" (emergenze storico-archeologico) in accoglimento dell'osservazione dagli stessi presentata".

Art. 2

Il presente decreto dovrà essere depositato, unitamente ai relativi allegati, a libera visione del pubblico presso l'ufficio comunale competente e del deposito dovrà essere data conoscenza mediante avviso affisso all'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici.

Art. 3

Il comune di San Giovanni La Punta resta onerato degli adempimenti consequenziali al presente decreto che, con esclusione degli atti ed elaborati, ai sensi dell'art. 10 della legge n. 1150/42, sarà pubblicato per esteso nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

Resta per il resto confermato tutto quanto riportato nel D.D.G. n. 205/2012.

Palermo, 4 settembre 2012.

GELARDI

(2012.36.2591)114

COPIA TRATTA DAL SITO UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIANA
NON VALIDA PER LA COPIA

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA

Approvazione dell'Accordo di programma tra la Regione siciliana, il comune di Termini Imerese, la Provincia regionale di Palermo, il Consorzio ASI di Palermo, l'ANAS S.p.A., l'Autorità portuale di Palermo, la Rete ferroviaria italiana, la Società interporti siciliana, il Consorzio Imera Sviluppo 2010 e la SO.SVI.MA S.p.A. per il rilancio produttivo e lo sviluppo di iniziative industriali nell'area industriale di Termini Imerese.

Con decreto presidenziale n. 322/S.6/S.G. del 9 luglio 2012, è stato approvato nel testo che si allega e che costituisce parte integrante del decreto l'Accordo di programma sottoscritto il 27 ottobre 2011 tra la Regione siciliana, il comune di Termini Imerese, la Provincia regionale di Palermo, il Consorzio ASI di Palermo, l'ANAS S.p.A., l'Autorità portuale di Palermo, la Rete ferroviaria italiana, la Società interporti siciliana, il Consorzio Imera Sviluppo 2010 e la SO.SVI.MA S.p.A.

Allegato

REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO REGIONALE DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

ACCORDO DI PROGRAMMA
PER IL RILANCIO PRODUTTIVO E LO SVILUPPO
DI INIZIATIVE INDUSTRIALI
NELL'AREA INDUSTRIALE DI TERMINI IMERESE (PA)

TRA

REGIONE SICILIANA

E

COMUNE DI TERMINI IMERESE
PROVINCIA REGIONALE DI PALERMO
CONSORZIO ASI DI PALERMO
ANAS S.P.A.
AUTORITÀ PORTUALE DI PALERMO
RETE FERROVIARIA ITALIANA
SOCIETÀ INTERPORTI SICILIANA
CONSORZIO IMERA SVILUPPO 2010
SO.SVI.MA. S.P.A.

Premesso

che con l'articolo 111 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11, l'Assessorato regionale delle attività produttive, allo scopo di favorire il rilancio produttivo e lo sviluppo di iniziative industriali nell'area industriale di Termini Imerese (PA), è stato autorizzato ad utilizzare la somma di 150.000 migliaia di euro finalizzata alla realizzazione di opere ed interventi dichiarati indifferibili, urgenti e di pubblica utilità e coerenti con le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 18, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 e successive modifiche ed integrazioni;

che le superiori somme sono utilizzate dall'Assessore regionale delle attività produttive, d'intesa con l'Assessore regionale per l'economia, previa sottoscrizione di appositi accordi di programma e previo parere obbligatorio della Commissione legislativa bilancio dell'Assemblea regionale;

che le risorse non possono comunque essere utilizzate per le finalità di cui alle lettere f) e g) del comma 18 dell'articolo 3 della legge n. 350/2003;

Preso atto

che il piano di riorganizzazione del Gruppo FIAT prevede, a far data dal primo gennaio 2012, la definitiva dismissione degli impianti di produzione di autoveicoli, che insistono sull'area industriale di Termini Imerese e che pertanto tale chiusura comporta la necessità di procedere celermente alla riqualificazione dell'area summenzionata al fine di destinarla all'insediamento di nuove attività produttive per la collocazione della totalità del personale a quella data impiegato;

Considerato

che la dimensione delle attività ivi presenti, sono tutti elementi che rendono la crisi industriale del Polo di Termini Imerese - determinata dalla chiusura degli stabilimenti del Gruppo FIAT - una crisi industriale complessa ai sensi dell'articolo 2 della legge 23 luglio 2009, n. 99, e dall'articolo 3 del decreto ministeriale del 24 marzo 2010, riferibile alla predetta area industriale nonché ai territori del sistema locale di lavoro di Termini Imerese e delle aree di crisi ex legge n. 289 del 2002;

Ritenuto

che per fare fronte a questa crisi il Ministero dello sviluppo economico e la Regione siciliana hanno sottoscritto, in data 16 febbraio 2011, un Accordo di programma, necessario a promuovere la riqualificazione ed eventuale riconversione, nonché la reindustrializzazione del Polo Industriale di Termini Imerese;

Considerato

che la Regione siciliana con deliberazione di Giunta regionale n. 46 del 15 febbraio 2011 ha autorizzato il cofinanziamento del citato Accordo di programma del 16 febbraio 2011, per l'importo complessivo di 200 milioni di euro, a valere sulle risorse della Linea di azione 6.4 "Contratti di sviluppo" del vigente PAR-FAS 2007/2013;

che il suddetto Accordo di programma prevede:

— la promozione, con il concorso di tutti gli enti e le istituzioni interessate, di nuove iniziative produttive in grado di, favorire il riutilizzo diretto degli impianti e degli asset in dismissione, ma anche, di consentire l'innesto nel territorio di imprese operanti in altri settori, con il risultato di diversificare in chiave anticiclica i rischi connessi all'andamento dei rispettivi mercati di riferimento;

— interventi volti ad assicurare adeguate disponibilità di aree industriali infrastrutturate, in modo da costituire l'ulteriore condizione favorevole alla concreta fattibilità della manovra di reindustrializzazione;

Considerato

che i benefici di cui al presente Accordo di programma si possono applicare anche ad altre aree dell'agglomerato industriale di Termini Imerese, con l'obiettivo di allocare nuove iniziative che potrebbero generare nuova occupazione;

Tutto quanto sopra premesso, le parti sottoscrivono il presente Accordo di programma.

ACCORDO DI PROGRAMMA
AI SENSI DELL'ARTICOLO 2
DELLA LEGGE 23 LUGLIO 2009, N. 99

Articolo 1

Rinvio alle premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e costitutiva del presente atto.

Articolo 2

Finalità dell'Accordo di programma

Il presente Accordo di programma è finalizzato a regolare attività congiunta di Istituzioni e Soggetti pubblici, volto alla realizzazione di opere e di interventi dichiarati indifferibili, urgenti e di pubblica utilità e coerenti con le disposizioni di cui art. 3, comma 18, della legge 24 dicembre 2003 n. 350 e successive modifiche ed integrazioni, a supporto dell'area industriale di Termini Imerese, finalizzate all'allocazione di nuove imprese produttive, che, attraverso la promozione di nuovi investimenti, possono assicurare la salvaguardia della presenza industriale e dell'occupazione nella situazione di crisi del Polo industriale di Termini Imerese e della relativa area territoriale di crisi complessa, così definita in base ai criteri di cui all'articolo 2 della legge 23 luglio 2009 n. 99 e relativi provvedimenti di attuazione.

Articolo 3

Oggetto dell'Accordo di programma

Per il conseguimento delle suddette finalità, il presente Accordo regola il procedimento, gli impegni e le attività dei sottoscrittori per il raggiungimento degli obiettivi di rilancio e di sviluppo industriale dell'area di crisi del Polo industriale di Termini Imerese.

Il tempo massimo per dare completezza agli investimenti previsti dal presente Accordo è di 48 mesi, comprensivi delle attività di collaudo e di conclusione amministrativa dei procedimenti.

Detto termine decorre dalla data di sottoscrizione del presente Accordo di programma.

Articolo 4

Soggetti sottoscrittori dell'Accordo di programma

Per favorire la massima compatibilità dei procedimenti amministrativi di loro competenza con gli obiettivi ed tempi di attuazione dell'intervento di riqualificazione e reindustrializzazione delle infrastrutture dell'Area industriale di Termini Imerese, partecipano all'Accordo di programma:

— la Regione siciliana, attraverso l'Assessorato regionale delle attività produttive che, d'intesa con l'Assessorato regionale dell'economia assicura la copertura finanziaria degli interventi nell'ambito delle somme stanziare, ai sensi del comma 1 dell'art. 111 della legge regionale n. 11/2010 nelle forme e modalità di legge; l'Assessorato delle attività produttive fornisce inoltre gli opportuni indirizzi di coordinamento operativo ed assicura le attività di vigilanza e di coordinamento per l'attuazione dell'Accordo di programma;

— il comune di Termini Imerese, che interviene come soggetto istituzionale espressamente richiamato dalla legge regionale n. 11/2010 ed in tal senso è chiamato ad assicurare la necessaria azione di coordinamento con e tra gli strumenti di programmazione territoriali agenti sul proprio Sistema locale del lavoro; esso assicura inoltre il pieno svolgimento delle proprie competenze istituzionali che avranno ricaduta diretta nell'attuazione dell'Accordo di programma;

— la Provincia di Palermo, che interviene per le competenze istituzionali funzionali all'attuazione dell'Accordo di programma;

— ANAS S.p.A., R.F.I., l'Autorità portuale di Palermo, la Società Interporti siciliana e il Consorzio ASI di Palermo intervengono, ciascuno con le proprie competenze istituzionali, per l'attuazione dell'Accordo di programma;

— Il Consorzio Imera Sviluppo 2010, quale Agenzia di sviluppo locale del territorio dell'Imerese;

— La SO.SVI.MA. S.p.A., nella qualità di Agenzia di sviluppo, locale delle Madonie e di coordinatore tecnico del Piano integrato di sviluppo territoriale "Madonie - Termini";

Questi ultimi due soggetti pubblici non potranno produrre proposte progettuali ma si limiteranno a supportare il comune di

Termini Imerese nella necessaria azione di raccordo e di integrazione che dovrà intercorrere fra le strategie di sviluppo elaborate dal e sull'intero comprensorio e gli interventi infrastrutturali che verranno ricompresi nell'ambito del presente Accordo di programma.

Articolo 5

Programma degli interventi di riferimento

In ragione di quanto avuto modo di esplicitare nelle premesse e cioè del forte e sinergico raccordo che dovrà esserci fra l'Accordo di programma firmato fra il Ministero dello sviluppo economico e la Regione siciliana ed il presente Accordo, e, di come entrambi agiranno sul comune obiettivo di migliorare la capacità di attrazione dell'area industriale di Termini Imerese, il programma degli interventi che andranno a costituire l'Accordo non potrà che essere aperto.

Esso quindi, dovendo recepire le indicazioni che perverranno sia dal fronte istituzionale che da quello delle imprese che si andranno a localizzare nell'area di crisi, verrà determinato per fasi successive e per il tramite di un pacchetto integrato di interventi che, in progress, sarà aperto agli ulteriori contributi. I nuovi e successivi contributi progettuali potranno essere proposti esclusivamente dai soggetti sottoscrittori e trasmessi all'Unità di coordinamento.

In atto, questo primo elenco di interventi declinati in specifiche schede di progetto, prodotte dai soggetti sottoscrittori del presente Accordo di programma a seguito di specifico interpellato attivato con note prot. n. 939 del 4 marzo 2011 e prot. n. 1172 del 16 marzo 2011, è così costituito:

Ente proponente	Infrastruttura	Costo
Comune di Termini Imerese	Strada di collegamento porto S.S. 113	€ 13.395.000,00
	Opere di accesso al porto lato nord.	€ 2.700.348,20
	Collegamento strada ASI con accessi al nuovo porto	€ 5.000.000,00
Anas S.p.A.	Lavori di riqualifica mediante la messa in sicurezza delle sovrastruttura stradale, delle opere idrauliche e delle barriere di sicurezza della S.S. 113 e della S.S. 120	€ 3.264.580,00
Società degli interporti siciliani	Interporto di Termini Imerese Collegamento da e per il porto di Termini Imerese	€ 6.708.000,00
Consorzio ASI di Palermo	Acquisizione terreni nell'agglomerato industriale di Termini Imerese, derivanti dalla liquidazione di imprese dismesse	€ 5.000.000,00
Consorzio ASI di Palermo	Opere di urbanizzazione primaria nelle aree di II fase dell'area industriale di Termini Imerese	€ 5.200.000,00
Consorzio ASI di Palermo	Impianto di pubblica illuminazione delle strade a servizio dell'Area industriale di Termini Imerese, con sistemi innovativi e opere di manutenzione correlate	€ 4.800.000,00
Consorzio ASI di Palermo	Progetto di completamento dell'impianto di distribuzione gas metano dell'agglomerato industriale di Termini Imerese	€ 3.337.073,29
Consorzio ASI di Palermo	Progetto per la realizzazione di un sistema di fibre ottiche nell'area industriale di Termini Imerese	€ 10.000.000,00
Consorzio ASI di Palermo	Lavori di messa in sicurezza e riqualificazione delle infrastrutture dell'agglomerato industriale di Termini Imerese	€ 3.021.038,88
Consorzio ASI di Palermo	Progetto di completamento delle opere viarie di urbanizzazione a servizio dell'area di 3ª fase dell'agglomerato industriale di Termini Imerese - Zona compresa tra la contrada Molara e la stazione di Fiumetorto	€ 10.900.000,00
Autorità portuale di Palermo	Completamento del molo sottoflutto	€ 29.000.000,00
Autorità portuale di Palermo	Completamento del molo foraneo	€ 30.000.000,00
Provincia regionale Palermo	Strada provinciale n. 7 di Montemaggiore Belsito	€ 4.500.000,00
Provincia regionale Palermo	Strada provinciale n. 21 di Sciara	€ 4.000.000,00
Provincia regionale Palermo	Strada provinciale n. 117 dello scalo di Montemaggiore Belsito	€ 4.100.000,00
Rete ferroviaria italiana	Realizzazione di un nuovo impianto ACEI del tipo V401 nella stazione di Fiumetorto completo di fabbricato tecnologico	€ 5.000.000,00
<i>Totale . . .</i>		€ 149.926.040,87

Dette schede di progetto, saranno preventivamente sottoposte da parte dell'unità di coordinamento di cui al successivo art. 7, ad una verifica di coerenza e di rispondenza alle strategie di rilancio del polo industriale ed alla loro manifesta capacità di poter determinare nuovi e migliori livelli di attrazione industriale dell'area interessata, quindi, superata questa fase, alla successiva verifica di sussistenza dei requisiti di ammissibilità previsti dalle leggi e dai regolamenti vigenti.

In ogni caso, gli investimenti programmati dalle iniziative selezionate, non potranno superare la dotazione finanziaria espressamente autorizzata per il presente Accordo dalla legge regionale n. 11/2010 fissata in 150 milioni di euro.

Sarà quindi compito dell'Unità di coordinamento, selezionare le proposte progettuali fino alla concorrenza della predetta dotazione finanziaria e ciò anche in relazione alla possibilità di poter attivare - per alcune delle infrastrutture da realizzare - strumenti di ingegneria finanziaria in grado di assicurare la mobilitazione di ulteriori capitali privati.

Articolo 6

Fonti di finanziamento pubblico

Fatti salvi i vincoli derivanti dagli specifici regimi amministrativo-contabili, le risorse occorrenti di cui all'articolo 5 del presente Accordo di programma sono assicurate per la parte pubblica dalla Regione siciliana, salvo eventuali ed ulteriori cofinanziamenti deliberati da parte degli altri soggetti sottoscrittori.

Articolo 7

Unità di coordinamento

L'Unità di coordinamento viene costituita con decreto dell'Assessore regionale delle attività produttive e ha sede presso il medesimo Assessorato.

L'Unità di coordinamento è così composta:

- 1) dall'Assessore regionale delle attività produttive o un suo delegato;
- 2) dal dirigente generale del dipartimento regionale delle attività produttive o da un suo delegato;
- 3) dall'Assessore regionale all'economia o da un suo delegato;
- 4) dal sindaco di Termini Imerese o da un suo delegato;
- 5) da altro rappresentante tecnico del comune di Termini Imerese.

L'Unità di coordinamento è presieduta dall'Assessore regionale delle attività produttive o, in sua assenza, dal dirigente generale del dipartimento regionale delle attività produttive.

Il dirigente generale del dipartimento regionale delle attività produttive attribuisce le funzioni di R.U.P. al dirigente del servizio, al quale viene affidato il carico di lavoro relativo all'attuazione del presente accordo di programma.

L'unità.

1) verifica la coerenza e la rispondenza alle strategie di rilancio e di sviluppo del polo industriale, degli interventi inseriti nell'Accordo di programma ed alla loro manifesta capacità di poter determinare nuovi e migliori livelli di attrazione industriale dell'area interessata oltre che la sussistenza dei requisiti di ammissibilità previsti dalle leggi e dai regolamenti vigenti;

2) coordina le attività di confronto e di consultazione tra le parti istituzionali sottoscrittrici del presente Accordo e fra questo e quello già sottoscritto con il Ministero dello sviluppo economico;

3) sovrintende alla verifica dell'attuazione dell'Accordo di Programma e delle attività per le quali sono impegnate le parti sottoscrittrici;

4) provvede ad assicurare il controllo della compatibilità degli interventi pubblici con la normativa nazionale ed europea in materia di opere pubbliche; svolge i compiti di monitoraggio tecnico-amministrativo delle attività inserite nell'Accordo; eventuali inadempienze o ritardi nell'attuazione dei singoli interventi, formeranno oggetto di informativa all'Assessore regionale delle attività produttive, per l'adozione di provvedimenti o delle iniziative utili alla rigorosa attuazione dell'Accordo di programma;

5) attiva - in ragione dell'evidente straordinarietà e complessità che dovrà affrontare il presente Accordo - quanto necessario ad assicurare un iter straordinario ed accelerato per l'acquisizione dei pareri dei cosiddetti enti terzi sulle opere che andranno a comporre il presente Accordo;

6) decide sulla destinazione delle risorse eventualmente resisi disponibili per ribassi d'asta e/o progetti non realizzati e/o realizzabili solo parzialmente.

Articolo 8

Comitato congiunto per l'attuazione

Il Comitato è composto da un rappresentante per ognuno dei soggetti sottoscrittori, eccezione fatta per l'Assessorato regionale alle attività produttive e per il comune di Termini Imerese che intervergono con due rappresentanti.

Nella prima riunione, il Comitato, stabilisce il programma dei suoi lavori, il calendario delle attività rispetto al quale saranno veri-

ficati gli adempimenti assunti dalle parti obbligate ovvero, gli eventuali scostamenti e/o gli adeguamenti da fare al calendario stesso.

Con cadenza semestrale dall'avvio della realizzazione degli interventi progettuali attivati dall'Accordo, il Comitato, unitamente all'unità di coordinamento predisponde una relazione tecnica e, entro trenta giorni dalla conclusione degli stessi, una relazione conclusiva sull'attuazione degli interventi ed in ultimo, sempre con la stessa tempistica, la relazione finale a seguito dell'avvenuta chiusura dell'Accordo di programma.

Le relazioni sono trasmesse a tutti i soggetti sottoscrittori i quali, entro i successivi trenta giorni, fanno pervenire eventuali osservazioni.

Sulla base della relazione tecnica conclusiva e delle eventuali osservazioni delle parti, il Comitato propone all'Assessore regionale per le attività produttive ed all'Assessore regionale per l'economia di dichiarare attuato l'Accordo di programma.

Articolo 9

Vigilanza sull'attuazione dell'Accordo

La vigilanza sull'esecuzione dell'Accordo di programma è svolta dall'Assessore regionale delle attività produttive che si avvale, per la predetta attività, dell'unità di coordinamento di cui al precedente art. 7.

Gli eventuali interventi sostitutivi, espressamente richiesti dall'unità di coordinamento, potranno essere svolti dall'Assessore regionale per le attività produttive.

Per l'esercizio delle funzioni di vigilanza, l'Unità di coordinamento sottopone all'Assessore regionale per le attività produttive, le proposte di interventi surrogatori in relazione ad eventuali inadempienze.

L'Assessore regionale per le attività produttive e l'Assessore regionale per l'economia, sulla base della relazione conclusiva predisposta dal Comitato congiunto per l'attuazione, dichiarano concluso ed attuato il presente Accordo di programma.

Articolo 10

Impegno alla diligenza e durata dell'Accordo di programma

Fermo restando quanto regolato con il presente Accordo, nonché nel rispetto delle norme e dei regolamenti di settore vigenti, tutti i soggetti partecipanti all'Accordo di programma sono reciprocamente impegnati, ad assolvere alle attività di propria competenza ed a quelle scaturenti dalle esigenze di coordinamento assicurando la massima diligenza e tempestività.

Quanto detto si rende quanto mai necessario al fine di assicurare l'efficienza del procedimento concordato per la compiuta realizzazione dell'obiettivo e dell'oggetto dell'Accordo di programma.

In tal senso, i responsabili delle amministrazioni e dei soggetti partecipanti sono impegnati, ove occorra, anche su specifica richiesta dell'Unità di coordinamento, a dare alle strutture di rispettivo riferimento le opportune disposizioni e direttive nel rispetto delle tempistiche dettate dal presente Accordo di programma.

Il presente Accordo di programma ha validità temporale pari al tempo di attuazione dell'oggetto, ai sensi del precedente articolo 3, comma 2, con l'aggiunta di trenta giorni per gli ulteriori adempimenti conclusivi del gruppo di coordinamento.

L'Assessore regionale per le attività produttive - su motivata richiesta dell'Unità di coordinamento che ne attesta la necessità - per il raggiungimento degli obiettivi fissati dall'Accordo di programma, può stabilire la proroga della sua durata per massimo un anno.

Al conseguimento dell'attuazione, dichiarata ai sensi del precedente articolo 8, comma 4, l'Accordo di programma si intende fin da ora compiuto ed efficace a qualunque ulteriore titolo ed effetto.

Articolo 11

Sottoscrizione

Il presente accordo sarà sottoscritto dai legali rappresentanti dei soggetti interessati, approvato con decreto del Presidente della Regione Sicilia e pubblicato nel sito istituzionale www.regione.sicilia.it.

Al presente Accordo si allegano (allegato "A"), le schede tecniche degli interventi fin qui pervenuti e che costituiscono parte integrante e sostanziale dello stesso.

(2012.35.2554)120

Sostituzione di un componente del consiglio di amministrazione della Fondazione Orchestra sinfonica siciliana.

Con decreto presidenziale n. 403/serv. 1°/SG del 24 agosto 2012, ai sensi dell'art. 12 del vigente statuto, in seno al consiglio di amministrazione della Fondazione Orchestra sinfonica siciliana è stato nominato, in sostituzione del dott. Antonio Cognata, in rappresentanza del comune di Palermo, il dott. Francesco Guttadauro.

Lo stesso cesserà dall'incarico alla scadenza del consiglio di amministrazione rinnovato con il D.P. n. 8/serv. 1°/SG del 27 gennaio 2011.

(2012.35.2534)024

Nomina del commissario straordinario dell'Ente di sviluppo agricolo.

Con decreto presidenziale n. 404/serv. 1°/SG del 24 agosto 2012, in attuazione della deliberazione n. 288 del 10 agosto 2012 della Giunta regionale, il dott. Cimò Gaetano, dirigente dell'Amministrazione regionale, è stato nominato, ai sensi del 2° comma dell'art. 3 bis, della legge regionale 28 marzo 1995, n. 22 come introdotto dall'art. 1, comma 1, lettera a), della legge regionale 2 agosto 2012, n. 43, a far data del presente decreto, commissario straordinario dell'Ente di sviluppo agricolo.

Il commissario straordinario, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui al 2° comma dell'art. 3 bis, della legge regionale 28 marzo 1995, n. 22 come introdotto dall'art. 1, comma 1, lettera a) della legge regionale 2 agosto 2012, n. 43, permane in carica fino alla nomina del titolare da parte del nuovo Governo della Regione, che vi provvede non oltre il termine di sessanta giorni dalla data di proclamazione del Presidente della Regione neoeletto.

(2012.35.2536)066

Nomina del commissario straordinario dell'Ente Parco dell'Etna.

Con decreto presidenziale n. 405/serv. 1°/SG del 24 agosto 2012, in attuazione della deliberazione n. 289 del 10 agosto 2012 della Giunta regionale, il dott. Calaciura Giuseppe, dirigente in servizio presso l'Amministrazione regionale, è stato nominato, ai sensi del 2° comma dell'art. 3 bis, della legge regionale 28 marzo 1995, n. 22 come introdotto dall'art. 1, comma 1, lettera a), della legge regionale 2 agosto 2012, n. 43, a far data del presente decreto, commissario straordinario dell'Ente Parco dell'Etna.

Il commissario straordinario, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui al 2° comma dell'art. 3 bis, della legge regionale 28 marzo 1995, n. 22 come introdotto dall'art. 1, comma 1, lettera a) della legge regionale 2 agosto 2012, n. 43, permane in carica fino alla nomina del titolare da parte del nuovo Governo della Regione, che vi provvede non oltre il termine di sessanta giorni dalla data di proclamazione del Presidente della Regione neoeletto.

(2012.35.2535)07

Nomina del commissario straordinario dell'Istituto autonomo case popolari di Palermo.

Con decreto presidenziale n. 551/Gab. del 24 agosto 2012, il dr. Marcello Gualdani, dipendente dell'Amministrazione regionale, è stato nominato commissario straordinario dell'Istituto autonomo case popolari di Palermo fino alla ricostituzione degli ordinari organi di amministrazione e, comunque, per un periodo non superiore a 120 giorni a far data dal presente decreto.

(2012.35.2537)067

ASSESSORATO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Provvedimenti concernenti rinnovo di convenzioni per l'organizzazione di corsi professionali abilitanti per l'esercizio di attività commerciali.

Con decreto del dirigente del servizio commercio del dipartimento regionale delle attività produttive n. 2398/8S del 14 giugno 2012, è stata rinnovata fino al 19 marzo 2013 la convenzione per l'organizzazione dei corsi professionali abilitanti per l'esercizio di attività commerciali nel settore merceologico alimentare e per la somministrazione di alimenti e bevande, programmati dalla Ass. PRO.SCA con sede legale in Brolo (ME) - via San Martino n. 1 e da tenersi presso i locali della sede operativa siti in Brolo (ME) - via Principe Lancia di Brolo (ME) sn.

(2012.34.2529)035

Con decreto del dirigente del servizio commercio del dipartimento regionale delle attività produttive n. 2399/8S del 14 giugno 2012, è stata rinnovata fino al 19 marzo 2013 la convenzione per l'organizzazione dei corsi professionali abilitanti per l'esercizio di attività commerciali nel settore merceologico alimentare e per la somministrazione

di alimenti e bevande, programmati dalla Ass. PRO.SCA, con sede legale in Brolo (ME) - via San Martino n. 1 e da tenersi presso i locali della sede operativa sita in Messina - via Santa Maria Alemanna n. 5.

(2012.34.2528)035

Con decreto del dirigente del servizio commercio del dipartimento regionale delle attività produttive n. 2401/8S del 14 giugno 2012, è stata rinnovata fino al 25 maggio 2013 la convenzione per l'organizzazione dei corsi professionali abilitanti per l'esercizio di attività commerciali nel settore merceologico alimentare e per la somministrazione di alimenti e bevande, programmati dalla Confesercenti con sede legale in Catania - Viale Vittorio Veneto n. 14 e da tenersi presso i locali della sede operativa siti in Adrano - via IV Novembre n. 37.

(2012.34.2526)035

Riconoscimento di corsi professionali abilitanti per l'esercizio di attività commerciali.

Con decreto del dirigente del servizio commercio del dipartimento regionale delle attività produttive n. 2400 serv. 8 del 14 giugno 2012, sono stati riconosciuti n. 3 corsi professionali abilitanti per l'esercizio di attività commerciali nel settore merceologico alimentare per la somministrazione di alimenti e bevande, programmati per il 2011 dalla Ass. PRO.SCA., con sede legale in Brolo (ME) - via Vittorio Emanuele III n. 107 e da tenersi presso i locali della stessa sede operativa siti in Brolo (ME) - via Principe Lancia di Brolo n. 4.

(2012.34.2527)035

Provvedimenti concernenti scioglimento di cooperative.

Con i decreti del dirigente generale del dipartimento delle attività produttive nn. 2678/6 - 2679/6 - 2680/6 - 2681/6 - 2682/6 - 2683/6 - 2684/6 - 2685/6 - 2686/6 - 2687/6 - 2688/6 - 2689/6 - 2690 - 2691/6 del 17 luglio 2012 e 2758/6 - 2759/6 del 23 luglio 2012 sono state sciolte, ai sensi e per gli effetti, dell'art. 223/septiesdecies delle disposizioni attuative del codice civile e dell'art. 2545/septiesdecies del codice civile, le sottoelencate cooperative:

Denominazione	Sede	Cod. Fiscale	DDG N.	del	Art.
SAVE.M	Catania	03086040874	2678/6	17/7/2012	223 C.C.
Eureka	Catania	02292310873	2678/6	17/7/2012	223 C.C.
CO.TE.	Catania	02928610878	2678/6	17/7/2012	223 C.C.
Miraggi	Grammichele	03651490876	2679/6	17/7/2012	2545 C.C.
Progresso e Libertà	Gela	00340350859	2680/6	17/7/2012	223 C.C.
Orione	Acireale	02341440879	2681/6	17/7/2012	2545 C.C.
Il Territorio	Catania	00647400878	2682/6	17/7/2012	2545 C.C.
La Primula	Adrano	04426690873	2683/6	17/7/2012	223 C.C.
Salvatore	Caltanissetta	01282430857	2684/6	17/7/2012	223 C.C.
Gemelli	Caltanissetta	92003290852	2684/6	17/7/2012	223 C.C.
Afrika	Gela	01219470851	2684/6	17/7/2012	223 C.C.
Mary Poppins	Caltanissetta	01339140855	2684/6	17/7/2012	223 C.C.
SO.FI.MA	Gela	00585800840	2684/6	17/7/2012	223 C.C.
Progetto Verde	Bronte	03479330874	2685/6	17/7/2012	223 C.C.
Eliseo	Belpasso	03498300874	2685/6	17/7/2012	223 C.C.
Fiume	Grammichele	02447600871	2685/6	17/7/2012	223 C.C.
Primavera di carico e scarico	Catania	00700150873	2686/6	17/7/2012	223 C.C.
Italy Costruzioni	Adrano	041260/0870	2686/6	17/7/2012	223 C.C.
Meridionale Servizi	Catania	02851310876	2686/6	17/7/2012	223 C.C.
Nuova Cooperativa Primavera	Catania	03448490874	2686/6	17/7/2012	223 C.C.
Cooperativa degli Abitanti	Catania	04360410874	2687/6	17/7/2012	223 C.C.
Catania Casa	Catania	04360150876	2687/6	17/7/2012	223 C.C.
Abitare Sano	Catania	04360270872	2687/6	17/7/2012	223 C.C.
Consorzio Pietra Lavica dell'Etna	Belpasso	03863620872	2688/6	17/7/2012	2545 C.C.
C.I.M.I.	Catania	02683500876	2689/6	17/7/2012	223 C.C.
Prospettiva Etna	Nicolosi	02860730874	2690/6	17/7/2012	2545 C.C.
Etna A.N.D.I.	Catania	03586310876	2690/6	17/7/2012	2545 C.C.
Servirti	Gela	90019280859	2691/6	17/7/2012	2545 C.C.
La Luce Nuova	Adrano	00445110873	2758/6	23/7/2012	223 C.C.
Ibla Multiservizi	Paternò	03560060877	2759/6	23/7/2012	223 C.C.

(2012.34.2514)040

Provvedimenti concernenti sostituzione di commissari liquidatori di società cooperative.

Con decreto dell'Assessore per le attività produttive n. 844 del 26 luglio 2012, il dott. Pietro Ribaudò, nato a Trapani il 14 maggio 1961, è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa Rinascente, con sede in Cerda (PA) in sostituzione del rag. Francesco Fantauzzo.

(2012.36.2565)041

Con decreto dell'Assessore regionale per le attività produttive n. 856 del 27 agosto 2012, il dott. Pietro Ribaudò, nato a Trapani il 14 maggio 1961 e ivi residente in via Filippo Paladini, 280 è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa La Rivincita, con sede in Sommatino (CL) in sostituzione dell'avv. Luisa Scerra.

(2012.36.2594)041

Sostituzione del commissario straordinario della cooperativa Dell'amicizia, con sede in Castelvetro.

Con decreto dell'Assessore regionale per le attività produttive n. 859 del 27 agosto 2012, l'avv. Anna Daniela Zaccarini, nata a Torino il 23 febbraio 1962 e residente a Trapani in via Barone Sieri Pepoli, 28 è stata nominata commissario straordinario della cooperativa "Dell'amicizia" con sede in Castelvetro (TP), per la durata di mesi sei ed in sostituzione dell'avv. Alessandro Finazzo.

(2012.36.2595)040

ASSESSORATO DELL'ECONOMIA

Ammissione a finanziamento del consorzio di garanzia fidi denominato Fideo Confcommercio società cooperativa, con sede in Palermo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della legge regionale 21 settembre 2005, n. 11 e s.m.i.

Con decreto del dirigente del servizio 7/F del dipartimento regionale delle finanze e del credito n. 384 del 5 giugno 2012, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 comma 1 e dell'art. 5 comma 1 della legge regionale 21 settembre 2005, n. 11, e s.m.i., nonché della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 21, il consorzio di garanzia fidi denominato Fideo Confcommercio società cooperativa, con sede in Palermo, via E. Amari n. 11, C.F. n. 05470540823, è stato ammesso al finanziamento e alla liquidazione di € 116.946,89, a titolo di integrazione fondo rischi per operazioni finanziarie definite ed attuate dal medesimo confidi nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2008 e il 31 dicembre 2008.

Il decreto con l'allegata tabella dei beneficiari è pubblicato nel sito della Regione siciliana.

(2012.35.2558)039

Autorizzazione a tabaccai per la riscossione delle tasse automobilistiche nella Regione siciliana.

Con decreto n. 496 del 7 agosto 2012 del dirigente del servizio 2F del dipartimento regionale finanze e credito, i tabaccai di seguito specificati sono stati autorizzati alla riscossione delle tasse automobilistiche nella Regione siciliana:

Cod. Lottomatica	N. Ric.	N. Riv.	Ragione sociale	Indirizzo	Comune	Prov.
PA3252	3257	2	Pruiti Ciarello Rosalia Teresa	Via Medici, 279	S. Agata di Militello	ME
PA3756	3761	2	Tardibuono Francesco	Piazza S. Carnevale, 1	Sciara	PA

(2012.34.2501)083

Provvedimenti concernenti revoca di autorizzazioni per la riscossione delle tasse automobilistiche nella Regione siciliana.

Con decreto n. 497 dell'8 agosto 2012 del dirigente generale del dipartimento regionale delle finanze e del credito, è stata revocata l'autorizzazione alla riscossione delle tasse automobilistiche al sig. Lo Porto Massimiliano, nato a Palermo (PA) il 29 luglio 1975 - quale

titolare dell'impresa denominata Agenzia Serradifalco di Lo Porto Massimiliano, codice M.C.T.C PAA347, sita in via Serradifalco n. 89 a Palermo (PA) - già concessa con la convenzione stipulata in data 17 febbraio 2011, approvata con D.D.G. n. 79 del 17 febbraio 2011.

(2012.34.2498)083

Con decreto n. 500 del 10 agosto 2012 del dirigente generale del dipartimento regionale delle finanze e del credito, è stata revocata la autorizzazione alla riscossione delle tasse automobilistiche, nella Regione siciliana, al tabaccaio di seguito specificato:

Cod. Lottomatica	Ragione sociale	N. Ric.	Prov.	Comune	Indirizzo
PA0513	Bellina Antonina	518	PA	Castellana Sicula	Piazza Vittoria n. 39

(2012.34.2499)083

Con decreto n. 509 del 30 agosto 2012, del dirigente generale del dipartimento regionale delle finanze e del credito è stata revocata l'autorizzazione alla riscossione delle tasse automobilistiche, nella Regione siciliana, al tabaccaio di seguito specificato:

Cod. Lottomatica	Ragione sociale	N. Ric.	Prov.	Comune	Indirizzo
PA0466	Messina Giuseppe Massimiliano	457	CT	Catania	Via P. Nicola, 54

(2012.36.2589)083

Provvedimenti concernenti approvazione di convenzioni per la riscossione delle tasse automobilistiche nella Regione siciliana.

Con decreto n. 498 dell'8 agosto 2012 del dirigente generale del dipartimento regionale delle finanze e del credito, è stata approvata la convenzione stipulata con il sig. Pappalardo Fabio Giuseppe, nato a Catania (CT) il 22 febbraio 1972 ed ivi residente in viale Odorico da Pordenone n. 9, con la quale lo stesso - in qualità di socio amministratore e legale rappresentante della società Assicenter s.n.c. di Pappalardo dr. Fabio Giuseppe & Privitera rag. Innocenza Roberta Rita, esercente attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto con sede a Sant'Agata Li Battiati (CT) via Umberto n. 33, cap 95030, codice M.C.T.C. CT1431 - è stato autorizzato a riscuotere le tasse automobilistiche nella Regione siciliana.

(2012.34.2500)083

Con decreto n. 501 del 10 agosto 2012 del dirigente generale del dipartimento regionale delle finanze e del credito, è stata approvata la convenzione stipulata con il sig. Guglielmino Salvatore, nato a Belpasso (CT) il 17 maggio 1971 ed ivi residente in via XIV Traversa n. 165, con la quale lo stesso - in qualità di titolare dell'impresa omonima, esercente attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto con sede a Belpasso (CT) via I Retta Ponente n. 178/180, cap 95032, codice M.C.T.C. CT1434 - è stato autorizzato a riscuotere le tasse automobilistiche nella Regione siciliana.

(2012.34.2497)083

ASSESSORATO DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ

Trasferimento da Nestlè Vera s.r.l. a Sanpellegrino S.p.A. della concessione di acque minerali, convenzionale denominata "Margimuto", in territorio del comune di Santo Stefano di Quisquina.

Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale dell'energia n. 158 del 18 aprile 2012, ai sensi e per gli effetti della

legge regionale 1 ottobre 1956, n. 54, la concessione di acque minerali convenzionalmente denominata "Margimuto", in territorio del comune di Santo Stefano di Quisquina (AG), intestata con D.R.S. n. 298 dell'1 aprile 2009 alla Nestrè Vera s.r.l., è stata trasferita alla Sanpellegrino S.p.A., con sede in Milano, via Lodovico il Moro, 35, C.F./P.I. 00753740158.

(2012.34.2515)001

Autorizzazione al comune di Trapani per lo scarico di acque reflue depurate.

Con decreto n. 1138 del 9 luglio 2012, il dirigente del servizio 1 del dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti ha concesso al comune di Trapani, ai sensi e per gli effetti dell'art. 40 della legge regionale n. 27/86 e dell'art. 124 del D.Lgs. n. 152/06 e successive modifiche ed integrazioni, l'autorizzazione allo scarico nel torrente Canalotto, affluente del fiume Birgi, delle acque reflue urbane provenienti dall'impianto di depurazione sito in via Grammatico, a servizio della frazione Fulgatore del comune di Trapani.

L'autorizzazione ha validità quadriennale. Un anno prima della scadenza ne dovrà essere richiesto il rinnovo.

(2012.34.2495)006

Rinnovo del decreto 1 giugno 2012, relativo all'autorizzazione alla società Raffinerie di Gela, con sede in Gela, per il trattamento delle acque emunte dalla falda nell'impianto TAS.

Con decreto n. 1437 del 30 agosto 2012 del dirigente del servizio 7 - Autorizzazioni - del dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti, è stato rinnovato, nelle more della definizione della procedura IPPC (Autorizzazione integrata ambientale), fino al 31 dicembre 2012, il decreto n. 910 dell'1 giugno 2012 di autorizzazione al trattamento delle acque emunte dalla falda, nell'impianto TAS, rilasciato alla Società Raffinerie di Gela, con sede legale ed impianto in c.da Piana del Signore, Gela (CL).

(2012.36.2569)119

ASSESSORATO DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO

Comunicato relativo al 2° avviso di rettifica dell'avviso pubblico n. 1 del 25 luglio 2012 - Credito d'imposta per l'assunzione di lavoratori svantaggiati e molto svantaggiati ai sensi della legge n. 106 del 12 luglio 2011, che converte il D.L. n. 70 del 2011 - c.d. "Decreto Sviluppo" - Incentivi per l'assunzione di lavoratori svantaggiati nelle Regioni del Mezzogiorno - PO FSE 2007/2013 - asse II - obiettivo E.

È pubblicato nel sito web del dipartimento regionale del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative all'indirizzo www.regione.sicilia.it/lavoro e nel sito web dedicato al POR FSE 2007/2013 all'indirizzo www.sicilia-fse.it, l'avviso di rettifica n. 2 dell'11 settembre 2012 all'avviso pubblico n. 1 del 25 luglio 2012 relativo al "Credito d'imposta per l'assunzione di lavoratori svantaggiati e molto svantaggiati ai sensi della legge n. 106 del 12 luglio 2011, che converte il D.L. n. 70 del 2011 - c.d. Decreto Sviluppo - Incentivi per l'assunzione di lavoratori svantaggiati nelle Regioni del Mezzogiorno - POR FSE 2007/2013 - asse II - obiettivo E.

(2012.38.2691)132

ASSESSORATO DELLE RISORSE AGRICOLE E ALIMENTARI

PSR Sicilia 2007-2013 - Asse 4 "Attuazione dell'approccio Leader" - misura 413 "Attuazione di strategie di sviluppo locale - Qualità della vita/diversificazione" - PSL "Eloro" - Avviso di concessione di una proroga per la scadenza dei bandi afferenti alle misure 313, azioni A e B, e 323, azione A.

Si comunica che, in attuazione del Piano di sviluppo locale "Eloro", è stato pubblicato nelle apposite sezioni dei siti istituzionali del PSR e dell'Assessorato regionale delle risorse agricole e alimentari: www.psr Sicilia.it, [nonché nel sito del GAL Eloro \[www.galeloro.it\]\(http://www.galeloro.it\) l'avviso di concessione di una proroga di giorni 15 per la scadenza dei bandi afferenti le seguenti misure attivate tramite approccio leader \(Misura 413 "Attuazione di strategie di sviluppo locale - Qualità della vita/diversificazione" - Asse 4 "Attuazione dell'approccio Leader" - PSR Sicilia 2007-2013\):](http://www.regione.sicilia.it/Agricolturaeforeste,</p>
</div>
<div data-bbox=)

- Misura 313 "Incentivazione di attività turistiche" - Azione A) "Infrastrutture su piccola scala per lo sviluppo degli itinerari rurali", Azione B) "Servizi per la fruizione degli itinerari rurali";
- Misura 323 "Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale" - Azione A) "Realizzazione di interventi di ripristino di siti di elevato pregio naturalistico e paesaggistico".

Le domande dovranno essere presentate: entro il 5 ottobre 2012, data corrispondente alla scadenza dalla prima data di pubblicazione del bando pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana parte I n. 25 del 22 giugno 2012.

(2012.37.2649)003

ASSESSORATO DELLA SALUTE

Costituzione del Tavolo tecnico regionale vaccini.

Con decreto n. 1688 del 29 maggio 2012 del dirigente generale del dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico, è stato costituito un Tavolo tecnico regionale vaccini, deputato a monitorare le modalità attuative del Calendario vaccinale per la vita, adottato con D.A. n. 820/12 del 7 maggio 2012, ed a valutare la letteratura scientifica in campo vaccinale e tutti i vaccini immessi in commercio ai fini di un eventuale utilizzo. Il suddetto Tavolo tecnico avrà anche funzione di supporto dei dipartimenti di prevenzione delle AA.SS.PP. della Regione Sicilia.

Il Tavolo tecnico regionale vaccini è composto da:

- dr. Mario Palermo, del dipartimento attività sanitarie e osservatorio epidemiologico dell'Assessorato della salute e responsabile del servizio 1 igiene pubblica, individuato quale coordinatore dei lavori del tavolo;
- prof. Francesco Vitale del dipartimento di scienze per la promozione della salute - Sezione di igiene dell'Azienda ospedaliero-universitaria policlinico "P. Giaccone" di Palermo, nella qualità di presidente eletto della SItl sezione regionale;
- dott. Giuseppe Ferrera, direttore del servizio di epidemiologia e profilassi dell'ASP di Ragusa, nella qualità di presidente della sezione regionale della SItl;
- dr.ssa Milena Lo Giudice, pediatra di libera scelta;
- dr. Gaetano Geraci, direttore del servizio di epidemiologia e profilassi dell'ASP di Agrigento;
- dr.ssa Rosanna Milisenna, servizio di epidemiologia e profilassi dell'ASP di Caltanissetta;
- dr. Francesco Belbruno, servizio di epidemiologia e profilassi dell'ASP di Enna;
- dr. Erminio Di Pietro, servizio di epidemiologia e profilassi dell'ASP di Siracusa.

Il suddetto Tavolo tecnico potrà essere integrato con ulteriori esperti di settore per l'esame di particolari tematiche.

Per i componenti del "Tavolo tecnico regionale vaccini" non è prevista alcuna corresponsione di gettoni di presenza e/o compensi. Eventuali spese di missioni saranno poste a carico dell'Amministrazione di appartenenza.

(2012.36.2576)102

Trasferimento, per volturazione, dell'autorizzazione e dell'accreditamento dell'attività di day surgery autonomo polispecialistico sito in Palermo dalla società Centro di chirurgia Genesi s.r.l. alla società Centro Andros s.r.l.

Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale per le attività sanitarie ed osservatorio epidemiologico n. 1612 del 7 agosto 2012, sono stati trasferiti per volturazione, l'autorizzazione all'esercizio e l'accreditamento dell'attività di day surgery autonomo polispecialistico sito in Palermo via P.P. Vasta n. 2, dalla società Centro di chirurgia Genesi s.r.l. alla società Centro Andros s.r.l., ed è stata trasferita l'attività in accreditamento attualmente svolta nel Centro di chirurgia Genesi s.r.l. presso la struttura di Centro Andros s.r.l. sita in via Ausonia n. 43/45.

(2012.35.2560)102

Accreditamento istituzionale provvisorio della struttura residenziale psichiatrica di tipo socio-riabilitativo a minore intensità assistenziale - Ethos della società S. Maria di Betlemme s.r.l., con sede in Gela.

Con decreto n. 1707 del 30 agosto 2012 del dirigente generale del dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico, è stata accreditata - in via provvisoria - per un modulo di n. 10 posti letto, la Struttura residenziale psichiatrica di tipo socio-riabilitativo a minore intensità assistenziale - Ethos sita in Gela (CL) - via Gen. Cascino n. 266 - di proprietà della società Santa Maria di Betlemme s.r.l.

Il provvedimento è stato pubblicato integralmente nel sito web del dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico.

(2012.36.2597)102

ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

Provvedimenti concernenti emissioni in atmosfera.

Con decreto del dirigente del servizio 2° del dipartimento regionale dell'ambiente n. 430 del 7 agosto 2012, è stata concessa, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., alla ditta Calcestruzzi ed Asfalti Mannina s.r.l. con sede legale in c.da Sciare - S. Andrea nel comune di Valderice (TP) e stabilimento in c.da Khazen/Balate nel comune di Pantelleria (TP), l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di produzione di conglomerati bituminosi a caldo e conglomerato cementizio.

(2012.34.2521)119

Con decreto del dirigente del servizio 2° del dipartimento regionale dell'ambiente n. 431 dell'8 agosto 2012, è stata concessa, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., alla ditta Mirrione Francesco Legnami s.r.l. con sede legale in c.da Gammana n. 25 nel comune di Alcamo (TP) e stabilimento in Z.I., c.da Fegotto nel comune di Calatafimi Segesta (TP), l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di produzione di semifiniti in materiale a basse di legno con utilizzo di materie prime superiore a 2000 Kg/g e di produzione di pellet e di utilizzo di prodotti impregnanti a base d'acqua.

(2012.34.2522)119

Approvazione del Piano di gestione Isole Egadi della Rete Natura 2000 Sicilia.

Si rende noto che il Dipartimento regionale dell'ambiente ha emanato il decreto del dirigente generale n. 434 dell'8 agosto 2012 di

approvazione del piano di gestione "Isole Egadi" della Rete Natura 2000 Sicilia.

Il piano è visionabile e scaricabile dal sito web ufficiale dell'Assessorato del territorio e dell'ambiente <http://www.artasicilia.eu> (link Natura 2000); la documentazione cartacea è depositata e consultabile presso il servizio 4 - Protezione patrimonio naturale - del Dipartimento regionale dell'ambiente, via Ugo La Malfa n. 169, 90146 Palermo e presso gli uffici della Provincia regionale di Trapani - 8° settore - piazza Vittorio Veneto n. 1 - 91100 Trapani.

(2012.34.2509)007

Autorizzazione integrata ambientale alla ditta Sicula Trasporti s.r.l. relativa alla modifica sostanziale dell'impianto di preselezione R.S.U. sito nel comune di Catania.

Il dirigente del servizio 1 VIA-VAS ufficio del dipartimento regionale dell'ambiente ha rilasciato, ai sensi del D.Lgs. n. 152/06, con decreto n. 443 del 10 agosto 2012, alla ditta Sicula Trasporti s.r.l. l'autorizzazione integrata ambientale relativa alla modifica sostanziale di impianto di preselezione R.S.U. - Realizzazione Linea Zero, sito in contrada Volpe del comune di Catania, con sede legale in via A. Longo, 34 - Catania.

(2012.34.2523)119

Autorizzazione integrata ambientale alla ditta SPER s.r.l. relativa alla modifica sostanziale del progetto di realizzazione di un impianto di produzione di energia elettrica alimentata a biomassa vegetale sito nel comune di Enna.

Il dirigente del servizio 1 VIA-VAS ufficio del dipartimento regionale dell'ambiente ha rilasciato, ai sensi del D.Lgs. n. 152/06, con decreto n. 446 del 13 agosto 2012, alla ditta Sper s.r.l. l'autorizzazione integrata ambientale relativa alla modifica sostanziale relativa al progetto di realizzazione di un impianto di produzione di energia elettrica alimentata a biomassa vegetale sito nel comune di Enna con sede legale in via Leonardo da Vinci, n. 7 - Enna.

(2012.34.2524)119

Approvazione di un programma costruttivo da realizzare nel comune di San Giovanni La Punta.

Con decreto n. 206 del 23 agosto 2012, il dirigente generale del dipartimento regionale dell'urbanistica ha approvato, con prescrizioni, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge regionale n. 22/96, il programma costruttivo della cooperativa edilizia Panacea, adottato dal comune di San Giovanni La Punta con delibera consiliare n. 14 del 19 aprile 2012.

(2012.35.2556)048

CIRCOLARI

ASSESSORATO DELL'ECONOMIA

CIRCOLARE 29 agosto 2012.

Questioni applicative nell'ordinamento regionale dell'art. 4 del decreto legislativo 6 luglio 2012, n. 95 convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

1. Nel contesto, invero complesso ed articolato, di applicazione del percorso attuativo del Piano di riordino delle partecipazioni regionali, delineato dall'art. 20 della legge regionale n. 11 del 2010 e dai decreti assessoriali n. 1720 del 28 settembre 2011, n. 2333 del 23 novembre 2011 e n. 28 del 20 luglio 2012 occorre valu-

tare gli effetti dell'entrata in vigore dell'art. 4 del decreto legislativo 6 luglio 2012, n. 95 convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

La portata di tale ultima disposizione, assai gravida di conseguenze sul piano applicativo per le partecipazioni regionali e degli enti locali siciliani, va esaminata con attenzione al fine di valutarne l'impatto sul richiamato Piano di riordino delle partecipazioni regionali che, com'è noto, è stato approvato con i citati decreti sulla base del parere vincolante reso dalla II Commissione legislativa "Bilancio e programmazione" dell'Assemblea regionale siciliana nella seduta n. 245 del 21 giugno 2011.

In merito alle molteplici questioni applicative in questione si è richiesto un urgente parere all'Ufficio legislativo e legale della Presidenza della Regione che si è tempestivamente espresso in merito (con il parere prot. n. 20073 del 12 luglio 2012/122.2012.11) propendendo per la piena applicabilità della disciplina in argomento. Le conclusioni formulate dall'apporto consultivo espresso appaiono pienamente condivisibili, anche di fronte alle pur opportune esigenze di ulteriore approfondimento in esso prospettate.

In conclusione, infatti, il parere si esprime "per l'immediata applicabilità della norma fanno propendere oltre all'elemento testuale, la mancanza di una qualunque espressa clausola di salvaguardia, e la considerazione che l'articolata disciplina ivi recata per le società pubbliche interviene in materie, diritto civile e tutela della concorrenza, rientranti nella competenza legislativa statale".

2. Va ricordato che nel solco interpretativo prescelto dal parere dell'Ufficio legislativo e legale, milita, altresì, quanto statuito dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 326 del 2008 (pronunciata su ricorso proposto dalla Regione siciliana) sulla legittimità costituzionale dell'art. 13 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, recante «Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale», convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.

In particolare, l'articolo impugnato (che reca la rubrica «Norme per la riduzione dei costi degli apparati pubblici regionali e locali e a tutela della concorrenza») impone alcuni limiti alle società, a capitale interamente pubblico o misto, costituite dalle amministrazioni pubbliche regionali e locali per la produzione di beni e servizi strumentali all'attività di tali enti, nonché, nei casi consentiti dalla legge, per lo svolgimento esternalizzato di funzioni amministrative di loro competenza. Si stabilisce, specificamente, che esse operino esclusivamente con gli enti costituenti ed affidanti, non svolgano prestazioni a favore di altri soggetti pubblici o privati, non partecipino ad altre società o enti e abbiano oggetto sociale esclusivo. L'articolo contiene anche una disciplina transitoria, che definisce i termini e le modalità della cessazione delle attività non consentite, e commina la nullità ai contratti conclusi in violazione delle nuove norme.

In altre parole si tratta di norme le quali, analogamente a quelle in esame e come correttamente evidenziato dall'Ufficio legislativo e legale della Presidenza della Regione, hanno il dichiarato scopo di tutelare la concorrenza.

Nella sentenza richiamata, rigettando le tesi propugnate dalla difesa della Regione siciliana, la Corte ha inteso delimitare puntualmente la «tutela della concorrenza» precisando che: "la titolarità della relativa potestà legislativa consente allo Stato di adottare misure di garanzia del mantenimento di mercati già concorrenziali e misure di liberalizzazione dei mercati stessi; queste misure possono anche essere volte a evitare che un operatore estenda la propria posizione dominante in altri mercati; l'intervento statale può consistere nell'emanazione di una disciplina analitica, la quale può influire su materie attribuite alla competenza legislativa delle Regioni; spetta alla Corte effettuare un rigoroso scrutinio delle relative norme statali volto ad accertare se l'intervento normativo sia coerente con i principi della concorrenza, e se esso sia proporzionato rispetto a questo fine (sentenze n. 11.63 e 51 del 2008 e nn. 421, 401)

303 e 38 del 2007). L'obiettivo delle disposizioni impugnate è quello di evitare che soggetti dotati di privilegi operino in mercati concorrenziali".

Dunque, la disciplina delle società con partecipazione pubblica dettata dalla norma statale è rivolta ad impedire che dette società costituiscano fattori di distorsione della concorrenza. Essa rientra, quindi, nella materia, definita prevalentemente in base al fine, della «tutela della concorrenza».

Il giudice delle leggi afferma in tal modo in termini riassuntivi che: "le disposizioni impugnate sono riconducibili alla competenza legislativa esclusiva in materia di ordinamento civile, in quanto volte a definire i confini tra l'attività amministrativa e l'attività d'impresa, soggetta alle regole del mercato, e alla competenza legislativa esclusiva in materia di tutela della concorrenza, in quanto volte a eliminare distorsioni della concorrenza stessa".

Va altresì ricordato che ad analoghe conclusioni è giunto poi lo stesso all'Ufficio legislativo e legale della Presidenza della Regione (con il parere prot. 14657/212.12006.11 emesso sempre su richiesta di questo Assessorato) che, pronunciandosi sulla fattispecie sottoposta al giudizio costituzionale, l'ha ritenuta pienamente riconducibile alla competenza legislativa esclusiva statale ai sensi dell'art. 117, secondo comma, della Costituzione.

2.1. Il citato decreto legislativo 6 luglio 2012, n. 95 convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, recante "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini", si presenta come un complesso di disposizioni espressamente finalizzato alla razionalizzazione della spesa pubblica attraverso la riduzione delle spese per acquisti di beni e servizi da parte della pubblica amministrazione.

Il provvedimento normativo segue anche cronologicamente il primo intervento contenuto nel precedente D.L. n. 52 del maggio di quest'anno recante "Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica", convertito con modifiche in legge n. 96/2012, che ha introdotto modifiche alla normativa in materia di contrattualistica pubblica, apportando integrazioni al codice dei contratti pubblici ed al regolamento di esecuzione ed attuazione (in gran parte direttamente applicabile nell'ordinamento regionale).

Il Parlamento italiano ha ritenuto di operare la revisione della spesa pubblica attraverso procedure che valutano la spesa non solo dal punto di vista dell'efficienza (performance review), ma anche in termini di efficacia dei programmi e di eventuale riallocazione delle risorse tra voci di spesa diverse.

Con particolare riguardo alle procedure di spending review elaborate anche in altri ordinamenti, è noto che generalmente rientrano in questo ambito quelle procedure che analizzano le tendenze della spesa, i meccanismi che la regolano e l'attualità o l'efficacia degli interventi che la compongono.

Scorrendo i titoli che compongono la legge all'esito della conversione in legge del D.L. n. 95, si possono pertanto distinguere i diversi ambiti di intervento selezionati dall'esecutivo, oggetto di precise misure: si prende avvio da disposizioni di carattere generale, che contengono le previsioni dell'articolo 4 direttamente rivolte al vasto e molteplice mondo delle società partecipate pubbliche e si prosegue con misure atte alla riduzione della spesa delle amministrazioni statali, degli enti non territoriali e territoriali, alla razionalizzazione e riduzione della spesa sani-

taria, alla finalizzazione dei risparmi di spesa ed altre disposizioni di carattere finanziario, all'efficientamento, valorizzazione e dismissione del patrimonio pubblico, oltre a misure di razionalizzazione dell'amministrazione economica finanziaria, di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario.

È evidente come, pur in ambiti assai diversi e con misure non sempre coerenti ed armonizzate con quelle previgenti, si è deciso di procedere non con tagli lineari ma con interventi di tipo strutturale, rivolti a migliorare la produttività delle diverse articolazioni della pubblica amministrazione, assegnando un capitolo importante alle società pubbliche.

2.2. L'interesse ad un profondo riassetto delle società pubbliche si è manifestato con l'introduzione di una drastica disciplina delle partecipazioni societarie dei soggetti pubblici.

Quest'intervento tuttavia, nonostante gli "aggiustamenti" necessari - ed in parte risolutivi di talune criticità - operati al D.L. n. 95/2012 in sede di conversione in legge, non si sottrae al connotato di frammentarietà che ha caratterizzato gli altri interventi che nell'ambito della stessa materia l'hanno preceduto.

Anche se va segnalato che, con una norma di chiusura che dovrebbe porre fine a questioni interpretative sul regime speciale o ordinario delle società di cui alla fattispecie, si prevede espressamente che le disposizioni della normativa in esame "e le altre disposizioni, anche di carattere speciale, in materia di società" a totale o parziale partecipazione pubblica si interpretano nel senso che, per quanto non diversamente stabilito e salvo deroghe espresse, si applica comunque la disciplina del codice civile in materia di società di capitali".

L'art. 4 intitolato Riduzione di spese, messa in liquidazione e privatizzazione di società pubbliche, presenta molteplici problemi di natura interpretativa già dalla stesura inserita nel D.L. n. 95/2012 che possono dirsi solo in parte superati dalle molteplici modifiche ed integrazioni sancite dal Parlamento in sede di conversione in legge. Questioni che si sommano a quelle emergenti da un contesto normativo statale e regionale siciliano non privo di elementi di contraddittorietà pur nell'univoco orientamento verso la tendenziale assimilazione delle società pubbliche alle pubbliche amministrazioni che la legge sulla spending review viepiù conferma.

Dalla tecnica redazionale adottata, stante la natura per così dire emergenziale dell'intervento, emerge con nitore che il legislatore abbia in realtà inteso "aggiungere" nuove prescrizioni alle previsioni sulle società pubbliche già esistenti - e vedremo in particolare per quelle fondamentalmente regolate nel c.d. decreto Bersani - enfatizzandone come tipicamente avvenuto nel recente passato, l'aspetto precettivo e sanzionatorio, imponendo non solo procedure ed obblighi di dismissioni in termini perentori, ma anche stabilendo decadenze e nullità, integrando parzialmente alcune delle previsioni vigenti, novellandone integralmente altre.

È per questa ragione che le norme contenute all'art. 4 impongono un'analisi esegetica e di inquadramento nel sistema, per comprendere se esse hanno disposto o meno un identico trattamento per tutte le società pubbliche (come pure sembra indicare il titolo della norma), atteso che le società controllate dalle Amministrazioni pubbliche rispondono a modelli tra loro differenti, e se gli obblighi di scioglimento o alienazione delle partecipazioni, le limitazioni

operative per le predette società nonché le modifiche imposte agli organi societari siano o meno coerenti rispetto alla finalità che le norme di spending review si prefiggono.

Prima di passare in rapida rassegna i contenuti dell'articolo 4 in commento, va comunque sottolineata la scelta di recepire le proposte di modifiche ed integrazioni che la dottrina più attenta aveva immediatamente indicato nella vigenza del decreto legge, al fine di rendere intelleggibili e quindi applicabili le scelte di regolamentazione delle società pubbliche, riconsiderando alcuni aspetti assai problematici previsti nella nuova disciplina, anche attraverso la previsione di specifiche eccezioni alla volontà di metterle in liquidazione e privatizzarle rispetto alla altrettanto fondamentale necessità di contenerne le spese.

2.3. In sintesi, ed al fine di meglio chiarirne l'applicazione all'Amministrazione regionale ed alle società dalla stessa partecipate, si passano in rassegna le principali misure previste nella versione dell'articolo 4 come modificata in sede di conversione in legge, che oltre agli aspetti più tipicamente societari relativi a scioglimento/dismisione di società esistenti, contiene una serie di limiti ulteriori, afferenti all'organizzazione e all'attività delle stesse società:

— è fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di detenere partecipazioni in società controllate, direttamente o indirettamente, che abbiano conseguito per l'anno 2011 un fatturato da prestazione di servizi a favore di pubbliche amministrazioni superiore al 90%.

Le pubbliche amministrazioni dovranno pertanto procedere allo scioglimento delle società a partecipazione totalitaria entro il 31 dicembre 2013, ovvero, in alternativa, alienare con procedure di evidenza pubblica la totalità delle partecipazioni detenute entro il 30 giugno 2013, assegnando contestualmente alla società privatizzata il servizio per un periodo di cinque anni non rinnovabili, a decorrere dall'1 gennaio 2014.

In caso di mancato scioglimento/mancata alienazione, e salve le eccezioni contenute nel comma 3 del medesimo articolo 4, le predette società non potranno ricevere affidamenti diretti di servizi né fruire del rinnovo.

Se l'ente socio non provvede allo scioglimento/alienazione dall'1 gennaio 2014 può acquisire i servizi strumentali solo con gara o con convenzioni Consip;

— a decorrere dall'1 gennaio 2013 le pubbliche amministrazioni possono acquisire a titolo oneroso servizi di qualsiasi tipo, anche mediante la stipula di convenzioni, da enti di diritto privato di cui agli artt. da 13 a 42 del c.c., esclusivamente in base a procedure di gara, previste dalla normativa nazionale in conformità con la disciplina comunitaria (art. 4 comma 6 e 6 bis). In tal caso gli enti privati non possono ricevere contributi a carico delle finanze pubbliche.

Conseguentemente rientrano nel novero soggettivo indicato dal legislatore statale: le società, le fondazioni, le associazioni ed i comitati.

Restano escluse da tale disposizione le fondazioni istituite con la finalità di promuovere lo sviluppo tecnologico e l'alta formazione tecnologica, gli enti e le associazioni operanti nel campo dei servizi socio-assistenziali e dei beni e attività culturali, dell'istruzione e della formazione, le associazioni di promozione sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383, gli enti di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, le organizzazioni non governative di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, le coopera-

tive sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, le associazioni sportive dilettantistiche di cui all'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, le associazioni rappresentative, di coordinamento e supporto degli enti territoriali e locali, il FORMEZ;

— dalla data di entrata in vigore del decreto e fino al 31 dicembre 2015 i limiti per le assunzioni previsti per le società controllanti si applicano anche alle società controllate inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, con rilevanti responsabilità consequenziali per gli amministratori (si prevede, infatti, che le “amministrazioni vigilanti verificano sul rispetto dei vincoli di cui ai commi precedenti; in caso di violazione dei suddetti vincoli gli amministratori esecutivi e i dirigenti responsabili della società rischiano, a titolo di danno erariale, per le retribuzioni ed i compensi erogati in virtù dei contratti stipulati”);

— a decorrere dall'anno 2013 le società controllate direttamente o indirettamente da una pubblica amministrazione possono avvalersi di personale a tempo determinato ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa nel limite del 50% della spesa sostenuta per le rispettive finalità nell'anno 2009;

— dalla data di entrata in vigore del decreto è fatto divieto, a pena di nullità, di inserire clausole arbitrali in sede di stipulazione di contratti di servizio intercorrenti tra società a totale partecipazione pubblica e le amministrazioni statali;

— al fine di evitare distorsioni della concorrenza e del mercato e di assicurare la parità degli operatori nel territorio nazionale, a decorrere dall'1 gennaio 2014 le pubbliche amministrazioni devono acquisire sul mercato di beni e servizi mediante le procedure concorrenziali previste dal codice appalti;

— dall'1 gennaio 2014 l'affidamento diretto può avvenire solo a favore di società a capitale interamente pubblico nel rispetto della normativa comunitaria per la gestione in house, a condizione che il valore economico del servizio o dei beni oggetto di affidamento sia pari o inferiore a 200 mila euro annui.

I commi 4 e 5 dell'articolo 4 definiscono, infine, le regole sulla composizione dei consigli di amministrazione delle società con decorrenza dal primo rinnovo dei consigli di amministrazione successivo alla data di entrata in vigore del decreto.

I consigli di amministrazione delle società controllate direttamente o indirettamente dalle pubbliche amministrazioni dovranno essere composti da non più di tre membri. Di questi, due devono essere dipendenti dell'amministrazione titolare della partecipazione, in caso di società a partecipazione diretta; oppure due dipendenti della società controllante, per le società a partecipazione indiretta. Il terzo componente ha funzioni di presidente e amministratore delegato. Viene, comunque, consentita la nomina di un amministratore unico.

I medesimi organi delle altre società a totale partecipazione pubblica, diretta e indiretta, ferme restando specifiche previsioni di legge, devono essere composti da tre o cinque membri, tenendo conto della rilevanza e della complessità delle attività svolte:

— nel caso di consigli di amministrazione composti da tre membri la composizione è determinata come per le società strumentali;

— nel caso di consigli di amministrazione composti da cinque membri per le società a partecipazione diret-

ta la composizione dovrà assicurare la presenza di almeno tre dipendenti dell'amministrazione titolare della partecipazione o di poteri di indirizzo e vigilanza scelti d'intesa tra le amministrazioni medesime; per le società a partecipazione indiretta, invece, va assicurata la presenza di almeno tre membri scelti tra dipendenti dell'amministrazione titolare della partecipazione della società controllante o di poteri di indirizzo e vigilanza, scelti d'intesa tra le amministrazioni medesime, e dipendenti della stessa società controllante.

In tale ultimo caso, le cariche di presidente e di amministratore delegato devono essere disgiunte e al presidente potranno essere affidate dal consiglio di amministrazione deleghe esclusivamente nelle aree relazioni esterne e istituzionali e supervisione delle attività di controllo interno.

In merito, il novellato legislativo, in commento trova ulteriore limitazione nelle ancora più stringenti disposizioni contenute nella legge regionale n. 11/2010, e negli atti amministrativi attuativi (DD.AA. n. 1720/2011 e n. 2333/2011), nella parte relativa (vedasi artt. 17 e 20 della citata legge regionale n. 11/2010) alla determinazione del tetto ai compensi per amministratori e componenti degli organi di controllo oltre alla riduzione del numero dei componenti gli organi di amministrazione e controllo nel limite massimo di tre unità ovvero alla facoltà di delega solo ad un amministratore.

È infine stabilito che i dipendenti dell'amministrazione titolare della partecipazione o di poteri di indirizzo e vigilanza, ferme le disposizioni vigenti in materia di onnicomprensività del trattamento economico, ovvero i dipendenti della società controllante, hanno l'obbligo di riversare i relativi compensi assembleari all'amministrazione ove riassegnabili, in base alle vigenti disposizioni, al fondo per il finanziamento del trattamento economico accessorio, e alla società di appartenenza.

3. Per procedere nella redazione del presente parere, dalla prima ricognizione dell'art. 4 è possibile distinguere all'interno dei numerosi commi che lo compongono – ben 14 – previsioni dettate per tutte le società pubbliche ed altre che invece riguardano società direttamente o indirettamente controllate da amministrazioni pubbliche.

Tra i due gruppi di norme vi è infatti una profonda e qualificante differenza: le disposizioni di cui ai primi quattro commi dell'art. 4 hanno un preciso ambito di applicazione, costituito dalle società direttamente o indirettamente controllate da amministrazioni pubbliche il cui fatturato (recte: l'intero fatturato come modificato dal Parlamento in sede di conversione del decreto legge) sia costituito nell'anno 2011 per oltre il 90% da prestazioni di servizi alla pubblica amministrazione.

In tal senso vanno prese in esame le nozioni di controllo e di pubblica amministrazione.

Quanto a controllo va considerata la nozione individuata all'art. 2359 del codice civile che, rubricato Società controllate e società collegate, ai commi 1 e 2 considera controllate:

1) le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;

2) le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;

3) le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa.

Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma si computano anche i voti spettanti a società con-

trollate, a società fiduciarie e a persona interposta; non si computano i voti spettanti per conto di terzi.

Quanto alla nozione di pubblica amministrazione rilevante, si deve avere riguardo espressamente all'art. 1, comma 2, del testo unico sull'impiego nelle pubbliche amministrazioni, decreto legislativo n. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni che elenca gli organismi che ne fanno parte a pieno titolo: "Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le regioni, le province, i comuni, le comunità montane e loro consorzi e associazioni; le istituzioni universitarie, gli istituti autonomi case popolari; le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali; le amministrazioni, le aziende e gli enti del servizio sanitario nazionale, l'agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300".

La dizione di società direttamente o indirettamente controllate da amministrazioni pubbliche deve pertanto leggersi come riferibile alle società che gestiscono servizi strumentali, le c.d. società strumentali di cui all'art. 13 del c.d. decreto Bersani sopra ricordato.

In sintesi quindi, proprio il primo insieme di previsioni costituito dai commi da 1 a 4 (esclusi gli articoli da 3 bis a 3 quinquies) si rivolge alle società strumentali delle P.A., mentre riguardano tutte le "altre società a totale partecipazione pubblica, diretta o indiretta" le disposizioni di cui al successivo comma 5, concernenti la composizione degli organi amministrativi.

Così all'interno dei primi 5 commi dell'art. 4 è possibile distinguere tra norme che hanno ad oggetto le società strumentali¹ e norme dettate invece per tutte le altre tipologie di società pubbliche.

In siffatto contesto, assume pertanto fondamentale rilievo definire le società strumentali ed analizzare la previsione di cui al comma 3 che contiene espresse eccezioni alla disciplina dettata nei commi 1 e 2 in tema di liquidazione e privatizzazione di società pubbliche.

Secondo l'interpretazione derivante dalla previsione contenuta nel c.d. decreto Bersani sono società strumentali quelle che operano "per la produzione di beni e servizi strumentali all'attività delle amministrazioni pubbliche, regionali e locali in funzione della loro attività nonché, nei casi consentiti dalla legge, per lo svolgimento esternalizzato di funzioni amministrative di loro competenza" (art. 13, comma 1, D.L. n. 233/2006).

Dall'utilizzo del concetto di "strumentalità" si ricava che il legislatore ha inteso ricomprendere nell'ambito applicativo dell'art. 13 cit. quelle - e solo quelle - società che hanno come diretti destinatari delle loro prestazioni gli stessi enti territoriali che le hanno costituite o partecipate.

Detta volontà è dimostrata dalla indicata "strumentalità" e dalla "funzionalità" delle prestazioni considerate rispetto all'attività propria degli enti regionali o locali interessati, così come anche dall'altra ipotesi prevista dalla norma, e cioè quella dello svolgimento di "funzioni amministrative di ... competenza" pubblica, non attraverso la normale organizzazione dell'ente pubblico, ma "esternalizzate" nelle società appositamente costituite o partecipate.

Questa interpretazione risulta ulteriormente comprovata dall'esclusione dei servizi pubblici locali dall'ambito applicativo dell'art. 13: tale esclusione rende, infatti, espli-

cito che le società sottoposte alle limitazioni introdotte dal decreto Bersani con l'art. 13 sono solamente quelle che forniscono beni o servizi "direttamente" alle Amministrazioni pubbliche regionali e locali e che, proprio in vista di tali specifiche prestazioni, sono da esse costituite o partecipate.

In altri termini si tratta di quelle società, interamente pubbliche ovvero miste, la cui azione si riferisce alla materia degli appalti pubblici, senza però l'applicazione della normativa europea ed interna altrimenti relativa a tali contratti.

Tale deroga avviene per il fatto che si tratta - nonostante la forma societaria rivestita - di moduli organizzativi interni (o, secondo la terminologia italiana, moduli di gestione diretta o organi indiretti) delle Amministrazioni affidanti, e come tali beneficiari di affidamenti diretti; moduli organizzativi che per ciò stesso e conseguentemente sono caratterizzati da un limite funzionale nella loro legittimazione, che non può ricomprendere, pertanto, oltre alle prestazioni in favore dell'ente che li costituisce o vi partecipa, anche qualsivoglia effettuazione di prestazioni in favore di altri soggetti, pubblici o privati che siano.

Le società a capitale interamente pubblico sono i moduli organizzativi pubblicistici delle pubbliche amministrazioni la cui individuazione è piuttosto agevole: si tratta in estrema sintesi del modello meglio conosciuto come in house providing, cui si riferisce la giurisprudenza comunitaria e amministrativa.

Anche il comma 2 dell'art. 13, peraltro, conferma l'interpretazione avanzata che le società ricomprese nell'ambito applicativo delle norme introdotte dalla legge Bersani non sono tutte quelle costituite o partecipate dagli enti territoriali, ma solo quelle "appositamente" costituite o partecipate per svolgere direttamente (senza gara) e nei loro confronti le prestazioni "strumentali" e "funzionali" alla loro attività. Si stabilisce, infatti, che "le società di cui al comma 1 sono ad oggetto sociale esclusivo e non possono agire in violazione delle regole di cui al comma 1".

Chiarito l'ambito di operatività dell'art. 13, fermo restando che le società sottoposte alle norme della legge Bersani sono quelle che forniscono beni o servizi direttamente ed esclusivamente alle amministrazioni regionali e locali che le hanno costituite/partecipate, occorre puntualizzare che invece il testo dell'articolo 4 si riferisce a tutte le "pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001".

Il suo ambito di applicazione è quindi potenzialmente molto più vasto, ricomprendendovi, ad esempio, le diverse società partecipate dalle regioni e l'intera gamma delle società partecipate dallo Stato.

Non solo, ma sempre il comma 1 dell'art. 4 si riferisce alle società "controllate direttamente o indirettamente" dalle pubbliche amministrazioni: vi rientrano pertanto anche le società soggette a controllo indiretto degli enti pubblici e di tale estensione, oltre che dal dato letterale del citato art. 1, si ha precisa conferma nella summenzionata disciplina relativa alla composizione degli organi amministrativi.

Alla luce di quanto detto, ora conviene focalizzare l'attenzione sulle eccezioni che l'articolo 4 ha espressamente previsto al comma 3, e su quelle che indirettamente si possono ricavare, in ordine all'applicabilità delle regole su liquidazione/privatizzazione e composizione degli organi amministrativi al fine di collocare correttamente le diverse partecipazioni regionali (totalitarie o maggioritarie) nel contesto di regole delineate.

4. In particolare, le società escluse di cui al comma 3² dell'art. 4.

Certamente escluse seppur limitatamente alle regole introdotte dal comma 1 dell'art. 4 sono:

1) le società "che svolgono servizi di interesse generale, anche aventi rilevanza economica";

2) le società "che svolgono prevalentemente compiti di centrale di committenza ai sensi dell'articolo 33, decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163";

3) le "società di cui all'articolo 23 quinquies commi 7 e 8 del presente decreto (Consip S.p.A. e Sogei S.p.A.);

4) le società "finanziarie partecipate dalle regioni";

5) le società "che gestiscono banche dati strategiche per il conseguimento di obiettivi economico-finanziarie" la cui individuazione è rimessa ad un futuro D.P.C.M. il quale dovrà procedervi in relazione "alle esigenze di tutela della riservatezza e della sicurezza dei dati nonché all'esigenza di assicurare l'efficacia dei controlli sulla erogazione degli aiuti comunitari del settore agricolo";

6) le società costituite al fine della realizzazione dell'evento di cui al D.P.C.M. 30 agosto 2007, richiamato dall'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legge 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100 (Expo 2015);

7) e, in via residuale, anche le società per le quali per le peculiari caratteristiche economiche, sociali, ambientali e geomorfologiche del contesto, anche territoriale, di riferimento non sia possibile per l'amministrazione pubblica controllante un efficace e utile ricorso al mercato. In tal caso, predisposta un'analisi del mercato, l'amministrazione controllante trasmette una relazione contenente gli esiti della verifica all'autorità garante della concorrenza e del mercato che dovrà rilasciare un parere vincolante.

Sono escluse, per espressa previsione contenuta nel medesimo articolo 4, anche le società quotate e le loro controllate; le società per azioni a totale partecipazione pubblica autorizzate a prestare il servizio di gestione collettiva del risparmio (art. 4, comma 13).

Parimenti, interpretando le norme a contrario, devono ritenersi escluse anche:

— le società che non hanno svolto servizi strumentali fatturati alla P.A.;

— le società che hanno svolto servizi strumentali in favore della P.A. ma in misura inferiore al 90% dell'intero fatturato.

Va poi ricordato che, a norma del comma 3 sexies, della disciplina in esame, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge n. 95/2012, le pubbliche amministrazioni possono predisporre appositi piani di ristrutturazione e razionalizzazione delle società controllate. Gli stessi sono approvati previo parere favorevole del Commissario straordinario per la razionalizzazione della spesa e prevedono l'individuazione delle attività connesse esclusivamente all'esercizio di funzioni amministrative di cui all'articolo 118 della Costituzione che possono essere riorganizzate e accorpate attraverso società che rispondono ai requisiti della legislazione comunitaria in materia di in house providing. In questo caso i termini previsti al comma 1 sono prorogati – con D.P.C.M., di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato su proposta del succitato commissario straordinario – per il tempo strettamente necessario all'attuazione del piano di ristrutturazione e razionalizzazione. E tale possibilità va adeguatamente considerata al termine della prima fase delle iniziative consequenziali di cui al successivo punto 4 della presente circolare.

In particolare, al fine di individuare puntualmente quali tra le società a totalmente prevalente partecipazione regionale rientrano nell'ambito soggettivo di applicazione della normativa in esame, va analizzata l'eccezione elencata al numero 1, in cui la dizione "società che svolgono servizi di interesse generale, anche aventi rilevanza economica" ha sostituito l'originario riferimento alle "società che erogano servizi in favore dei cittadini" che notevoli problemi interpretativi aveva posto nell'immediata vigenza del D.L. n. 95. Con la modifica intervenuta in virtù di un emendamento al Senato, si è più correttamente indicata, a fini di esclusione dall'ambito applicativo, la categoria "servizi di interesse generale".

Giova in merito ricordare che l'espressione "servizi di interesse generale" mutuata dall'ordinamento comunitario, non è presente nel Trattato UE, ma è derivata nella prassi comunitaria dall'espressione "servizi di interesse economico generale" che invece è utilizzata nel Trattato.

Si tratta di un'espressione più ampia di "servizi di interesse economico generale" e riguarda sia i servizi di mercato che quelli non di mercato che le autorità pubbliche considerano di interesse generale e assoggettano a specifici obblighi di servizio pubblico³.

Benché utilizzata in diversi punti del Trattato U.E.⁴, tuttavia anche l'espressione "servizi di interesse economico generale" non è definita né nel testo normativo stesso né nella normativa derivata, ma nella prassi comunitaria si registra un pacifico accordo sul fatto che l'espressione si riferisce a servizi di natura economica che, in virtù di un criterio di interesse generale, gli Stati membri o l'Unione assoggettano a specifici obblighi di servizio pubblico.

Alla stregua del quadro normativo comunitario vigente si possono così distinguere:

A) servizi di interesse generale SIG che individuano attività soggette ad obblighi specifici di servizio pubblico proprio perché considerate di interesse generale dalle autorità pubbliche. Sotto questa voce si ritrovano sia attività di servizio non economico (sistemi scolastici obbligatori, protezione sociale ma anche le funzioni inerenti alla potestà pubblica come la sicurezza, giustizia, la difesa ed altro) ma si ritrovano anche attività di servizio cosiddette di interesse economico generale;

B) servizi di interesse economico generale - SIEG, specie del genus servizi di interesse generale, riguardanti in particolare alcuni servizi forniti dalle grandi industrie di rete, quali ad esempio i trasporti, i servizi postali, l'energia e la comunicazione. Si tratta di servizi resi nell'ambito di un mercato concorrenziale dove si trovano ad operare soggetti privati ma anche soggetti pubblici. Per la loro caratteristica si pongono in una sorta di "zona franca intermedia" tra attività economiche, da gestire secondo i canoni dell'efficienza e nell'ambito di un contesto competitivo, ed attività non economiche, da gestire in funzione dell'interesse generale ed in vista di obiettivi di coesione sociale o territoriale, di equità redistributiva, ecc.

Nella nuova formulazione del comma 3 sono anche ricompresi tutti i "servizi pubblici locali", che sono quindi fatti salvi dall'applicazione della nuova disciplina.

4. Alla stregua del quadro di riferimento normativo sin qui delineato occorre, pertanto, al fine di rispettare la rigida tempistica indicata dal legislatore ed adottare le conseguenti determinazioni, che si provveda ad effettuare – in questa prima fase – una puntuale ricognizione delle società regionali che rientrano nell'ambito soggettivo di applicazione della disciplina richiamata.

Ciascuna delle società destinatarie della presente circolare, entro e non oltre 15 giorni dal ricevimento, dovrà precisare, con atto adottato dal proprio organo amministrativo, se avuto riguardo all'oggetto sociale, alle attività effettivamente svolte, alle prestazioni connesse ai contratti in essere, rientra o meno nella fattispecie delineata dal legislatore.

A completamento di questo primo stadio, il gruppo di lavoro coordinato dal Ragioniere generale, ed appositamente costituito presso l'Assessorato, effettuata la disamina della fattispecie e le valutazioni della singola società, comunicherà entro i successivi 20 giorni le determinazioni conclusive redigendo una relazione sulle refluenze dell'applicazione della normativa alle società regionali che sarà sottoposta alle valutazioni della Giunta regionale.

E ciò, in particolare, al fine della tempestiva adozione delle conseguenziali decisioni amministrative e, nel caso in cui sussistano peculiari caratteristiche economiche, sociali, ambientali e geomorfologiche del contesto di riferimento che non rendano possibile per l'amministrazione pubblica controllante un efficace e utile ricorso al mercato, di predisporre una relazione recante l'analisi del mercato da trasmettere all'autorità garante della concorrenza e del mercato per l'acquisizione del parere vincolante previsto dalla legge.

L'Assessore: ARMAO

¹ Per completezza di analisi, va ricordato che alle società strumentali sono poi riferite anche le ulteriori disposizioni dell'art. 4, nei commi da 6 a 14, le quali contengono però anche norme di diverso genere.

² Il comma 3 è stato interamente sostituito in sede di conversione del decreto legge.

³ Libro verde sui servizi di interesse generale /* COM/2003/0270 def.

⁴ Negli articoli 16 e 86, paragrafo 2, del Trattato istitutivo.

(2012.35.2561)123

ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

CIRCOLARE 23 agosto 2012.

Circolare sull'aggiornamento dei perimetri e dei formulari standard dei siti "Natura 2000".

AI COMUNI SICILIANI
ALLE PROVINCE REGIONALI SICILIANE
AGLI ENTI PARCO REGIONALI
AGLI ENTI GESTORI DELLE RISERVE NATURALI REGIONALI
AL COMANDO DEL CORPO FORESTALE DELLA REGIONE
AL DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'URBANISTICA
e, p.c. AL DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA PROGRAMMAZIONE AUTORITÀ DI GESTIONE DEL PO FESR
ALL'ASSESSORATO REGIONALE DELLE RISORSE AGRICOLE E ALIMENTARI AUTORITÀ DI GESTIONE DEL FEARS
AL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE - DIVISIONE GENERALE PROTEZIONE DELLA NATURA - "DIVISIONE II - TUTELA DELLA BIODIVERSITÀ"

Questo Assessorato, con note n. 50276 del 28 luglio 2011, n. 52046 del 5 agosto 2011, n. 59359 del 16 settembre 2011, prot. n. 28323 del 17 maggio 2012, n. 32032 del 30 maggio 2012 e n. 40909 dell'11 luglio 2012, ha trasmesso

al Ministero dell'ambiente (MATTM) l'aggiornamento dei perimetri e dei formulari standard dei siti Natura 2000 relativi ai Piani di gestione, quelli dei siti marini e la proposta di istituzione di 6 nuovi SIC.

Le modifiche apportate risultano coerenti con le modalità di lavoro concordate col MATTM DPN, formalizzate con la nota regionale prot. n. 23179 del 13 aprile 2011, e riguardano l'aggiornamento delle informazioni dei formulari standard (habitat e specie), inseriti nella banca dati ministeriale "Natura 2000" (nota prot. DPN 2010-0013458 del 16 giugno 2010), nonché le correzioni dei perimetri dei siti derivati dal confronto tra quelli vigenti alla scala di rappresentazione originaria (1:25.000) e quelli di maggior dettaglio tracciati nella Carta tecnica regionale (1:10.000).

Le ripermitezioni prese in esame riguardano, inoltre, sia quelle contenute nei piani di gestione dei siti sia quelle presentate da alcuni comuni siciliani e dai soggetti beneficiari redattori dei PdG su richiesta di questo Assessorato (note prot. n. 14298 del 7 marzo 2011 e n. 19187 del 30 marzo 2011). Anche tali proposte sono state valutate in accordo alle sopra richiamate modalità di lavoro disposte dal Ministero dell'ambiente.

Vista l'importanza che tali modifiche rivestono sulle valutazioni di progetti, piani, e programmi che interessano la rete Natura 2000 e sulle attività di tutela di habitat e specie comunitarie, si riscontra che occorre adempiere a quanto già comunicato dalla Commissione europea (nota MATTM-PNM nr. 22044 del 25 ottobre 2011) in ordine alla tutela da assicurare sia alle aree precedentemente riconosciute (come SIC e/o ZPS) sia a quelle per le quali è stato proposto, da questo Assessorato, un aggiornamento cartografico dei perimetri (c.d. principio di precauzione). Tale importante prescrizione cui ottemperare era già stata segnalata nella circolare di questo Assessorato n. 8756 del 10 febbraio 2012 (*Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 11 del 16 marzo 2012).

Si ritiene necessario, quindi, che i soggetti ed enti istituzionali in indirizzo, preposti al rilascio di pareri di natura ambientale ed alla sorveglianza dei siti Natura 2000, ricorrano al seguente indirizzo del Sistema informativo territoriale regionale (SITR), al fine di reperire i nuovi perimetri aggiornati e quelli vigenti, mediante servizio informatico web-GIS: <http://www.sitr.regione.sicilia.it/geoportale>.

Inoltre, presso lo stesso sito del SITR (<http://www.sitr.regione.sicilia.it/>) e su quello dedicato alla rete Natura 2000 (http://www.artasicilia.eu/old_site/web/natura2000/index.html) è possibile scaricare i nuovi formulari standard aggiornati nella banca dati Natura 2000 del MATTM.

Tutti suddetti materiali (cartografie e formulari), infine, potranno essere visionati presso la sede del Dipartimento regionale dell'ambiente (servizio 4), sita via Ugo La Malfa n.169 a Palermo, nei giorni e negli orari di ricevimento previsti (martedì e giovedì dalle ore 9,00 alle 13,00).

La presente circolare verrà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana e nel sito web istituzionale dell'Assessorato <http://www.artasicilia.eu>

L'Assessore: ARICÒ

(2012.35.2555)119

La *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana è in vendita al pubblico:

AGRIGENTO - Edicola, rivendita tabacchi Alfano Giovanna - via Panoramica dei Templi, 31; Pusante Alfonso - via Dante, 70; Damont s.r.l. - via Panoramica dei Templi, 21;	MODICA - Baglieri Carmelo - corso Umberto I, 460; "Calysa" di Castorina G.na & C. - via Resistenza Partigiana, 180/E.
ALCAMO - Arusio Maria Caterina - via Vittorio Veneto, 238; "Di Leo Business" s.r.l. - corso VI Aprile, 181; Libreria Pipitone Lorenzo - viale Europa, 61.	NARO - "Carpediem" di Celauro Gaetano - viale Europa, 3.
BAGHERIA - Carto - Aliotta di Aliotta Franc. Paolo - via Diego D'Amico, 30; Rivendita giornali Leone Salvatore - via Papa Giovanni XXIII (ang. via Consolare).	PALERMO - Edicola Romano Maurizio - via Empedocle Restivo, 107; "La Libreria del Tribunale" s.r.l. - piazza V. E. Orlando, 44/45; Edicola Badalamenti Rosa - piazza Castelforte, s.n.c. (Partanna Mondello); "La Bottega della Carta" di Scannella Domenico - via Caltanissetta, 11; Libreria "Campolo" di Gargano Domenico - via Campolo, 86/90; Libreria "Forense" di Valenti Renato - via Maqueda, 185; Di Stefano Claudio - via Autonomia Siciliana, 114; Libreria "Ausonia" di Argento Sergio - via Ausonia, 70/74; Grafill s.r.l. - via Principe di Palagonia, 87/91.
BARCELONA POZZO DI GOTTO - Maimone Concetta - via Garibaldi, 307; Edicola "Scilipoti" di Stroschio Agostino - via Catania, 13.	PARTINICO - "Alfa & Beta" s.n.c. di Greco Laura e Cucinella Anita - via Genova, 52; Lo Iacono Giovanna - corso dei Mille, 450; Castronovo Rosanna - via Matteotti, 119/121.
BOLOGNA - Libr. giur. Edinform s.r.l. - via Imerio, 12/5.	PIAZZA ARMERINA - Cartolibreria Armanna Michelangelo - via Remigio Roccella, 5.
BORGETTO - Cartolibreria Brusca di Di Marco Teresa - via S. Agostino, 1.	PORTO EMPEDOCLE - MR di Matriona Giacinto & Matriona Maria s.n.c. - via Gen. Giardino, 6.
CALTANISSETTA - Libreria Sciascia Salvatore s.a.s. - corso Umberto, 111.	RAFFADALI - "Striscia la Notizia" di Randisi Giuseppina - via Rosario, 6.
CAPO D'ORLANDO - "L'Italiano" di Lo Presti Eva & C. s.a.s. - via Vittorio Veneto, 25.	SAN FILIPPO DEL MELA - "Di tutto un pò" di Furnari Maria Teresa - via Borgo G. Verga-Cattafi, 19.
CASTELVETRANO - Cartolibreria - Edicola Marotta & Calia s.n.c. - via Q. Sella, 106/108.	SAN MAURO CASTELVERDE - Garofalo Maria - corso Umberto I, 56.
CATANIA - Essegici s.a.s. - via Francesco Riso, 56/60; Libreria La Paglia - via Etna, 393/395; Cefat - piazza Roma, 18/15; Cartolibreria Giuridica-Professionale di Cavallaro Andrea - via Ruggero Settimo, 1.	SANT'AGATA DI MILITELLO - Edicola Ricca Benedetto - via Cosenz, 61.
FAVARA - Costanza Maria - via IV Novembre, 61; Pecoraro di Piscopo Maria - via Vittorio Emanuele, 41.	SANTO STEFANO CAMASTRA - Lando Benedetta - corso Vittorio Emanuele, 21.
GELA - Cartolibreria Eschilo di Rocco Trainito - corso Vittorio Emanuele, 421.	SCIACCA - Edicola Coco Vincenzo - via Cappuccini, 124/a.
GIARRE - Libreria La Senorita di Giuseppa Emmi - via Trieste, 39.	SIRACUSA - Cartolibreria Zimmiti Catia - via Necropoli Grotticelle, 25/O.
LICATA - Edicola Santamaria Rosa - via Palma (ang. via Bramante).	TERRASINI - Serra Antonietta - corso Vittorio Emanuele, 336.
MAZARA DEL VALLO - "F.lli Tudisco & C." s.a.s. di Tudisco Fabio e Vito Massimiliano - corso Vittorio Veneto, 150.	
MENFI - Ditta Mistretta Vincenzo - via Inico, 188.	
MESSINA - Rag. Colosi Nicolò di Restuccia & C. s.a.s. - via Centonze, 227, isolato 66.	
MISILMERI - Ingrassia Maria Concetta - corso Vittorio Emanuele, 528.	

Le norme per le inserzioni nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana, parti II e III e serie speciale concorsi, sono contenute nell'ultima pagina dei relativi fascicoli.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - ANNO 2012

PARTE PRIMA

I) Abbonamento ai soli fascicoli ordinari, incluso l'indice annuale	
— annuale	€ 81,00
— semestrale	€ 46,00
II) Abbonamento ai fascicoli ordinari, incluso i supplementi ordinari e l'indice annuale:	
— soltanto annuale	€ 208,00
Prezzo di vendita di un fascicolo ordinario	€ 1,15
Prezzo di vendita di un supplemento ordinario o straordinario, per ogni sedici pagine o frazione	€ 1,15

SERIE SPECIALE CONCORSI

Abbonamento soltanto annuale	€ 23,00
Prezzo di vendita di un fascicolo ordinario	€ 1,70
Prezzo di vendita di un supplemento ordinario o straordinario, per ogni sedici pagine o frazione	€ 1,15

PARTI SECONDA E TERZA

Abbonamento annuale	€ 202,00
Abbonamento semestrale	€ 110,00
Prezzo di vendita di un fascicolo ordinario	€ 4,00
Prezzo di vendita di un supplemento ordinario o straordinario, per ogni sedici pagine o frazione	€ 1,15

Fascicoli e abbonamenti annuali di annate arretrate: il doppio dei prezzi suddetti.

Fotocopia di fascicoli esauriti, per ogni facciata	€ 0,18
--	--------

Per l'estero, i prezzi di abbonamento e vendita sono raddoppiati.

L'importo dell'abbonamento, **corredato dell'indicazione della partita IVA o, in mancanza, del codice fiscale del richiedente**, deve essere versato a mezzo **bollettino postale** sul c/c postale n. 00304907 intestato alla "Regione siciliana - Gazzetta Ufficiale - Abbonamenti", ovvero direttamente presso l'Istituto di credito che svolge il servizio di cassa per la Regione (Banco di Sicilia), indicando nella causale del versamento per quale parte della *Gazzetta* ("prima" o "serie speciale concorsi" o "seconda e terza") e per quale periodo (anno o semestre) si chiede l'abbonamento.

L'Amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla omissione di tali indicazioni.

In applicazione della circolare del Ministero delle Finanze - Direzione Generale Tasse - n. 18/360068 del 22 maggio 1976, il rilascio delle fatture per abbonamenti od acquisti di copie o fotocopie della *Gazzetta* deve essere esclusivamente richiesto, dattiloscritto, nella causale del certificato di accreditamento postale, o nel retro del postagiro o nella quietanza rilasciata dall'Istituto di credito che svolge il servizio di cassa per la Regione, unitamente all'indicazione delle generalità, dell'indirizzo completo di C.A.P., della partita I.V.A. o, in mancanza, del codice fiscale del versante, oltre che dall'esatta indicazione della causale del versamento.

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre, mentre i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

I versamenti relativi agli abbonamenti devono pervenire improrogabilmente, pena la perdita del diritto di ricevere i fascicoli già pubblicati o la non accettazione, entro il 31 gennaio se concernenti l'intero anno o il 1° semestre ed entro il 31 luglio se relativi al 2° semestre.

I fascicoli inviati agli abbonati vengono recapitati con il sistema di spedizione in abbonamento postale a cura delle Poste Italiane S.p.A. oppure possono essere ritirati, a seguito di dichiarazione scritta, presso i locali dell'Amministrazione della *Gazzetta*.

L'invio o la consegna, a titolo gratuito, dei fascicoli non pervenuti o non ritirati, da richiedersi all'Amministrazione della *Gazzetta* entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione o alla presentazione della targhetta del relativo abbonamento.

Le spese di spedizione relative alla richiesta di invio per corrispondenza di singoli fascicoli o fotocopie sono a carico del richiedente e vengono stabilite, di volta in volta, in base alle tariffe postali vigenti.

AVVISO Gli uffici della *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana sono aperti al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00 ed il mercoledì dalle ore 16,15 alle ore 17,45.



COPIA TRATTA DAL SITO UFFICIALE DELLA G.U.R.S.
NON VALIDA PER LA COMMERCIALIZZAZIONE

COPIA TRATTA DAL SITO UFFICIALE DELLA G.U.R.S.
NON VALIDA PER LA COMMERCIALIZZAZIONE

VITTORIO MARINO, *direttore responsabile*

MELANIA LA COGNATA, *redattore*

SERISTAMPA di Armango Margherita - VIA SAMPOLO, 220 - PALERMO
